UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

LAUDATIO TURIAE
Elogio di una donna straordinaria

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa. Zanon Giorgia

Controrelatore: Prof. Fuselli Stefano

Laureanda: Martina Velgos
Matricola: 1176496

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

Introduzione ..... I-III
LA STORIA DELL'ISCRIZIONE 1
1. Ritrovamento e ricomposizione del testo 1
2. La ricerca sulla *Laudatio Turiae* 5
3. La datazione 13
IL CONTENUTO E QUESTIONI PRINCIPALI 15
1. La Colonna I 15
2. La Colonna II 19
3. La credibilità della *Laudatio Turiae* 22
4. Un caso di propaganda politica? 27
5. I protagonisti 33
LA "LAUDATIO TURIAE" DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO 41
1. Il linguaggio giuridico 41
2. Osservazioni giuridiche nel testo 47
3. Le iscrizioni come fonte del diritto romano: il collegamento tra le epigrafi funerarie e i testamenti 49
4. (segue) la singolarità dell'elogio funebre di Turia 58
5. La famiglia romana e gli enigmi del diritto successorio 66
LE ORIGINI DEL PATRIMONIO DI TURIA 77
1. La morte dei genitori 77
2. Il testamento del padre di Turia 81
3. La gestione congiunta del patrimonio col marito 90
4. Turia e l'istituto della *tutela mulierum* 94
5. La controversia con i "gentili" 101
6. Turia come modello di virtù e fortezza femminile 108
Conclusioni 117
Appendice: Il testo della *Laudatio Turiae* 123
Bibliografia generale 131
Illustrazioni 139

Introduzione

La *Laudatio Turiae*, iscrizione latina contenente un “elogio della moglie ideale” o, secondo alcuni, un elogio di una matrona romana”, è giustamente considerata uno dei monumenti epigrafici più eccezionali.

La Laudatio Turiae è straordinaria non solo per la sua lunghezza - tra le più estese iscrizioni private latine con circa 180-190 righe originariamente - ma anche per il suo stile e genere.

Si tratta di un elogio funebre pronunciato dal marito, in seconda persona singolare, rivolto direttamente alla moglie defunta anziché all'uditorio, contrariamente alla consuetudine.

Oltre alla sua rarità, ciò che rende questa iscrizione così affascinante è il suo contenuto: rappresenta una testimonianza unica che illustra il clima politico e sociale di Roma durante la fine della Repubblica e l'ascesa del Principato, mettendo in luce in modo particolare la questione dei valori professati nella società romana dell'epoca.

Una caratteristica distintiva di questo testo è la sua complessità che alimenta discussioni in vari ambiti. Ogni studioso interessato alla cultura classica troverà numerose informazioni interessanti.

Tuttavia, pur essendo la più lunga iscrizione privata latina sopravvissuta dall'antichità, la *Laudatio Turiae*, pervenutaci frammentaria, è afflitta da problemi di provenienza, datazione, ricostruzione e interpretazione.

Si ritiene che l’iscrizione sia stata incisa tra l’8 e il 2 a.C., durante il principato di Augusto, e sarebbe una delle due epigrafi elogiative dedicate a una donna in questo periodo, accanto alla *Laudatio Murdiae* (CIL VI 10230 = ILS 8394 = ILLRP 839 = FIRA 70).

Nel presente elaborato, è stata scelta la versione latina proposta dallo studioso svedese Eric Wistrand nel 1976[1], poiché Wistrand, proponendo nuove integrazioni al testo, ha prestato maggiore attenzione rispetto ai suoi predecessori nell'identificare la lunghezza delle lacune attraverso calcoli eseguiti direttamente sulla pietra, anziché basandosi su pubblicazioni stampate[2].

Inoltre, è riuscito a ottenere e pubblicare fotografie degli ampi frammenti dell'iscrizione conservati nella Villa Albani di Roma, grazie ad un permesso dell'Amministrazione Principe Torlonia, che in precedenza era stato negato a Marcel Durry.

Nell'elaborato ci si riferisce costantemente a *Laudatio Turiae*, nonostante le difficoltà nel determinare l'autore del discorso e la sua destinataria abbiano portato molti studiosi a utilizzare l'espressione più cauta "la cosiddetta *Laudatio Turiae*" (in latino *Laudatio quae dicitur Turiae*; in francese "*Laudatio* dite de Turia"; in inglese "the so-called *Laudatio Turiae*"; in tedesco "die sogenannte *Laudatio Turiae*"; in russo *Так называемая Laudatio Turiae*, ecc.).

Il presente studio si propone di esaminare le caratteristiche dell'iscrizione Elogio di Turia, nel suo complesso, con l'obiettivo di chiarire le motivazioni che ne hanno determinato la realizzazione e la dedica.

In particolare, l'esame sarà incentrato sulla tematica della successione testamentaria femminile, selezionando i passaggi chiave dell'*elogium*, per analizzare in che modo la trasmissione dei beni sia collegata al marito, che risulta essere il committente dell'epigrafe.

Precedenti studi hanno già analizzato l'epigrafe dal punto di vista giuridico, concentrandosi tuttavia sulla risoluzione delle singole questioni legali menzionate nel testo.

Il presente elaborato, invece, si propone di esaminare gli aspetti giuridici dell'epigrafe ponendo l'accento sulla dinamica del trasferimento patrimoniale di una donna sposata, poiché tale processo costituisce il filo conduttore dell'iscrizione.

---

[1] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae: Introduction, Text, Translation, Commentary*, Göteborg, 1976.

[2] Così KOLENDO, Rec.: Wistrand, cit., in *Eos* 57 (1979), 355 s.

Nella parte finale del suo libro, Durry lasciava al lettore questa riflessione: «Une cassure de la pierre a rendu cette *laudatio* anonyme; ainsi elle l'a rendue symbolique... L'éloge d'une épouse inconnue est devenu l'éloge de la femme romaine».[3].

[3] DURRY, MARCEL, (1950) 1992. *Eloge funèbre d'une matrone romaine* (*éloge dit de Turia*). Texte établi, traduit et commenté par M. Durry. Deuxième tirage revu et corrigé par S. Lancel. Paris: Les Belles Lettres, xcviii.

CAPITOLO I

LA STORIA DELL'ISCRIZIONE

1. Ritrovamento e ricomposizione del testo

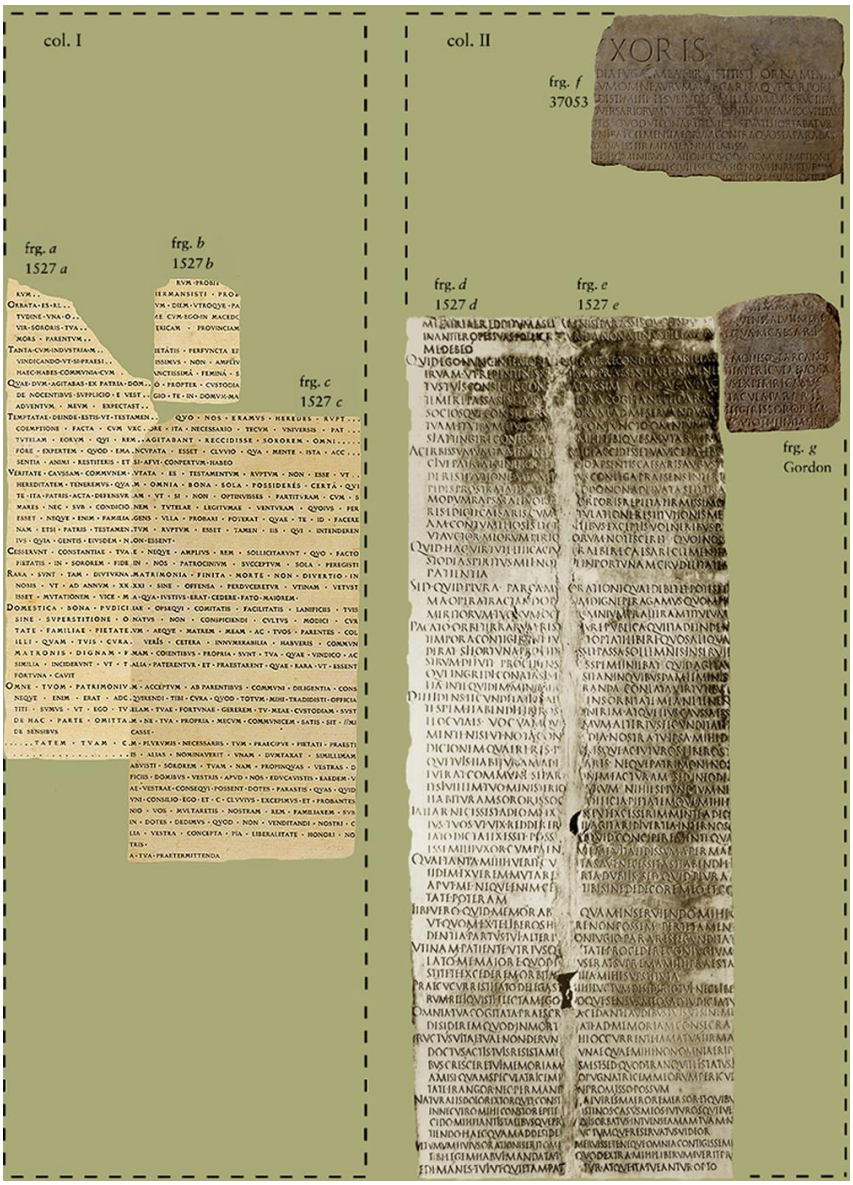

L'iscrizione "In lode di Turia" (CIL VI 1527 cfr. CIL VI 31670 + CIL VI 37053 = CIL VI2 41062 = ILS 8393 = FIRA III, 69) è iscritta su una lastra di marmo come calcografia.

La stele originale è iscritta su una lastra di marmo e la parte scavata nel suo stato originale è ora nota come frammento d (altezza di 204 cm, larghezza di 28 cm, spessore di 8 cm, dimensione dei caratteri: 1,7-1,5 cm) e frammento e (altezza di 204 cm, larghezza di 28 cm, spessore di 8 cm, dimensione dei caratteri: 1,7-1,5 cm) si trovano ancora sulle pareti di Villa Albani.

Il frammento f (altezza di 39 cm, larghezza di 59 cm, spessore di 9 cm, dimensione dei caratteri: 5,4-1,5 cm) e il frammento g (altezza di 27,5 cm, larghezza di 25 cm, spessore di 7,5 cm, dimensione dei caratteri: 1,7-1,5 cm) sono conservati presso il Museo Nazionale Romano.

La stele 1 (Col. I) contiene le iscrizioni a (41 versi), b (costituisce il proseguimento dei primi 10 versi del frammento a), c (proseguimento del testo del frammento a, a partire dalla linea 11), mentre la stele 2 (Col. II) contiene le iscrizioni d, e, (69 versi quasi completamente conservati (II 1-69) f (II 0-9), g (ad eccezione di una parola all'inizio, in cui manca la prima lettera è composto da 11 versi (II 1a-11a).

Si ritiene che i frammenti a, b e c si trovino tutte nella sezione centrale della stele 1.

Il frammento f si trova nell'angolo in alto a destra della stele 2, mentre il frammento d ed e si trovano quasi in corrispondenza della sezione centrale, sono quasi unite l'una all'altra, occupando tre quarti del lato sinistro, il frammento g si pensa sia fissata all'angolo in alto a destra dell'iscrizione e.

Le lettere delle iscrizioni esistenti sono disposte in linee rette, il carattere tipografico è costante e le incisioni sono scolpite a una certa profondità per creare un effetto di ombreggiatura unificato[4].

[4] GORDON, *A New Fragment of the Laudatio Turiae*, in *American Journal of Archaeology* 54 (1950), 223.

La dimensione delle lettere *<u>xoris* nella prima riga dell'iscrizione f è di circa 5,2-5,3 cm, più che doppia rispetto alle lettere delle righe dalla seconda alla decima, che sono di 1,9-2,3 cm, e più che tripla rispetto alle lettere delle righe inferiori, che sono più piccole (1,5-1,7 cm)[5].

Tuttavia, tutte le lettere hanno quasi la stessa forma. Inoltre, è stato lasciato uno spazio alla fine delle frasi e dei paragrafi[6].

In termini di posizione, il frammento g è adiacente al frammento e a sinistra. La larghezza orizzontale della stele 2 potrebbe essere stimata dal collegamento fra i frammenti d-e-f.

L'intero monumento è costituito da due lastre di pietra, ciascuna delle quali misura circa 259 cm di lunghezza, 84 cm di larghezza e 9 cm di spessore, e il cui peso stimato è di 1,5 tonnellate[7].

Date le dimensioni e l'altezza di queste stele, è probabile che la parte inferiore della stele fosse posta su un livello più basso rispetto al terreno piano[8]. Le lastre sono state tagliate in pezzi e in gran parte riutilizzate.

Di alcune sappiamo che sono state utilizzate come materiale da costruzione. Tuttavia, nonostante questi interventi di restauro, una parte significativa dell'iscrizione è andata perduta e l'interpretazione dell'iscrizione *Laudatio Turiae* è ancora altamente ipotetica[9].

Attualmente, secondo il dettagliato calcolo di Klaus Bayer, il testo della *Laudatio Turiae* è costituito da 1278 parole latine, a esclusione degli enclitici *-que* e *-ve*. Di queste, 821 parole sono state preservate integralmente. Per altre 69, gli studiosi hanno avuto il compito di completare uno spazio vuoto di una o due lettere.

---

[5] GORDON, *Illustrated Introduction to Latin Epigraphy*, Berkeley, 1983, 103, presenta la "I" come una chiara misura del cambiamento delle dimensioni della lettera, sostenendo che la dimensione è diminuita da 2,5 cm a 1,8 cm.

[6] HORSFALL, *Some Problems in the "Laudatio Turiae"*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies,* 30 (1983), 87 s.

[7] VAGLIERI, *Di un nuovo frammento del così detto elogio di Turia, rinvenuto sulla via Portuense*, in *Notizie degli scavi di antichità*, V 6, 2 (1898), 412 ss, GORDON, *A New Fragment*, cit., 15.

[8] HORSFALL, *Some Problems*, cit, 87.

[9] Ivi, 96 nt. 1, secondo cui sarebbero sopravvissuti il 41% della Stele 1 e il 61,5% della stele 2.

Per quanto riguarda il resto, 155 parole sono state ricostruite basandosi su testi conservati in uno stato più o meno frammentario, mentre le restanti 231 sono termini interamente proposti dagli studiosi per colmare le lacune. Insomma, circa il 70% del testo disponibile può essere considerato come la versione originale, che corrisponde a circa il 50% del discorso completo[10].

[10] BAYER, *Laudatio Turiae*, in *Exempla classica*, München, 1987, 9.

2. La ricerca sulla *Laudatio Turiae*

Per secoli, gli accademici hanno perseverato nella ricerca di ulteriori frammenti di questa interessante *laudatio*. Le prove finora raccolte sostengono questa tenace speranza. Nel frattempo, nuove edizioni critiche dei frammenti esistenti continuano ad emergere, spesso accompagnate da commenti più o meno dettagliati.

L'interesse per l'iscrizione "Elogio di Turia" risale all'inizio del XVII secolo, quando emergono le fonti epigrafiche della Col. I[11].

Il frammento a (CIL VI 1527 a) sarebbe stato fissato al muro del monastero cistercense di S. Francesca Romana a Roma presso Tor de' Specchi, a nord del Teatro di Marcello. È stato per un certo tempo sepolto assieme all'intero monastero, è scomparso durante la ricostruzione del Teatro di Marcello e la costruzione della Via del Mare (Via del Teatro di Marcello - Via Luigi Petroselli), e attualmente l'edificio non esiste più.

Tuttavia, sopravvivono tre trascrizioni dell'inizio del XVII secolo, conservate presso la Biblioteca Barberini della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Una è la trascrizione di Joseph-Marie Suarez (1599-1677), il bibliotecario del cardinale Francesco Barberini (1597-1679)[12]. Un'altra è dell'abate cistercense Ferdinando Ughelli (1595-1670) e si trova in un documento di Giovanni Battista Doni (1594-1647)[13]. L'ultima è stata trascritta da uno sconosciuto[14].

Del frammento a sopravvivono circa 41 righe (Col. I, 2...]rum- Col. I, 42 liberali] tatem tuam c), la cui posizione si presume essere la parte più a sinistra della colonna I, essendo andate perdute la parte superiore e quella inferiore.

---

[11] DE ROSSI, *L'elogio funebre di Turia scritto dal marito Q. Lucrezio Vespillone console nell'anno di Roma 735* [Parte prima], in *Studi e documenti di storia e diritto*, 1 (1880), 23; HORSFALL, *Some Problems*, cit., 85.

[12] Vat. lat. 9140.

[13] Barb. lat. 2756.

[14] Barb. lat. 2019. Cfr. DURRY, *Éloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia)*, Paris, 1950, xlvi

La trascrizione del frammento a è stata restituita per la prima volta da Luigi Gaetano Marini, prefetto dell'Archivio Vaticano e primo custode della Biblioteca Vaticana, nel 1785[15].

Il frammento b (CIL VI 1527 b) sarebbe stato ritrovato a Capo di Bove, presso il mausoleo di Cecilia Metella sulla via Appia, sono sopravvissuti circa undici versi (Col. I, 1 *mo*]*rum*- Col. I, 11 in domum ma) trascritti da Suarez (Vat. lat. 9140) e costituisce il proseguimento dei primi 10 versi del frammento a[16].

Nel 1795, l'epigrafista Luigi Gaetano Marini riportò per primo le trascrizioni di Suarez, ma sembra che i trascrittori fossero solo parzialmente a conoscenza di questi frammenti quando li scrissero[17].

Le pietre contenenti il frammento d (CIL VI 1527 d) e il frammento e (CIL VI 1527 e) (Col. II, 1 *me patria*- Col. II, 69 *opto*) sono state riutilizzate come rivestimento dei loculi nelle catacombe dei SS. Marcellino e Pietro sulla Via Labicana alle porte di Roma, e sono state inserite nella collezione del cardinale Alessandro Carpegna, quando furono identificate nel 1699, e successivamente nella collezione del cardinale Alessandro Albani nel 1758. Attualmente entrambe si trovano nella Villa Albani, facendo parte di una collezione privata d'arte della famiglia Torlonia[18].

Considerando che il contenuto dei frammenti d-e fu trascritto per la prima volta nel 1699 da Raffaele Fabretti[19] e ritrascritto da Luigi Gaetano Marini nel 1785[20], si può supporre che alla fine del XVII secolo, fosse già stata accumulata una notevole quantità di informazioni sull'iscrizione "In Lode di Turia" attraverso le trascrizioni dei frammenti a, b, d, e.

---

[15] MARINI, *Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani raccolte e pubblicate con note dall'abate Gaetano Marini*, in Roma, nella stamperia di Paolo Giunchi, 1785.

[16] DURRY, *Éloge funèbre*, cit., xlvii s.; cfr. anche DE ROSSI, *L'elogio funebre di Turia*, cit., 24.; HORSFALL, *Some Problems*, cit., 85.

[17] [MARINI,] *Gli atti e i monumenti de' Fratelli Arvali scolpiti già in tavole di marmo …*, I, in Roma, presso Antonio Fulgoni, 1895, 38; DURRY, *Éloge funèbre*, cit., xlviii.

[18] HORSFALL, *Some Problems*, cit., 85.

[19] FABRETTI, *Raphaelis Fabretti Gasparis f. Vrbinatis inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum*, Romae, ex Officina Dominici Antonii Herculis, 1699, 168 ss., 226 s.; cfr. DURRY, *Éloge funèbre*, cit., l.

[20] MARINI, *Iscrizioni antiche*, cit., 136 ss.

Sulla base di queste fonti, agli inizi del XVIII secolo Filippo della Torre (1657-1717) condusse ricerche genealogiche sui principali personaggi che compaiono negli epitaffi. In linea con Val. Max. 6. 7. 2 e App. *BC* 4. 44 egli identificò il marito estensore della stele in Quinto Lucrezio Vespillone, console nel 19 a.C., e la moglie cui la stele è dedicata in Turia[21].

Tuttavia, il vero studio scientifico dell'iscrizione inizia con la pubblicazione nel 1863 dell'articolo intitolato "Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians" da parte di Theodor Mommsen nelle *Abhandlungen* della Reale Accademia delle Scienze di Berlino, che interpreta i vari eventi descritti dal punto di vista del diritto romano[22].

Tra i documenti lasciati dall'erudito gesuita Jacques Sirmond (1559-1651), vissuto a Roma dal 1590 al 1606, nel 1856 Giovanni Battista de Rossi presso la Bibliotheque Nationale di Parigi scoprì circa 40 righe della *laudatio* trascritte in modo incompleto (Cod. lat. 9696, fol. 13, n.116), facenti parte del frammento c[23].

Sulla base della trascrizione del frammento c (CIL VI 1527 c) (Col. I, 13 *quo nos eramus* - Col. I, 52 *praetermittenda*), insieme alla trascrizione dei frammenti a e b precedentemente scoperti, è stato ricostruito il testo mostrato sulla Colonna I.

In particolare, dall'unione del frammento c e del frammento a sono emerse informazioni sul testamento, sulla tutela di Turia e sull'eredità del padre di Turia, che non potevano essere determinate dai frammenti precedentemente rinvenuti.

Anche Huschke si occupò dell'Elogio di Turia, con un articolo del 1866, che critica l'interpretazione di Mommsen e tratta le questioni giuridiche relative al matrimonio, ai testamenti e all'eredità femminile[24].

---

[21] DELLA TORRE, *Philippi a Turre Ep. Adr. Observationes. In antiquum Lapidem ex Raphaele Fabretto Inscriptionum cap. III. pag. 168*, in [CALOGERÀ], *Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici*, XXVIII, in Venezia, appresso Simone Occhi, 1743, 129 ss.

[22] MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians* (1863), ora in *Gesammelte Schriften*, I, Berlin, 1905, 393 ss.

[23] DE ROSSI, *Relazione dei lavori fatti dal sottoscritto per il Corpus Inscriptionum Latinarum dal Novembre 1855 al Novembre 1856*, in *Monatsberichte der Königlichen Preussischen Academie der Wissenschaften zu Berlin* (1856), 566 s.

[24] HUSCHKE, *Zu der Grabrede auf die Turia. Römische Ehe. Coemptio. Ruption des Testaments. Lex Voconia. Ius gentilicium*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, 5 (1866), 168 ss.

Oltre alle edizioni di Bruns, Girard e Arangio-Ruiz, gli studi sull'interpretazione giuridica hanno costituito una base essenziale per l'interpretazione dell'iscrizione e hanno contribuito a ricostruire le parti perdute. L'iscrizione "Elogio di Turia" è stata inserita anche nelle *Inscriptiones Latinae Selectae* di Dessau.

Nel frattempo, al di fuori dell'analisi giuridica, Hermann Graff ha trattato l'elogio funebre di Turia nella sua dissertazione del 1862 sugli elogi romani[25]. Egli ha classificato gli elogi in base alla loro sede: tribunale, senato e assemblee civiche, dividendo ulteriormente queste ultime in tre categorie: militari, civili e funerari. Ha riportato poi gli elogi apparsi nella letteratura storica trascrivendo da Fabretti il testo del frammento a dell'Elogio di Turia[26].

Anche Friedrich Karl Vollmer nel 1892 pubblicò una raccolta di elogi romani, mantenendo i risultati di Graff sull' Elogio di Turia: la sua origine, il dedicatore della stele, la persona a cui era dedicata, il luogo in cui veniva eseguito e il suo confronto con la *consolatio*[27].

Nella sua nuova edizione dell'iscrizione aggiunse il frammento c e introdusse l'interpretazione di Mommsen sulle questioni giuridiche. Come Mommsen, accettò l'ipotesi di Della Torre e ritenne che il dedicatore della stele fosse Quinto Lucrezio Vespillone, ma a differenza di Mommsen, che era scettico sulla classificazione dell'iscrizione come elogio, considerò comunque plausibile che ci fosse stata una dedica pubblica ai rostri pur non essendosene conservato il riferimento nella iscrizione che ci è pervenuta[28].

---

[25] GRAFF, *De Romanorum Laudationibus Commentatio*, Dorpati, 1862,

[26] Ivi, 94 ss.

[27] VOLLMER, *Laudationum funebrium Romanorum historia et reliquiarum editio*, Lipsiae, 1892, 491 ss.

[28] Ivi, 494 s.; invece MOMMSEN, *Zwei Sepulcralreden*, cit., 464 s. 452 ?, che spiega l'origine dell'elogio come lutto privato. Sulla distinzione tra *laudatio publica* e *laudatio privata* cfr. PERNOT, *Epideictic Rhetoric: Questioning the Stakes of Ancient Praise*, Austin, 2015, 22, che come esempi di elogi privati indica l'Elogio di Turia e l'Elogio di Murdia.

Nel 1898, un nuovo frammento f (CIL VI 37053, Invv.30515) (Col. II, 1a]*xoris*- Col. II, 11a *nostram*) fu scoperto durante la costruzione di un canale di scolo nei pressi della Via Portuense, sulla riva destra del Tevere, a circa 4 km da Roma.

L'iscrizione fu segnalata da Dante Vaglieri nel 1898, inserita nell'Année Epigraphique da Giuseppe Gatti nel 1899 e rivista e pubblicata da Giovanni Costa nel 1915[29].

L'epitaffio descrive una moglie che si prende cura del marito durante il periodo di fuga.

Nel 1950, Durry pubblicò l'edizione già menzionata[30] che introduceva nel testo il nuovo frammento f, dava una traduzione in francese e trattava le questioni legali, la genealogia dei personaggi e lo stile retorico.

La scoperta del frammento f ha influito anche sulla datazione della stele. Infatti, a seconda che l'assenza del marito di cui parla il nuovo frammento sia lo stesso evento dell'assenza del marito descritta nel frammento a precedentemente scoperto, cambia l'anno di datazione della stele.

Supponendo che gli eventi descritti in questa iscrizione siano collocati in ordine cronologico, allora l'assenza del marito presentata nella colonna I e nella colonna II deve essere avvenuta in momenti diversi.

Se ipotizziamo che le assenze menzionate nella Col. I, 1-26 si siano verificate prima della guerra civile, cioè prima del 49 a.C., e che il matrimonio abbia avuto luogo poco dopo, e che le assenze menzionate nella Col. II, 2a-11a, in quanto proscritto, si siano verificate dopo il matrimonio, allora l'epoca del matrimonio sarebbe anteriore al 49 a.C. e l'epoca di costruzione della stele sarebbe posteriore ai 41 anni di matrimonio, cioè prima del 9 a.C[31].

---

[29] VAGLIERI, *Di un nuovo frammento*, cit., 412 ss.; GATTI, *Notizie di recenti trovamenti di antichità*, in *Bulletino della Commissione Archeologia Comunale di Roma*, V 27 (1899), 61 ss.; AE (1899) 95; COSTA, *Ancora sulla Laudatio Turiae* (*tav. I*), in *Bullettino della Commissione Archeologia Comunale di Roma*, 43 (1915), 3 ss.

[30] DURRY, *Éloge funèbre*, cit.

[31] KIERDORF, *Laudatio funebris. Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der Römischen Leichendrede,* Meisenheim am Glam, 1980, 35 ss.

Tuttavia, se le assenze menzionate su entrambe le stele sono considerate lo stesso evento, verificatosi durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, e il matrimonio è datato al 48-47 a.C., quando il marito tornò a Roma, dopo la sconfitta di Pompeo a Farsalo e la reintegrazione dei Romani prigionieri da parte di Cesare, allora le stele sarebbero datate al 7-6 a.C.[32].

Tuttavia, se ipotizziamo che il matrimonio sia avvenuto solo nel 49 a.C. e che l'autore della stele sia stato proscritto nel 43 a.C., allora il matrimonio deve essere avvenuto in un qualche momento del periodo intermedio e la stele è quindi datata tra l'8 a.C. e il 2 a.C.[33].

Nel 1950, lo stesso l'anno in cui fu pubblicata l'edizione di Durry, Arthur E. Gordon riportò la scoperta nel 1949 del frammento g (Invv. 115582) (Col. II, 1 cavens- Col. II, 9 sint) negli archivi del Museo Nazionale Romano, che descriveva quanto la moglie aveva fatto per il marito durante il suo esilio[34].

Nel 1976 Wistrand inserì il nuovo frammento g, scoperto nel 1949, e, oltre ad annotazioni e modifiche, inserì i primi dati fotografici dei frammenti d ed e sulle pareti di Villa Albani.

Nel 1991 Dieter Flach pubblicò un nuovo volume che sottolineava l'importanza dell'iscrizione[35].

L'edizione curata da Maciej Jońca, pubblicata nel 2011, si concentrava nuovamente sugli elementi giuridici romani dell'iscrizione, analizzando le questioni giuridiche che compaiono nell'iscrizione e, allo stesso tempo, utilizzando l'iscrizione per identificare i termini giuridici che erano effettivamente utilizzati nella tarda Repubblica, piuttosto che quelli descritti nei testi come il *De legibus* di Cicerone[36].

Dalla scoperta del frammento g non sono stati trovati altri frammenti e lo studio dell'Elogio di Turia si è esteso alla retorica e alla storia delle donne.

---

[32] OSGOOD, *Turia: A Roman Woman's Civil War*, Oxford, 2014, 151 ss.
[33] DURRY, *Éloge funèbre*, cit., 54 ss.
[34] GORDON, *A New Fragment*, cit., 223 ss.
[35] FLACH, *Die sogenannte Laudatio Turiae*, Darmstadt, 1991.
[36] JOŃCA, *Laudatio Turiae – funeberis oratio uxori dedicata. Pochwała Turii – mowa pogrzebowa ku czci żony*, Poznań, 2011.

Gli aspetti stilistici e retorici sono stati ampiamente trattati, in particolare da Kierdorf che seguendo Vollmer, ha interpretato l'iscrizione secondo la struttura generale dell'elogio, incorporando elementi dell'encomio eulogico, distinguendo tra elogio e consolazione, avvicinandosi alla natura dell'elogio in termini di scambio emotivo con l'uditore[37].

P. Cutolo accosta l'iscrizione alla sintassi oratoria di Cicerone e sostiene che vi siano analogie con l'elegia *Cynthia* di Properzio (Prop. 1.1) con la prosa di Virgilio nell'*Eneide* e con la tragedia *Alcestis* di Eschilo[38].

E. S. Ramage considera l'Elogio di Turia anche dal punto di vista dell'encomio, interpretandola come un resoconto delle *res gestae* di una donna e analizzandola in termini di tecniche retoriche utilizzate nei testi encomiastici[39].

Le recenti tendenze di ricerca rivelano un interesse più attivo rispetto al passato per le azioni dei diversi personaggi.

Anthon Richard Birley analizza le tendenze politiche del committente della stele desunte dal comportamento dei personaggi ivi descritti[40], mentre Emily A. Hemelrijk si concentra sulla varietà dei comportamenti delle donne romane in relazione alla femminilità e al loro stato psicologico e sulle relazioni coniugali sulla tarda Repubblica, ipotizzando che l'iscrizione fosse stata scritta da un narratore maschio[41].

Josiah Osgood prende come spunto le vicende personali degli individui di cui parla l'iscrizione e, combinandole con altri eventi contemporanei in cui le donne sono coinvolte, ricostruisce la società romana durante le guerre civili in termini di attività femminili[42].

---

[37] KIERDORF, *Laudatio funebris*, cit., passim.
[38] CUTOLO, *Sugli aspetti letterari, poetici e culturali della cosiddetta Laudatio Turiae*, in *Annali della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli*, 26 (1983-1984), 33 ss.
[39] RAMAGE, *The So-called Laudatio Turiae as Panegyric*, in *Athenaeum* 82 (1994), 341 ss.
[40] BIRLEY, *Q. Lucretius Vespillo (cos. ord.19)*, in *Chiron* 30 (2000), 711 ss.
[41] HEMELRIJK, *Masculinity and Femininity in the "Laudatio Turiae"*, in *Classical Quarterly*, 54 (2004), 185 ss.
[42] OSGOOD, *Turia*, cit., passim.

Anche Cristina Pepe si concentra sulle donne e ritiene l'iscrizione come un tributo alle donne piuttosto che come un elogio[43].

In sintesi, lo studio dell'iscrizione dell'Elogio di Turia è strettamente legata all'epigrafia.

Lo studio sulla genealogia dei personaggi nell'iscrizione è stato condotto dalla prospettiva dell'elogio, e man mano che le informazioni tratte dai frammenti si accumulavano con l'aggiunta delle informazioni epigrafiche, venivano nuovamente esaminate anche da una prospettiva giuridica.

D'altra parte, quando la scoperta dell'iscrizione fu più o meno completata, ne fu preparata una redazione completa, che abbracciava molti aspetti. L'Elogio di Turia è stato studiato in modo multiforme: come studio retorico, come nuova interpretazione degli eventi storici attraverso le azioni dei personaggi e come fonte per tracciare la posizione delle donne nella società romana.

Indipendentemente da ciò, il testo della *Laudatio Turiae* è stato incluso in tutte le principali raccolte di fonti per lo studio del diritto romano, ed essa è registrata nel Dizionario enciclopedico di diritto romano di Adolf Berger[44].

---

[43] PEPE, C., *Fragments of Epideictic Oratory: The Exemplary Case of the "Laudatio Funebris" for Women*, in *Reading Republican Oratory: Reconstructions, Contexts, Receptions*, Oxford, 2018.

[44] BERGER, *Enciclopec Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, 538 s.h.v.

3. La datazione

Molte indicazioni ci consentono di datare abbastanza precisamente l'iscrizione. In primo luogo, si devono notare le menzioni nel testo di personaggi noti della storia romana, come Tito Annio Milone (II, 9a), Ottaviano Augusto (II, 12; 19) e Marco Lepido (II, 13). La quarta persona - Gaio Cluvio, cognato del lodatore (I, 16; 47; II, 9) - non è menzionata da nessun'altra parte.

La forma letteraria e l'ortografia indicano che il testo è stato redatto probabilmente tra l'8 e il 2 a.C.

49-48 a. C. – guerra civile (I, 3-26; II, 2a-10a). A quel tempo chi parla è in Macedonia (I, 4). In seguito sarebbe stato incluso nelle proscrizioni, quindi dovette essere un sostenitore di Pompeo e dei repubblicani. In questo periodo sono da attribuire anche l'assassinio dei genitori della moglie lodata e il perseguimento giudiziario degli assassini, le controversie con i parenti sull'eredità, l'aiuto con risorse al fidanzato che ancora non può tornare a casa dopo la sconfitta nella battaglia di Farsalo, la storia della casa preservata dall'invasione degli amici di Milone.

43 a. C. – proscrizioni (II, 1–24).

42 a.C. – incontro con Lepido. Alain M. Gowing sostiene che esso avvenne nel novembre o dicembre del 42 a.C., durante la malattia di Ottaviano a Brindisi, asserendo che l'immunità offerta ai proscritti da Ottaviano dovrebbe essere identificata con l'editto inviato al Senato nel 42 a.C.[45]. La frase *pacato orbe terrarum, res*[*titut*]*a re publica, quieta deinde n*[*obis et felicia*] *tempora contigerunt* alle righe II.25-26 sembra fare riferimento direttamente alla pace stabilita da Ottaviano dopo la vittoria ad Azio nel 31 a.C.

[45] GOWING, *Lepidus, the Proscriptions and the "Laudatio Turiae"*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, 41 (1992), 286.

Sulla base di queste date e sapendo che la coppia ha vissuto insieme per 40 anni, è abbastanza lecito ritenere che si siano fidanzati nel 49 a. C..

Tre elementi di prova tradizionalmente sono utilizzati per determinare la data del matrimonio di Turia: la riga 1.3 *orbata es re[pente ante nuptiarum*, che indica un *terminus post quem* del 49 a.C.; le righe II.2a-9a e soprattutto II.6a *[Piis precibus adhibitis*, che suggeriscono un *terminus ante quem* del 43-42 a.C.; la riga 1.28 *ad annum XXXXI*, che specifica una durata di quarant'anni per il matrimonio[46].

Wistrand, in particolare, ha argomentato che la *pietas* di Turia alla riga II.6a designa un affetto basato su un legame sacro, in questo caso il matrimonio[47].

La maggior parte degli studiosi accetta che Turia e suo marito fossero sposati al tempo delle proscrizioni[48]. Pertanto, le nozze dei promessi sposi potrebbero aver avuto luogo tra il 48 ed il 43 a. C.. E se il matrimonio fosse avvenuto entro tale data, rimane solo da determinare la data della morte di Turia. Valutando l'impatto della *lex Voconia* e delle leggi augustee sugli arrangiamenti testamentari del laudatore, si può affermare che *Turia* potrebbe essere morta nel 19 a.C. o nel 9 a.C..

[46] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae*, cit., 36.
[47] *Ibidem*, 25
[48] GOWING, *Lepidus*, cit., 283, 287 s.

CAPITOLO II

IL CONTENUTO E QUESTIONI PRINCIPALI

1. La Colonna I

3 - 12: Assassinio dei genitori e punizione dei colpevoli

Tra il 49 a.C. e il 45 a.C. si sviluppa la guerra civile tra Giulio Cesare e Pompeo, con battaglie in Spagna, Italia, Grecia, Egitto e Nord Africa.

Tenendo presente che la lapide è solitamente datata tra l'8 a.C. e il 2 a.C., e che il suo matrimonio di Turia durò 41 anni, allora la morte dei suoi genitori deve essere avvenuta tra il 48 a.C. e il 44 a.C., cioè nel bel mezzo degli orrori della guerra civile, quando bande incontrollate saccheggiavano e uccidevano impunemente.

Questa data può essere specificata meglio se si tiene presente che nel luglio del 46 a.C. Giulio Cesare tornò trionfalmente a Roma e, sebbene la guerra continuasse per diversi anni nelle province, l'ordine fu ristabilito nell'Urbe e fu allora che Turia ebbe l'opportunità di assicurare alla giustizia i responsabili dell'omicidio dei suoi genitori.

Il fatto che i colpevoli siano stati giudicati significa che la ricostruzione di Mommsen secondo cui la morte dei genitori sarebbe avvenuta *in penatium solitudine* può essere respinta, perché allora come avrebbe potuto Turia sapere chi erano i colpevoli?

La collocazione di Quinto in Macedonia e di Cluvio in Africa corrisponde esattamente agli spostamenti delle truppe di Cesare e Pompeo: la battaglia di Dyrrachium (l'attuale Durazzo in Albania) avvenne nel luglio del 48 a.C. e quella di Pharsalos (nell'attuale Grecia centrale) il 9 agosto dello stesso anno.

Dopo la sconfitta, le forze di Pompeo furono divise tra l'Egitto e la Numidia (regione dell'Africa) dove, sotto il comando di Catone e Metello Scipione, resistettero fino al 46 a.C. C. (battaglia di Tapso)

13 - 26: Tentativo di sottrazione del suo patrimonio

Anche se da un epitaffio non possiamo aspettarci una descrizione dettagliata e tecnica, gli studiosi di diritto romano l'hanno sempre considerato una fonte preziosa di informazioni sul matrimonio, sui testamenti e sulla tutela delle donne.

Le parti in conflitto: da una parte c'è solo Turia (è molto probabile che il marito, Quinto, fosse il tutore testamentario, ma all'epoca si trovava fuori dall'Italia), poiché la sorella era già sposata con Cluvio, e quindi secondo il diritto romano non apparteneva più alla famiglia paterna e non poteva essere un'erede.

Gli oppositori devono essere imparentati con lei per parte di madre, perché si dice che "non appartengono alla stessa stirpe", cioè a quella paterna, pertanto gli unici che potevano aspirare a ottenere una tutela su di lei erano i parenti materni.

L'obiezione dei parenti: i parenti di Turia devono essere rimasti sconvolti nell'apprendere che la donna intendeva condividere il suo patrimonio con la sorella (e quindi porre quella parte sotto il controllo di Cluvio) e che la propria parte sarebbe stata posta sotto il pieno controllo del marito: in questo modo il patrimonio che la madre aveva portato nel suo matrimonio sarebbe stato completamente fuori dal controllo della linea materna.

Le argomentazioni dei parenti: 1) i genitori di Turia si erano sposati per *coëmptio*, quindi la madre doveva essere annoverata tra gli eredi; 2) il padre fece un testamento in cui lasciava tutto a Turia e all'allora promesso sposo e tutore Quinto, inoltre lasciava un legato per l'altra figlia ma non faceva menzione della madre; 3) poiché la madre doveva essere erede in egual misura come la figlia, questo testamento non era valido (essendo giuridicamente irrilevante rispetto all'invalidità del testamento che la madre fosse morta insieme al padre) e pertanto la sorella perdeva il legato e il marito perdeva la tutela e quindi il controllo del patrimonio; 4) non esistendo un testamento valido, ritenevano che tutto il patrimonio appartenesse a Turia, ma poiché secondo la legge la donna doveva essere sottoposta ad un tutore, doveva essere posta sotto la sua tutela. Tutto indica che questa lite familiare non arrivò in tribunale.

Il verbo *temptatae estis* (siete state tentate) indica che i parenti cercarono di creare discordia e diffidenza tra le sorelle: Turia fu tentata dal fatto che avrebbe preso il controllo dell'intero patrimonio, e forse cercarono di intimidire la sorella creando dubbi sulle intenzioni di Quinto, che avrebbe assunto il controllo di tutti beni.

I parenti aspiravano al controllo del patrimonio: se Turia fosse morta senza figli, l'intero patrimonio sarebbe tornato alla famiglia materna.

Risposta di Turia:

1) non intendeva impugnare il testamento perché lo riteneva valido (ma è probabile che il testamento fosse tecnicamente invalido);

2) anche se il testamento fosse stato dichiarato invalido, era fermamente disposta a condividere l'eredità con la sorella e il marito;

3) i pretendenti non erano della stessa stirpe (*gens*) del padre, e quindi nel loro caso non potevano aspirare ad esserne tutori. Quest'ultimo argomento deve aver fatto desistere i parenti, perché anche se avessero invalidato il testamento, senza la complicità di Turia non avrebbero potuto essere tutori e quindi non avrebbero raggiunto il vero obiettivo cui erano interessati.

27 - 52: Diversi elogi

A Turia sono attribuite tutte le qualità della tradizionale moglie romana: semplicità esteriore, gentilezza, operosità e in generale il rendere più piacevole la vita familiare.

Si nota la sua attenzione verso la suocera e la sua generosità nei confronti di alcune lontane parenti, che probabilmente a causa della guerra erano rimasti indigenti e privi di mezzi: li accolse perché potessero vivere agiatamente e preparò per loro una dote affinché potessero ottenere un matrimonio degno del rango della loro stirpe.

Ciò diede occasione a Quinto e Cluvio di manifestare la loro gratitudine e generosità verso le rispettive mogli, facendosi carico delle doti.

Nelle linee 37-39 si sottolinea ancora una volta la reciproca e piena fiducia nella coppia: pur essendo lei la legittima proprietaria dei suoi beni, li poneva comunque sotto l'amministrazione del marito, e lui faceva altrettanto mettendo i suoi beni a sua disposizione.

Agli occhi del marito Turia è ben lontana dall'essere semplicemente "l'angelo della casa", perché oltre al coraggio, all'energia e alla fermezza nel risolvere i problemi più gravi, fu anche un'efficace amministratrice, tanto da preservare tutto il patrimonio ricevuto in eredità.

2. La Colonna II

2a - 11a e 0 - 10: Aiuto al marito durante la proscrizione

Dopo la morte di Pompeo e la sconfitta dei suoi ultimi seguaci, Giulio Cesare non ebbe il tempo di assaporare la vittoria, perché fu assassinato nel marzo del 44 a.C..

La scintilla della guerra civile si riaccese immediatamente: gli ex sostenitori di Cesare si radunarono attorno ad Ottaviano, Marco Antonio e Lepido, mentre i suoi ex avversari erano guidati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino.

Nel novembre del 43 a.C. i triumviri occuparono Roma e proscrissero numerosi oppositori o coloro che erano sospettati di simpatizzare per la causa opposta. Mentre Ottaviano e Marco Antonio condussero i loro eserciti in Grecia, Lepido rimase a Roma e scatenò una crudele persecuzione in tutta Italia: si stima che abbia giustiziato 300 senatori e 2000 *equites*. Fino al ritorno di Ottaviano e Marco Antonio (dopo la vittoria a Filippi nell'ottobre del 42 a.C.), Lepido mantenne un regno di terrore a Roma.

In queste circostanze qualcuno (forse un tale Milone, di cui aveva comprato la casa, senza dubbio a buon mercato, mentre era in esilio) accusò Quinto di essere uno dei cospiratori e fu inserito nella lista di proscrizione.

L'epitaffio ricorda con gratitudine l'aiuto di Turia nella fuga di Quinto, nei suoi frettolosi cambi di rifugio, nell'ottenere sostegno e benevolenza tra i potenti, nello sventare il tentativo di assalto alla sua casa da parte di un certo Milone, suo precedente proprietario, e nel difendere coraggiosamente l'innocenza del marito davanti a tutti.

11 - 24: Incidente con Lepido

Gli sforzi di Turia per riabilitare il marito ottennero il favore di Ottaviano che, essendo in campagna, comunicò la sua decisione favorevole tramite lettera. Ma quando Turia si presentò davanti a Lepido per far valere la riabilitazione, fu maltrattata e cacciata dal tribunale.

Le rivalità tra i tre triumviri furono sempre presenti, perché la loro era un'alleanza provvisoria per fronteggiare i comuni nemici: una volta vittoriosi, si affrontarono tra di loro e il primo alleato a essere rimosso fu proprio Lepido: prima relegato in Africa, poi sconfitto quando tentò di impadronirsi della Sicilia (36 a.C.), fu costretto ad abbandonare la vita pubblica vivendo nell'anonimato fino alla fine dei suoi giorni (13 a.C.).

25 - 50: Il problema della sterilità

Sebbene a Roma non fosse giuridicamente necessario invocare cause di divorzio, essendo sufficiente la volontà di una delle parti, tuttavia socialmente era molto comprensibile in caso di sterilità, poiché aveva molto valore l'idea di continuare il proprio nome attraverso i figli.

Nell'antichità era inoltre comune ritenere la moglie responsabile della sterilità (tranne nel caso di evidente impotenza del marito). È quindi logico che Turia si sentisse responsabile della mancanza di figli. Ciò che è meno comune è che sia stata lei a prendere l'iniziativa di proporre il divorzio, offrendosi addirittura di trovare una moglie degna, di lasciare tutti i suoi beni al marito, di accogliere i figli di quell'unione come propri e di promettere di rimanere fedele e al suo servizio in casa con "l'affetto di una sorella e di una suocera".

Tutte le promesse di Turia, che vanno oltre il divorzio, sono impossibili da classificare giuridicamente, e anche difficili da realizzare, perché un'altra nobildonna (non una schiava o una di basso rango) avrebbe accettato che Turia rimanesse a casa, o che i suoi figli fossero condivisi con lei?

Ma già nel caso dell'eredità (che ha condiviso con la sorella e con Quinto) abbiamo visto che Turia è guidata dall'amore disinteressato e dalla piena fiducia nei confronti dei suoi cari: non le interessa se le sue proposte possono rientrare in un quadro giuridico, ma semplicemente appiana tutte le possibili difficoltà per la felicità del marito.

È difficile immaginare la tempesta di sentimenti contraddittori che portò Turia a prendere in considerazione una simile soluzione.

Il marito reagì con dignità, rifiutando di sacrificare colei che aveva fatto tanto per lui. Questo non perché lui sarebbe felice con la nuova moglie e i figli, e Turia sarebbe lasciata sola nell'infelicità, ma perché sa che non potrebbe raggiungere la stessa felicità che Turia gli offre: non vuole scambiare "il certo con il dubbio", perché il loro divorzio significherebbe solo "la nostra comune infelicità". Per poche coppie quel "nel bene e nel male" ha così tanto senso.

La proposta di Turia è inaccettabile nella nostra attuale concezione della dignità femminile, ma il sentimento che ha spinto lei a proporsi e il marito a rifiutare è comunque esemplare.

51 - 69: Compianto per la sua morte e ultima lode

La morte di Turia non fu improvvisa, perché ebbe il tempo di dare al marito consigli per quando se ne sarebbe andata. Ma non si parla nemmeno di una lunga e dolorosa malattia. L'epitaffio ci dice che il suo matrimonio durò 41 anni, ma non sappiamo a che età si sposò. L'età abituale per le donne era tra i 15 e i 20 anni, e dal suo atteggiamento energico dopo la morte dei genitori possiamo ipotizzare che non fosse un'adolescente ma tra i 18 e i 22 anni.

Pertanto, deve essere morta all'età di 59-63 anni: un'età molto lunga per l'epoca, che solo le persone di buona salute e di buona posizione economica potevano raggiungere. La vita di Turia deve quindi essersi conclusa dolcemente sotto il peso della vecchiaia. Il marito lamenta più volte di essere più anziano (se si era sposato all'età consueta, 25-30 anni, doveva averne 66-71) e che avrebbe preferito morire prima di lei.

Nelle ultime righe si avverte il dolore della separazione definitiva e sembra che il marito, prolungando il discorso, si senta in qualche modo ancora legato a lei e teme di averla persa per sempre. Le righe 67-68 mostrano ancora una volta il sentimento di riconoscimento e di gratitudine del marito: lei gli ha donato la sua vita e i suoi beni con piena fiducia, e lui ha vissuto per ringraziarla e ripagarla con lo stesso amore e la stessa fedeltà, perché solo chi ama in questo modo sente che ciò che dà è sempre poco: "tu meritavi tutto ma non tutto è andato bene perché te lo dessi".

La consueta invocazione agli dei *Manes* (l. 69) chiude l'intero discorso.

3. La credibilità della *Laudatio Turiae*

Nonostante l'importanza epigrafica della *Laudatio Turiae*, è possibile considerare il rischio che, a causa della sua natura frammentaria, la sua lettura potrebbe essere stata alterata dagli editori nel tentativo di completare le parti mancanti. Non possiamo essere certi che le parole aggiunte dagli editori siano sempre le più appropriate per il contesto originale.

Un esempio evidente si evidenzia in una sezione dell'iscrizione in cui il testo è assente su due righe consecutive, generando disaccordi tra studiosi e traduttori riguardo alla sua interpretazione: non è chiaro se le righe si riferiscano al destino delle donne o alla condizione umana in generale.

Sebbene alcune lacune negli epitaffi siano spesso insignificanti e non suscitino molte preoccupazioni, esse evidenziano uno dei principali problemi della *Laudatio Turiae*: gran parte del testo originale è ancora perduta, rendendo difficile formulare affermazioni definitive su tutto il contenuto.

Inoltre, la presenza di pochi epitaffi così estesi rende difficile distinguere se le esperienze narrate nell'iscrizione siano rappresentative o peculiari delle persone celebrate; va considerato, inoltre, che la straordinaria lunghezza della *Laudatio Turiae* la rende un caso unico nel suo genere.

Un'altra limitazione della *Laudatio Turiae* come fonte epigrafica è che si tratta di una *laudatio funebris*, un genere che ha uno scopo commemorativo, che vuole perpetuare il ricordo della persona lodata, e che presenta l'opportunità perfetta per dipingere una visione ideale del defunto.

L’orazione funebre, *Laudatio Turiae*, può, quindi, essere trattata come una fonte storica affidabile?

Del resto, secondo il principio *de mortuis nihil nisi bonum* (dei morti niente si dica se non il bene) attribuito a Chilone di Sparta, il suo contenuto non può, per definizione, essere oggettivo[49] poiché la scelta di cosa riportare e in quale forma non è mai derivata solo da ciò che qualcuno voleva comunicare o immortalare, ma da ciò che era comunemente considerato degno di essere comunicato e immortalato in iscrizioni su oggetti specifici, in luoghi specifici e in tempi specifici[50].

Dopo tutto, è nella natura dell'epitaffio mostrare sia il *laudator* che, ovviamente, la laudata, nella migliore luce possibile, presentando una storia che deve essere inquadrata in ciò che è accettabile nella società dell'epoca contemporanea.

Da qui, ad esempio, l'opinione di Ronald Syme secondo cui il vero Pompeo (detto il Grande) cadde nell'oblio politico, sepolto da falsi elogi fatti in onore dei morti[51].

Tito Livio, concludendo il suo discorso sulle guerre tra Roma e i Sanniti, fa un'insolita confessione:

Liv. 8.40.4: *Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio trahunt; inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa, nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore stetur*.

Livio mostra la consapevolezza dei limiti delle fonti storiche per i primi secoli di Roma sottolineando due problemi principali: la proliferazione e la falsificazione dei documenti da parte delle famiglie nobili, nonché la mancanza di una fonte scritta ufficiale attuale.

---

[49] Cfr. Thuc. 2.45.1-2: […] (τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ἅπας εἴωθεν ἐπαινεῖν), […] φθόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ μὴ ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται.
[50] BODEL, *Epigraphic Evidence: Ancient History from Inscriptions*, Routledge, 2012, 48.
[51] SYME, *The Roman Revolution*, Oxford, 1939, 317.

Un pensiero simile si trova nel Bruto di Cicerone, il quale, scrivendo di Catone il Vecchio, osserva:

Cic. *Brut.* 62: *Quamquam his laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior. multa enim scripta sunt in eis quae facta non sunt: falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa et ad plebem transitiones, cum homines humiliores in alienum eiusdem nominis infunderentur genus; ut si ego me a M. Tullio esse dicerem, qui patricius cum Ser. Sulpicio consul anno x post exactos reges fuit.*

Cicerone come Livio dubita dell'affidabilità delle tradizioni familiari come fonti storiche, in quanto critica la pratica di inventare le gesta degli antenati nei funerali. Questo passo è importante per comprendere le sfide affrontate dagli storici romani nel ricostruire la storia dei primi secoli di Roma.

Non c'è dubbio, tuttavia, che le orazioni funebri abbiano influenzato non solo il contenuto delle opere storiche, ma anche il modo in cui sono state redatte.

Nelle *Suasoriae* Seneca il Vecchio propone delle osservazioni sulla valutazione dei morti nella storiografia classica:

Sen. *suas*. 6.21: *Quotiens magni alicuius (viri) mors ab historicis narrata est, totiens fere consummatio totius vitae et quasi funebris laudatio redditur. Hoc, semel aut iterum a Thucydide factum, item in paucissimis personis usurpatum a Sallustio, T. Livius benignus omnibus magnis viris praestitit; sequentes historici multo id effusius fecerunt. Ciceroni hoc, ut Graeco verbo utar, ἐπιτάφιον Livius reddit*.

Lo sviluppo della storiografia è descritto sottolineando come la pratica di introdurre elogi funebri nelle opere storiche sia diventata sempre più comune nel tempo. A differenza dei passi di Livio e Cicerone, che esprimono preoccupazione per il declino della verità storica, Seneca presenta il fenomeno in modo neutro, con un approccio più analitico.

A ciò si aggiunga che l'orazione funebre, scritta e conservata nell'archivio di famiglia, poteva essere utilizzata in ogni momento anche in attività politiche.

Vale anche la pena ricordare che nell'antichità la valutazione delle *laudationes funebres* non era sempre così severa. Almeno a partire dal I secolo a.C., esse divennero una delle fonti più importanti nella ricerca storica, come testimonia Cicerone:

Cic. *Cato* 12: *Multa in eo viro praeclara cognovi; sed nihil admirabilius, quam quo modo ille mortem fili tulit clari viri et consularis. Est in manibus laudatio, quam cum legimus, quem philosophum non contemnimus?*

Cicerone, oltre ad enfatizzare la forza d'animo del generale e politico romano Quinto Fabio Massimo nell'affrontare la morte del figlio, sottolinea la profondità dell'elogio funebre da lui scritto con l'uso della domanda retorica finale (*quem philosophum non contemnimus?*). A differenza della posizione espressa da Livio e da se stesso nel *Brutus*, qui Cicerone sembra valutare positivamente la *laudatio*.

Un'altra questione della *Laudatio Turiae*, anche se, per alcuni, trascurabile, potrebbe essere che in quanto iscrizione facente parte di un monumento funerario, sarebbe stata quasi certamente accompagnata da una scultura, o di Turia da sola, o di Turia e suo marito.

Il fatto che questa statua non sia a nostra disposizione potrebbe essere considerato di minima importanza, ma, quando era originariamente collocata, la scultura avrebbe rappresentato un punto focale del monumento di Turia, e quindi non dovrebbe essere esclusa dalla nostra considerazione della *Laudatio Turiae* non solo come testo, ma anche come manufatto archeologico.

Infatti, con i tratti veristici e i colori vivaci tipici delle statue tardo-repubblicane, è probabile che la statua abbia attirato l'attenzione tanto quanto la *laudatio* stessa, tanto più che, date le immense dimensioni della stessa iscrizione, possiamo presumere che le figure sarebbero state altrettanto imponenti.

Il fatto che non abbiamo e probabilmente non avremo mai un pezzo così significativo del puzzle archeologico è, di per sé, un grave limite al valore della *Laudatio Turiae* come fonte.

Senza la parte del monumento che lo avrebbe reso un'esperienza artistica e non solo epigrafica, potremmo essere tagliati fuori dall'apprezzare il significato che il monumento nel suo complesso poteva avere per uno spettatore antico, in particolare in una società in cui i tassi medi di alfabetizzazione sono stati stimati come raramente superiori al dieci per cento.

Ci si chiede, però, se le limitazioni di questa fonte insolita possano influire sul suo valore per gli storici moderni, pur ammettendo che tale *laudatio funebris*, essendo pervenuta come epitaffio, costituisce essa stessa un plus significativo come fonte primaria ed essendo insolitamente lunga contiene moltissime informazioni sul contesto politico e sociale di un periodo di cui sopravvivono pochissimi scritti contemporanei.

O. C. Crawford nota giustamente che l'uso della *Laudatio Turiae* può e deve andare oltre i confini dell'analisi puramente accademica. Egli scrive di essersi spesso chiesto " why no one has made this inscription the basis of a Latin play or an historical novel; surely it provides a ready-made plot that is more of a thriller than most of the so-called Roman historical novels that we see on the shelves of our high-school libraries"[52].

[52] CRAWFORD, *Laudatio Funebris*, in *The Classical Journal,* 37 (1941), 27.

4. Un caso di propaganda politica?

La storia della propaganda politica nel mondo romano richiede un'analisi delle fonti e dei processi storici. Sebbene il termine "propaganda" sia comunemente associato al mondo moderno, ha radici anche nell'antichità.

Definita come un'espressione di comunicazione che cerca di influenzare le idee o le credenze di un gruppo, la propaganda romana si basava sull'interazione di un emittente che comunicava un messaggio e una comunità che lo riceveva senza coercizione. L'efficacia della propaganda dipendeva dalla comprensione del suo significato simbolico da parte dei riceventi.

Nel mondo romano, la propaganda era diffusa attraverso varie fonti come i graffiti sui muri di Pompei, le monete del II secolo a.C., gli archi di trionfo, le opere letterarie del secolo d'oro come l'Eneide di Virgilio o le *Res Gestae Divi Augusti*.

Queste fonti celebravano le virtù dei leader politici e la stabilità della Repubblica, adattandosi agli ideali tradizionali e mirando ad associare i governanti a questi valori.

Tuttavia, la propaganda romana non mirava tanto a promuovere progetti futuri, quanto a encomiare i meriti passati dei leader politici. Questo discorso persuasivo si allineava con gli ideali politici tradizionali, utilizzando le risorse materiali per rappresentare e associare i governanti a tali valori.

In tal modo, la propaganda romana contribuiva a garantire stabilità e legittimità al governo, riflettendo i codici e le dinamiche politiche dell'epoca.

La fonte epigrafica della *Laudatio Turiae* potrebbe essere considerata testo propagandistico?

In tema di *laudationes funebris*, Gowing osserva che come nella maggior parte dei discorsi, l'esagerazione e l'idealizzazione erano i mezzi standard con cui il laudatore enfatizzava le virtù e i vizi del suo soggetto.

Questo tipo di tattica può certamente essere osservato nella *Laudatio Turiae*, ma il suo autore era influenzato anche da altri fattori, soprattutto di natura politica.

In effetti, questa particolare *laudatio* mostra inequivocabilmente tracce della prospettiva augustea e le frasi tipiche dell'epoca di Augusto ne sono la prova[53].

È rilevante ricordare che la produzione di questo tipo di discorso avviene durante "l'esplosione dell'attività epigrafica" a Roma, quando non solo aumentò il numero di tutte queste categorie di iscrizioni, ma anche la loro forma cambiò sotto l'influenza del primo *princeps*, che trasformò efficacemente la cultura epigrafica di Roma in uno strumento propagandistico a livello imperiale[54].

Un punto debole delle iscrizioni - rileva Michal Bednarski - è che il loro linguaggio è di solito monotono e poco vario: spesso sono formule composte secondo uno schema definito, talvolta ripetute centinaia di volte, il che limita notevolmente il loro valore informativo"[55].

Un'eccezione a questa regola è certamente la *Laudatio Turiae*. *Laudatio Turiae* è un'iscrizione di natura privata, il cui scopo era commemorare una donna straordinaria.

Tuttavia, oltre a elencare le virtù della moglie, il *laudator* dedica un considerevole spazio nel suo discorso agli eventi politici che si svolgevano parallelamente. La giustificazione per tali approcci potrebbe risiedere nel fatto che è stata proprio la politica a plasmare lo sfondo per gli atti eroici compiuti dalla persona celebrata. Tuttavia, sembra che questo non sia l'unico motivo.

Dopo aver eliminato militarmente e politicamente tutti i suoi rivali e oppositori, Augusto mise in atto il movimento di una potente macchina di propaganda perfettamente funzionante, dalla quale si aspettava di ottenere non solo vantaggi politici immediati, ma desiderava anche costruire la propria immagine per le generazioni future. Nel processo di autocelebrazione, l'imperatore attribuiva un ruolo particolare alla poesia.

---

[53] GOWING, *Lepidus*, cit., 293.
[54] BODEL, *Epigraphic Evidence*, cit., 8.
[55] BEDNARSKI, *Łacina potoczna*, Wrocław, 1981, 18 s.

Abbiamo questa testimonianza:

Svet. *Aug.* 89.3: *Ingenia saeculi sui omnibus modis fovit; recitantis et benigne et patienter audiit, nec tantum carmina et historias, sed et orationes et dialogos. Componi tamen aliquid de se nisi et serio et a praestantissimis offendebatur, admonebatque praetores ne paterentur nomen suum commissionibus obsolefieri.*

Svetonio descrive Augusto come attento ascoltatore della letteratura (benigne et patienter), consapevole dell'importanza che riconosceva a quest'ultima nel plasmare l'opinione pubblica e la memoria storica. Per questo motivo l'imperatore esercitava un certo grado di controllo sulla produzione letteraria che lo riguardava e che forniva una rappresentazione di sé. A differenza di Liv. 8.40.4 e Cic. *Brut.* 62 esaminati sopra, che esprimevano una preoccupazione per la distorsione della verità storica, qui vediamo un'attenzione alla qualità e al decoro nella rappresentazione del presente.

È comprensibile pensare che quanto maggiore fosse l'enfasi sulla partecipazione del *princeps* alla creazione dell'opera, tanto maggiore era il riconoscimento che essa otteneva ai suoi occhi.

Un fenomeno simile è stato osservato da Paul Zanker nel campo delle arti visive: "Inizialmente, l'assimilazione diretta e l'uso di immagini proprie della politica era un'espressione di lealtà e devozione ... In breve tempo, i simboli politici trovarono posto su ogni sorta di oggetto ad uso privato, su quasi tutto ciò che poteva essere decorato: su gioielli e vasellame, su mobili ed arredi domestici, su tessuti, pareti, stucchi e stipiti delle porte, su tegole e persino su monumenti funebri e urne marmoree"[56].

L'autore della *Laudatio Turiae* si discosta significativamente dai rinomati poeti latini dell'epoca, come Virgilio e Orazio, in termini di stile e contenuto.

[56] ZANKER, *Augusto e il potere delle immagini*, trad. it. CUNIBERTO, Torino 1989, 264 s.

Nonostante Ottaviano Augusto detenesse un potere assoluto, il fatto che un semplice e poco elaborato discorso funebre pronunciato in onore di una sconosciuta matrona romana sia stato inciso su una pietra tombale e sia giunto fino a noi, nonostante l'ingente apparato di funzionari a disposizione dell'imperatore, è notevole.

È particolarmente sorprendente considerando che Augusto non esitò a promuovere la distruzione delle opere ritenute sgradite, come quelle dello storico Tito Labieno[57] e del retore e storico greco Timagene, che esprimevano opinioni poco adulatorie su Augusto e la sua famiglia[58].

La sopravvivenza della *Laudatio Turiae* può essere spiegata, almeno in parte, dalla sua aderenza all'immagine ideale che Ottaviano desiderava imporre ai suoi contemporanei e ai posteri. In questo senso il suo contenuto può essere visto come uno dei primi effetti della propaganda imperiale.

In secondo luogo, Augusto era consapevole del potere d'influenza delle *laudationes funebres* e in più di un'occasione se ne servì per i propri scopi e fini politici.

Queste orazioni, sebbene affrontassero temi legati alla fine della vita, rappresentavano un'opportunità preziosa per plasmare la memoria dei defunti e la percezione del potere imperiale.

Va notato che Augusto era particolarmente sensibile alle opinioni espresse nei testamenti, poiché spesso contenevano giudizi negativi su cesari. Di conseguenza, anche se una modesta *laudatio ad sepulchrum* non poteva competere in impatto con le sontuose orazioni pronunciate sul forum, Augusto avrebbe preferito prevenire la diffusione di opinioni sfavorevoli sulla sua persona e sul suo regime.

Nonostante, la *Laudatio Turiae* non costituisse una minaccia diretta per il potere di Augusto, la sua sopravvivenza attraverso il tempo potrebbe essere stata favorita dalla sua conformità all'immagine desiderata dal sovrano.

---

[57] Sen. *contr.* 10. *praef.* 5–7.
[58] Sen *contr.* 10.5.22; Sen. *dial.* 5.23.4–7.

Questo, insieme alla sua relativa innocuità politica e alla mancanza di un'opposizione significativa da parte delle autorità dell'epoca, potrebbe aver contribuito alla sua conservazione.

All'interno della *Laudatio Turiae*, infatti, è possibile notare chiaramente reminiscenze del linguaggio della propaganda dell'epoca, definite da A. Gowing in modo figurato "slogan augustei"[59].

Il più eloquente esempio di ciò è la frase: *Pacato orbe terrarum, res*[*titut*]*a re publica, quieta deinde n*[*obis et felicia*] *tempora contigerunt* (II 25–26).

Qui, il laudator ha utilizzato nel suo testo le stesse parole usate ampiamente nella vita pubblica, attraverso le quali si cercava di reinterpretare il passato e creare una nuova realtà[60].

Dall'analisi della *Laudatio Turiae*, emerge chiaramente il fatto, probabilmente intenzionale, che nel testo del discorso venga utilizzato il verbo caratteristico - *pacare*. *Pacato orbe terrarum* (II 25), sono le parole di un uomo che ha vissuto in prima persona le atrocità della guerra civile e che, grazie all'aiuto della moglie e a un po' di fortuna, è riuscito a sopravvivere al periodo di omicidi e illegalità.

Il *laudator* non poteva ignorare che uno dei principali artefici della devastazione della guerra che ha dilaniato lo stato per così tanti anni era Ottaviano, la stessa persona, che ha privato lo stesso della vita inserendo il suo nome nell'elenco dei proscritti.

Eppure, nel discorso funebre in onore della moglie, non si avverte alcun rimprovero nei confronti dell'imperatore.

Invece, troviamo una frase mantenuta nel tono di un elogio solenne: "Dopo il ripristino della pace in tutto il mondo e la rinascita della repubblica, anche per noi sono giunti tempi felici" (II 25-26).

La conclusione è evidente. Se la pace è stata ripristinata e la repubblica è stata rinnovata, anche per il lodatore devono essere arrivati tempi felici[61].

---

[59] GOWING, *Lepidus*, cit., 288.
[60] *Ibidem.*
[61] KORPANTY, *Rozwój politycznej roli jednostki w republice rzymskiej i jej odbicie w literaturze,* Wrocław, 1971, 89.

L'autocelebrazione dell'imperatore non poteva passare inosservato nella vita quotidiana dei cittadini. Ne è una chiara prova la *Laudatio Turiae*, che evidenzia come il laudatore attribuisca la sua salvezza sia alle azioni risolute della moglie sia alla "clemenza" di Cesare (II 19), mettendo in contrasto la *clementia Caesaris* con la *Lepidi crudelitas* (II, 19-21).

Ottaviano viene dipinto in modo molto positivo nella *Laudatio Turiae*. Qui, la protagonista, dopo essere stata umiliata davanti al tribunale di Lepido, invoca il nome di Ottaviano quasi come un amuleto di salvezza, mostrando gratitudine per la sua clemenza.

In questo modo, il laudatore presenta Augusto non solo come colui cui deve la propria vita, ma anche come un difensore dei valori e delle matrone romane.

5. I protagonisti

Già all'inizio del XVIII secolo con Filippo della Torre, era stato avanzato il nome dell'autore dell'elogio, ma fu solo a metà del XIX secolo che Mommsen sostenne con forza l'ipotesi che il laudatore potesse essere Quinto Lucrezio Vespillone e che la sua defunta moglie si chiamasse Turia.

L'idea poteva effettivamente nascere dalla ricostruzione della storia attraverso i testi degli storici, soprattutto, Appiano e Valerio Massimo. Questa identificazione è stata seguita da Warde-Fowler, Shelton, A. Sherwin-White e G. de Sanctis.

A proposito di questi personaggi, sappiamo che Quinto Lucrezio Vespillone era figlio di un giurista omonimo che fu proscritto e assassinato al tempo di Silla. Durante la prima Guerra Civile fu un sostenitore di Pompeo, e fu forse il comandante della flotta:

Caes. *civ.* 3.7.1-2: *Erat Orici Lucretius Vespillo et Minucius Rufus cum Asiaticis navibus XVIII, quibus iussu D. Laelii praeerant, M. Bibulus cum navibus ex Corcyrae. …*

Cesare fornisce un resoconto dettagliato sulla disposizione strategica nell'Adriatico delle forze navali durante la guerra civile contro Pompeo nel 48 a.C. A differenza dei passi di Livio, Cicerone e Svetonio discussi in precedenza, qui vediamo Cesare che si focalizza su dettagli militari e strategici piuttosto che sulle preoccupazioni più ampie riguardanti la storiografia e la cultura letteraria.

Secondo un altro passo del *de bello civili* potrebbe essere un senatore:

Caes. *civ.* 1.18.1: *Interim Caesari nuntiatur Sulmonenses, quod oppidum a Corfinio VII milium intervallo abest, cupere ea facere, quae vellet, sed a Q. Lucretio senatore et Attio Peligno prohiberi, qui id oppidum VII cohortium praesidio tenebant.*

Cesare sta descrivendo una situazione di conflitto politico e militare nella città di Sulmona, la cui popolazione, nonostante sia favorevole a Cesare, è sottoposta al controllo di Pompeo. Come nel passo precedente, Cesare si concentra su dettagli militari e strategici, dimostrando una conoscenza dettagliata delle forze nemiche e delle loro disposizioni.

Dopo la sconfitta di Pompeo Vespillone sembra essere tornato a Roma, dove fu sorpreso dall'ondata di omicidi causata dalla proscrizione del 43 a.C. e condotta con estrema crudeltà da Lepido. Dovette fuggire con due soli schiavi fedeli e visse nascosto nei boschi per qualche tempo, finché non decise finalmente di tornare dalla moglie.

Appiano racconta:

App. *BC* 4.44: Λουκρήτιος ἀλώμενος σὺν δυσὶ θεράπουσιν ἀγαθοῖς ὑπὸ ἀπορίας τῶν τροφῶν ᾔει πρὸς τὴν γυναῖκα, φορείῳ φερόμενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν οἷά τις ἄρρωστος, ἐς τὴν πόλιν. Ἑνὸς δὲ τῶν φερόντων τὸ σκέλος συντρίβεντος τῷ ἑτέρῳ τὴν χεῖρα ἐπιθεὶς ᾔει. Παρὰ δὲ ταῖς πύλαις γενόμενος, ἔνθα αὐτοῦ καὶ ὁ πατὴρ ὑπὸ Σύλλα προγραφεὶς ἑαλώκει, εἶδε λόχον ὁπλιτῶν ἐκτρέχοντα καὶ πρὸς τὸ συγκύρημα τοῦ τόπου καταπλαγεὶς συνεκρύφθη μετὰ τοῦ θεράποντος ἐν τάφῳ. Τυμβωρύχων δὲ τοὺς τάφους ἐρευνωμένων, ὁ θεράπων ἑαυτὸν τοῖς τυμβωρύχοις παρέσχε περιδύειν, μέχρι Λουκρήτιον ἐπὶ τὰς πύλας διαφυγεῖν. Ἐκεῖ δὲ αὐτὸν ὁ Λουκρήτιος περιμείνας τε καὶ τῆς ἑαυτοῦ μερισάμενος ἐσθῆτος, ἧκε πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ ὑπ' αὐτῆς ἐκρύπτετο ἐπὶ διπλῆς ὀροφῆς μεταξύ, μέχρι τινὲς αὐτὸν ἐρρύσαντο παρὰ τῶν προγραψάντων καὶ ὕστερον ἐπὶ εἰρήνης ὑπάτευσεν.

In questo testo è descritta la vicenda di Quinto Lucrezio Vespillone durante le proscrizioni del secondo triumvirato nel 43 a.C. Dopo varie peripezie, il proscritto riesce a raggiungere la moglie che lo nasconde. Alla fine viene graziato e diventa console. A differenza dei passi di Cesare, qui abbiamo un racconto più personale e drammatico ma come nei passi di Livio e Cicerone, ritroviamo l'importanza della memoria storica.

Si consideri poi il testo:

Val. Max. 6.7.2: *Q. Lucretium, proscriptum a triumviris, uxor Turia inter cameram et tectum cubiculi abditum una conscia ancillula ab imminente exitio non sine magno periculo suo tutum praestitit, singularique fide id egit ut cum ceteri proscripti in alienis et hostilibus regionibus per summos corporis et animi cruciatus vix evaderent, ille in cubiculo et in coniugis sinu salutem retineret.*

Valerio Massimo presenta come esempio straordinario di amore coniugale e di fedeltà quello tra Quinto Lucrezio e sua moglie Turia durante le proscrizioni del 43 a.C. L'autore enfatizza il coraggio e l'ingegno di Turia nel proteggere il marito (*non sine magno periculo suo*), contrapponendo la situazione eccezionale di Lucrezio a quella degli altri proscritti.

Una volta riabilitato e riconciliato con il vittorioso Ottaviano, non sappiamo più nulla di lui fino al 19 a.C., quando divenne console con Caio Senzio:

Cass. Dio 54.10: *Μαθὼν οὖν ταῦτ΄ ἐκεῖνος, καὶ συνιδὼν ὅτι οὐδὲν πέρας τοῦ κακοῦ γενήσοιτο, οὐκέτ΄ αὐτοῖς ὁμοίως ὥσπερ καὶ πρὶν προσηνέχθη, ἀλλ΄ ἔκ τε τῶν πρεσβευτῶν αὐτῶν Κύιντον Λουκρήτιον, καίπερ ἐν τοῖς ἐπικηρυχθεῖσιν ἀναγραφέντα, ὕπατον ἀπέδειξε, καὶ αὐτὸς ἐς τὴν Ῥώμην ἠπείχθη.*

Cassio Dione sottolinea la mossa audace di Augusto, che nominò console Quinto Lucrezio nonostante questi fosse stato precedentemente incluso nella lista dei proscritti. Questo gesto segnò una svolta nella politica di Ottaviano Augusto, il quale si affrettò a tornare a Roma per gestire personalmente la crisi.

L'ipotesi si presentava molto interessante e, grazie all'autorevolezza del Mommsen, è diventata un punto cardine negli scritti accademici e nei libri di testo. Inoltre, il fatto di avere il nome della donna lodata semplifica notevolmente la discussione sull'elogio stesso, tanto che oggi viene comunemente chiamato *Laudatio Turiae*, ossia Elogio di Turia.

Si oppongono a questa identificazione Costa (1915), Durry (1950), Wistrand (1976), Kierdorf (1980) e Horsfall (1983).

Questi studiosi hanno respinto l'identificazione sulla base di alcune argomentazioni. App. *BC* 4.44, riguardo al nascondiglio di Quinto Lucrezio, menziona due schiavi mentre Val. Max. 6.7.2 parla della serva di sua moglie, ma nessuno dei due menziona l'aiuto della sorella della moglie e del marito.

Da entrambe le descrizioni risulta chiaro che, una volta raggiunta la casa della moglie, Lucrezio non si sposti più da nessun'altra parte, mentre dall'elogio in esame si può avere l'impressione che il marito cambi nascondiglio e mantenga i contatti a distanza con la moglie.

Un altro argomento contro l'identificazione del laudatore con Lucrezio Vespillone è la sua storia successiva. Dopo la battaglia di Azio, quando il mondo si era calmato (II, 25), Vespillone, ex sostenitore del Senato, ha una brillante carriera politica: di fronte a una crisi nell'elezione dei consoli, nel 20 a.C., fece parte della delegazione del Senato inviata ad Atene per chiedere ad Augusto, in nome del popolo romano, di assumere il consolato l'anno successivo. Augusto rifiuta e decide di nominare console Lucrezio, assieme a Gaio Senzio Saturnino nel 19 a.C.

La fine della *laudatio* è conservata, ma non fa menzione né mostra nessuno dei tratti della carriera politica, dell'istruzione avanzata, della formazione retorica o dell'orgoglio familiare che ci si aspetterebbe da un ex-console.

Naturalmente, si tratta di un debole argomento *ex silentio*, ma è pur sempre un argomento. Vespillone fu reso un personaggio influente dal nuovo governo di Augusto, ma l'orazione non mostra alcun segno di tale cambiamento.

Piuttosto, la famiglia sembra appartenere a un diverso gruppo di senatori precedentemente attivi politicamente che, secondo App. *BC* 4.3.16, dopo aver ricevuto la restituzione, "tornarono inosservati a terminare la loro vita" (*ἐπανελθόντων ἀφανὴς καταβίωσις*).

Nel 1902, lo studioso austriaco Otto Hirschfeld[62] ha messo in discussione l'identificazione tradizionale utilizzando un altro passo di Appiano sulle guerre civili:

App. *BC* 4.6.39: *Ἀκίλιος δὲ ἔφευγε μὲν τῆς πόλεως λαθών, οἰκέτου δ'αὐτὸν ἐμφήναντος ὁπλίταις, τοὺς ὁπλίτας ἔπεισεν ἐλπίδι χρημάτων πλεόνων πέμψαι τινὰς ἀπὸ σφῶν πρὸς τὴν γυναῖκα μετὰ συμβόλων ὧν αὐτὸς ἐδίδου. ἡ δὲ τοῖς ἐλθοῦσιν τὸν κόσμον αὐτῆς ἅπαντα προθεῖσα ἔφη διδόναι μὲν ὡς ἀντιδώσουσιν, ἃ ὑπέσχοντο, οὐκ εἰδέναι δέ, eh ἀντιδώσουσιν. οὐ μὴν ἐψεύσθη τῆς φιλανδρίας οἱ γὰρ ὁπλῖται καὶ ναῦν ἐμίσθωσαν τῷ Ἀκιλίῳ καὶ προύπεμψαν ἐς Σικελίαν.*

Il testo narra la fuga segreta di Acilio da Roma durante il periodo delle proscrizioni, seguita dal tradimento di un servo. L'azione di mostrare i gioielli come pagamento ai soldati rivela il ruolo chiave che riveste la moglie di Acilio, la quale grazie alla sua astuzia e lealtà nei confronti del marito (*φιλανδρία*) permette la sua fuga in Sicilia con l'ausilio inaspettato dei soldati. Appiano illustra temi come la lealtà, l'ingegno in tempi di crisi e la possibilità di compassione anche in un contesto di violenza politica.

Non si può negare che il riferimento citato si adatti sorprendentemente alle seguenti parole della *Laudatio Turiae*: [*Amplissima subsi*]*dia fugae meae praestitisti, - órnamentis* [*vitam meam instruxisti,*] *cum omne aurum margaritaque corpori* [*tuo detracta trad*]*idisti mihi* ... (II 2a–4a).

Hirschfeld ritiene che l'Acilio citato da Appiano sia lo stesso pretore Menenio Aquilio Crasso, inviato dal senato nel 43 a.C. nelle Marche per reclutare truppe contro Ottaviano. Quando fu catturato e portato davanti ad Ottaviano, ottenne il perdono. Tuttavia, presto il suo nome finì nelle liste di proscrizione[63].

[62] HIRSCHFELD, *Die sogenannte "Laudatio Turiae"*, in *Wiener Studien*, 24 (1902), 233 ss.
[63] Cfr. ivi, 236 nt. 1.

Francesco Della Corte nel 1950[64] fornisce una identificazione alternativa a Vespillone e Turia, nella persona di *Duronius*, menzionato da Cicerone in una delle sue lettere ad Attico[65]. Secondo questa teoria, *Duronius* sarebbe stato un amico di Milone, coinvolto nell'acquisto di parte dei beni di quest'ultimo. L'iscrizione indica che la casa di Milone è stata trasferita al presunto autore del discorso (II 9a), ma il precedente proprietario non rinunciò alle sue pretese.

La donna celebrata nel discorso sarebbe stata costretta a confrontarsi con una banda armata che intendeva impossessarsi della proprietà con la forza (II 10-11a).

Ma l'identificazione del *laudator* con *Duronius* è stata respinta da Wistrand come estremamente debole: egli rileva che Cicerone non dice che *Duronius* aveva effettivamente acquistato la casa, ma piuttosto che *Duronius* aveva approvato che il liberto di Cicerone, *Philotimus*, agisse come acquirente in comune con lui[66].

Certo, ci si chiede perché le bande di Milone avrebbero cercato di saccheggiare la casa se questa fosse stata di fatto posseduta da un buon amico e sostenitore di Milone.

Rispetto al nome della donna bisogna evidenziare: com'è noto, a Roma le donne non avevano un nome proprio, ma venivano semplicemente indicate dando al femminile il nome della loro *gens*: Cornelia (dei *Cornelii*), Lucrezia (dei *Lucretii*), Ottavia (degli *Octavii*), ecc. Se c'erano più sorelle, si distinguevano semplicemente chiamandole *maior*, *minor* o con i numeri: I, II, III, ecc.

Tuttavia, non esistendo nessuna *gens Turia*, molto probabilmente, deve essere stata erroneamente interpretata "Turia" al posto di Curia. La *gens* dei *Curii* era una famiglia plebea, resa illustre dall'eroe Manio Curio Dentato[67].

Perciò l'eroina dovrebbe chiamarsi Curia, ma per tradizione e per evitare confusione si seguita a chiamarla ancora Turia.

---

[64] DELLA CORTE, F., *L'autore della cosidetta Laudatio Turiae*, in Giornale italiano di filologia 3 (1950), 146 ss.
[65] Cic. *Att.* 5.8.2.
[66] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae* (1976), 10n2.
[67] Era soprannominato "*Dentatus*" perché era nato con i denti, come console sconfisse i Sanniti e i Sabini (290 a.C.) e costrinse Pirro alla ritirata (275 a.C.). Val. Max. 4.3.5 lo ricorda come un uomo frugale e incorruttibile.

In conclusione, la maggior parte degli studiosi contemporanei concorda sul fatto che l'uomo che pronunciò l'elogio funebre in onore della moglie e poi ordinò di scolpirla nella pietra, fosse un non meglio precisato aristocratico romano.

Quindi, il monumento non rappresenta più un tributo a un singolo individuo, ma piuttosto un elogio anonimo ad una ricca matrona romana.

È interessante notare che, nonostante il rifiuto unanime della precedente attribuzione, non è stata fornita una sostituzione altrettanto specifica.

Di conseguenza, è stato necessario mantenere il nome precedente, *Laudatio Turiae*, spesso preceduto dall'indicazione "cosiddetta" (*Laudatio quae dicitur Turiae*)[68] nella speranza che la scoperta di un nuovo frammento faccia maggiore luce sulla questione.

[68] STUART, *Epochs of Greek and Roman Biography*, Berkeley, 1928, 216.

CAPITOLO III

LA “LAUDATIO TURIAE” DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

1. Il linguaggio giuridico

È sorprendente constatare che a questo testo nella letteratura romanistica non sia stata dedicata un'adeguata attenzione, poiché la *Laudatio Turiae* è stata principalmente analizzata attraverso dibattiti linguistici, in opere di carattere storiografico o in articoli che si occupano dell'analisi sociologica della posizione della donna nella società romana.

L'aspetto giuridico non è stato seriamente preso in considerazione nemmeno in alcune edizioni critiche di questo monumento epigrafico.

Alcuni autori sottolineano esplicitamente che questa problematica deve essere lasciata agli studiosi di diritto romano[69].

Prima di discutere degli aspetti giuridici più interessanti che emergono dall’elogio, è necessario caratterizzare brevemente il linguaggio della *Laudatio Turiae* in termini prettamente giuridici.

Un'analisi approfondita di questo tema non è purtroppo possibile a causa della mancanza di sufficiente materiale comparativo. La fonte più importante per lo studio del latino nel periodo tardo-repubblicano rimane il raffinato latino di Cicerone, saturo di figure retoriche.

---

[69] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae*, cit., 66: *"This is a problem that I must leave to the specialist in Roman Law."*

Il manierismo ampolloso dell'Arpinate, tuttavia, si rivela poco utile come punto di riferimento per lo studio dello stile rozzo e diretto utilizzato dal laudatore.

In misura minore, possiamo fare affidamento anche sugli scritti dei giuristi romani.

Sebbene siano stati conservati alcuni frammenti di opere giuridiche risalenti al periodo della tarda repubblica e del primo principato, il problema nel loro utilizzo risiede nel fatto che provengono dal Digesto, compilato nel VI secolo d.C. Il loro contenuto potrebbe essere stato modificato dalla commissione nominata dall'imperatore Giustiniano per raccogliere in un'unica opera il patrimonio della giurisprudenza romana[70].

L'interferenza poteva essere sia sostanziale che stilistica.

Certo, negli ultimi anni si è sempre più ipotizzato che la maggior parte dei testi inclusi nei *Digesta* abbia resistito alle manipolazioni dei compilatori giustinianei. Tuttavia, rimane indiscusso il fatto che furono apportate modifiche. L'incertezza, quindi, permane.

Un problema analogo non si pone per le fonti conservate su papiro e tavolette cerate. In particolare, l'imponente raccolta di testi ottenuta dal ritrovamento nel 1959, nei pressi di Pozzuoli (*Puteoli*), di una collezione di tavolette che documentano vari tipi di negozi giuridici, costituisce un materiale estremamente interessante per la ricerca[71].

L'analisi della loro lingua porta a concludere che sono stati scritti sulla base di un uso linguistico locale esattamente come la *Laudatio Turiae*. "Euno e Diogeneto, l'uno schiavo, l'altro liberto di Gaio Nonio Cipero, scrivevano come parlavano in un latino fortemente volgarizzato. Euno diceva non *sumpsi* ma *suppsi*, non *spopondi* ma *spepodi*, e giurava per *Iobe Optimum Maxumu*; mentre

---

[70] KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig, 1890 (rist. Aalen 1975), 2 s., sostiene che se nel Digesto leggiamo qualcosa sotto il nome di Paolo, non possiamo sempre affermare che siano le parole di quel giurista, poiché la commissione di Giustiniano, apportò modifiche ai passi degli scritti dei giuristi per permettere la loro integrazione nelle *Pandectae*. Si tratta sia di omissioni che di aggiunte, chiamate interpolazioni. Inoltre, bisogna considerare che i giovani giuristi copiavano ampiamente dai loro predecessori, non sempre indicando la fonte da cui attingevano.

[71] CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Editione critica dell'archivio puetolano del Sulpicii*, Roma, 1999, 2 voll.

Diogeneto diceva non *iussu* ma *iusu*, non *coram* ma *cora*, non *ubi* ma *ube*. I loro *chirographa* furono scritti il 28 giugno e il 2 luglio del 37 d.C., il 29 agosto del 38 d.C. e il 15 settembre del 39 d.C."[72].

La conclusione di cui sopra, tuttavia, non ci avvicina a una soluzione completa dell'enigma della *Laudatio Turiae*. Infatti, non è ancora chiaro cosa intendesse il laudatore quando scriveva: *qui rem agitabant* (I 15), *te ita patris acta defensuram* (I 20), *quo totum mihi tradidisti* (I 38), *i*[*ud*]*icio apsentis Caesaris Augusti* (II 12), *edicti Caesaris cum g*[*r*]*atulatione restitutionis* (II 16), *orbita*[*i f*]*ilia mihi superstita* (II 53) ecc.

Molto potrebbe essere spiegato da un testo giuridico contemporaneo alla *Laudatio Turiae*. Già alla fine del XIX secolo, Wilhelm Kalb riuscì a trarre conclusioni molto interessanti, esaminando scritti successivi da un punto di vista linguistico.

Lo studioso tedesco osserva che scrittori di prosa come Livio, Quintiliano e Tacito, come si può vedere a prima vista, si sforzano nelle loro produzioni di mostrare la propria arte letteraria. I giuristi del periodo classico scrivono senza questa intenzione e quindi usano la lingua come veniva realmente parlata[73].

Conclusioni simili sono state tratte da altri studiosi poiché si sosteneva che il giurista, che si occupa del lato legale della vita di tutti i giorni, doveva usare il linguaggio di tutti i giorni, se non altro per essere compreso nel miglior modo possibile. Di qui le numerose tracce del latino volgare in Marcello, e ancor più in Scevola[74].

---

[72] WOLF, *Neue Rechtsurkunden aus Pompeji. Tabulae Pompeianae Novae. Lateinisch und Deutsch*, Darmstadt, 2010, 30, su alcune attività legali svolte da schiavi documentate nelle *tabulae*.

[73] KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig, 1890 (rist. Aalen, 1975), 1.

[74] *Ibidem*, secondo cui mentre per alcuni siamo comunque in grado di dimostrare l'influenza dei retori, nel caso degli autori più antichi ciò è possibile solo utilizzando una lente d'ingrandimento. Questo fenomeno è tanto più interessante in quanto i giuristi consapevolmente "abbassavano" il livello dei loro scritti, a differenza degli autori di trattati tecnici o medici, che cercavano di scrivere in un linguaggio letterario, ma non riuscivano a dominare argomenti complessi o mancavano delle necessarie abilità stilistiche.

Sappiamo anche che i giuristi non hanno evitato i colloquialismi nei loro testi[75].

Ad esempio, il linguaggio di Alfeno Varo, un contemporaneo del laudatore, benché ampiamente lodato per la sua raffinatezza ed eleganza, rivela tracce di linguaggio colloquiale e di latino arcaico[76].

Modelli simili si riscontrano anche nel caso della *Laudatio Turiae*. Tra i tipici colloquialismi vanno citati: *excesserim mente* (II 40), *vix redderer mihi* (II 41), *aliquid concipere mente* (II 42). Tra le espressioni tipicamente giuridiche, spicca l'espressione *divertium* (I 27; II 41)[77].

L'espressione *coëmptione facta cum uxore* (I 14) non ha ai nostri occhi carattere strettamente giuridico, anche se il suo significato rimane comprensibile ancora oggi[78]. Mentre l'espressione *rara sunt tam diuturna matrimonia, finita morte* (I 27) riporta alla mente l'espressione di Ulpiano tramandata dal Digesto: *morte mariti finito matrimonio*[79].

Dal modo di esprimersi e dalla (non) conoscenza delle questioni legali (dopotutto, oltre alla padronanza della retorica, la conoscenza del diritto era una caratteristica di ogni nobile), si potrebbe dedurre uno *status* sociale basso dell'autore del discorso.

Tuttavia, questa non è la strada giusta. Il già citato Alfeno, *consul suffectus* nel 39 a.C., proveniva da Cremona e inizialmente era un calzolaio (o forse il figlio di un calzolaio)[80]. Eppure, com'è comprensibile, come giurista non mantenne il linguaggio della bottega[81].

---

[75] Cfr., ad esempio, il celebre *illotis manibus* di Gaio (D. 1.2.1) o il *valide stulta est consultatio tua* di Celso (D. 3.5.9.1).

[76] KALB, *Roms Juristen*, cit., 36.

[77] BÜCHELER, *Zur Kritik der Ciceronischen Briefe* (1847), ora in *Kleine Schriften*, I, Leipzig-Berlin, 1915, 54, ritiene che la formulazione *divortium*, presente nella maggior parte dei testi, appartenesse alla sfera del linguaggio che definisce come *sermo urbanus*, mentre *divertium* era usato dalla gente comune. Cfr. tuttavia WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae*, cit., 36, che osserva come un approccio del genere potrebbe però sottovalutare lo stile e l'istruzione dell'autore dell'iscrizione, peraltro la forma *divertium* compare anche in Columella, raffinato stilista (Colum. 4.27.1: *per divertium veris atque hiemis*).

[78] HUSCHKE, *Zu der Grabrede*, 173.

[79] D. 23.4.2 (Ulp. 19 *ad ed.*).

[80] Nelle Satire di Orazio (Hor, *sat.* 1.3.130 ss.) è conservato un significativo appunto rivolto all'eminente giurista: "sebbene Alfeno abbia abbandonato con destrezza gli strumenti e chiuso la sua bottega, rimase un calzolaio". KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, 2001 (rist.), 29: "non c'è nemmeno una ragione per non credere a questo racconto. Tuttavia, con il

L'autore della *laudatio*, come già detto in precedenza, possedeva "una certa" formazione retorica e aveva una conoscenza più o meno versata nel diritto. Tuttavia, ha mantenuto il suo discorso in una forma piuttosto semplice[82].

Dal punto di vista giuridico, il suo stile sta a quello di, ad esempio, Labeone[83], come un'iscrizione funeraria dedicata alla liberta *Alia Potestas* sta alle convenzioni delle *Tristia* di Ovidio[84].

Questo fatto non deve necessariamente indicare una bassa posizione sociale del laudatore. Al contrario, è possibile che alcuni versi della *Laudatio Turiae* offrano un quadro più completo del latino giuridico utilizzato quotidianamente alla fine della repubblica e all'inizio del principato rispetto ai lunghi trattati di Cicerone, a partire dal *De legibus*[85].

Particolarmente interessante, in questo contesto, è la grande predilezione con cui il laudatore utilizza il verbo *praestare* (I 8; I 35; I 42; II 2a; II 39; II 52; II 67; II 68). Questo termine, come sottolinea Kierdorf, è tipico del latino colloquiale[86].

Intanto, bisogna tenere presente che l'opera in esame non è un trattato di natura giuridica, anche se concetti come *coëmptio* (I 14), *coniugium* (II 51), *dote* (I 46; I 49), *divertium* (I 27; II 41), *emptio* (II 9a), *gens* (I 22; I 24), *heredes* (I 13), *heredita* (I 19), *matrimonium* (I 37; II 36), *supplicium* (I 11), *testamentum* (I 13; I 18; I 23), *tutela* (I 15; I 21) sono usati, dal nostro punto di vista, in modo assolutamente corretto.

---

termine 'calzolaio' si dovrebbe intendere piuttosto un imprenditore appartenente all'ordine equestre che produceva scarpe attraverso il lavoro dei suoi schiavi, piuttosto che un artigiano che maneggia personalmente resina e spago".

[81] KALB, *Roms Juristen*, cit., 35 s.

[82] KIERDORF, *Laudatio Funebris*, cit.,, 44 ss; FLACH, *Die sogenannte Laudatio Turiae*, cit., 26.

[83] KALB, *Roms Juristen*, cit., 43 s.

[84] HORSFALL, *The Culture of Roman Plebs*, London, 2003, 126 ss. Per ulteriori commenti su questa iscrizione, cfr. LATTIMORE, *Themes in Greek and Latin Epitaphs*, Urbana, 1942, 298 s; HORSFALL, *CIL VI 37965 = CLE 1988* (*Epitaph of Allia Potestas*): *A Commentary*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 61 (1985), 251 ss.

[85] Nel suo trattato *De legibus*, Cicerone usò consapevolmente un linguaggio arcaico (ma non arcaico!) in molti dei suoi discorsi per far sembrare più convincenti le sue proposte di istituire un diritto perfetto per una repubblica ideale - vedi SAFAREWICZ, *Język prawnych tekstów Cycerona*, in *Meander*, 35 (1980), 533 ss. È significativo, ma nessuno dei principali studi sulla lingua e la terminologia utilizzate nel diritto romano presta attenzione alla specifica terminologia giuridica presente nella *Laudatio Turiae* – cfr. BIONDI, *La terminologia romana come prima dogmatica giuridica*, in *Studi Arangio Ruiz*, II, Napoli, 1953, 73 ss; CARCATERRA, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano. Contributi*, Bari, 1968; THOMAS, *La langue du droit romain*, in *Archives de philosophie du droit*, 19 (1974), 103 ss.

[86] KIERDORF, *Laudatio Funebris*, cit., 45.

Nelle considerazioni di carattere successorio è stato utilizzato correttamente il verbo *intendere* (I 23)[87].

Vi sono, però, anche termini che non rientrano nel quadro del "sistema" di diritto romano creato nel corso dei secoli.

Così, la gestione dei beni della moglie da parte del marito è descritta come *tutela* (I 37)[88], l'alienazione dei beni del marito da parte della moglie è chiamata *cura* (I 38)[89], la cognata del laudator *emancupata esset Cluvio* (I 16)[90], e la comunione dei beni dei coniugi è chiamata *patrocinium* (I 26)[91].

Il verbo *multare* (I 48), contrariamente a quanto siamo abituati da considerazioni di carattere penalistico, nel discorso significa "sentire una perdita", "sentire una perdita di proprietà" e non ha la minima attinenza con l'idea di multa e/o ammenda come sanzione pecuniaria pagata per un reato commesso[92].

Nel caso della *Laudatio Turiae*, questo è tuttavia un percorso che non porta da nessuna parte. Fino a quando non "emergerà" una fonte che getti nuova luce sull'elogio in esame, si dovrebbe piuttosto accettare umilmente, seguendo la riflessione di Durry, che il *laudator* ha utilizzato il linguaggio del cuore, non quello del diritto[93].

In molti punti, la terminologia utilizzata per descrivere eventi specifici della vita coincide con la visione dei giuristi dell'epoca classica.

In altri casi, invece, non è così, e questo è uno degli aspetti che rendono unica la fonte analizzata.

---

[87] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae*, cit., 35.
[88] Ivi, 598.
[89] Ivi, 114 s.
[90] Il grammatico Festo spiega che il termine *emancipati* può essere inteso in due modi: si riferisce a coloro che escono dalla potestà del padre oppure entrano sotto la potestà di qualcun altro. In entrambi i casi, ciò avviene attraverso la mancipazione (Fest. 77 L). Ulteriori osservazioni in MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden*, cit., 408, nt. 1. HUSCHKE (1866), 171, rileva che questa espressione è insolita, tuttavia, trova conferma nelle fonti giuridiche, poiché la *coemptio* avviene effettivamente attraverso la *mancipatio*, sebbene si tratti di un termine diverso rispetto alla normale emancipazione. Per quanto riguarda *(e)mancipare*, già MOMMSEN osservò che è stato formato sulla base di una consuetudine linguistica ". Sul significato giuridico del verbo *emancipare*, cfr. ivi, 168 s. Un uso estremamente interessante di questo termine si trova, invece, nella poesia dell'epoca. Orazio, volendo sottolineare la dipendenza di Marco Antonio da Cleopatra, lo descrive come "venduto a una donna" (*emancipatus feminae* Hor. *epod.* 9.12). Cfr. anche Little (1982), 286 s.
[91] HEUMANN-SECKEL, *Handlexikon*, cit., 410.
[92] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae*, cit., 40; cfr. HEUMANN-SECKEL, *Handlexikon*, cit., 355.
[93] DURRY, *Éloge funèbre*, cit., lxxv.

2. Osservazioni giuridiche nel testo

Sebbene la *Laudatio Turiae* non rappresenti una fonte giuridica (*fons iuris essendi*), ma abbia solo carattere conoscitivo (*fons iuris cognoscendi*), questo testo contiene comunque una moltitudine di informazioni sulla storia giuridica romana.

In esso si trovano utili dati sulla celebrazione e lo scioglimento del matrimonio, sui poteri dei tutori, sulle modalità di disposizione dei beni del defunto, sull'ordine di successione, così come sul regime giuridico dei beni familiari.

Tuttavia, un lavoro monografico completo sulla problematica giuridica della *Laudatio Turiae* deve ancora essere scritto.

Come già accennato, a causa della perdita della parte iniziale dell'iscrizione, rimangono sconosciuti il vero nome della donna a cui è dedicato questo elogio funebre e quello di suo marito, autore della *laudatio*[94].

Tuttavia, ai fini di questo elaborato, la questione dell'identità delle persone coinvolte è secondaria, poiché dal testo si può senza dubbio concludere che il monumento fu eretto in un periodo in cui il potere di Augusto si era ormai completamente consolidato, ovvero negli ultimi anni dell'era repubblicana[95].

La datazione di questo monumento è molto più rilevante per l'analisi delle questioni giuridiche rispetto all'identità dei protagonisti, poiché sono proprio le circostanze sociali di un'epoca a influenzare le situazioni giuridiche in cui si trovano gli individui.

---

[94] GORDON, *Who's Who in the Laudatio Turiae*, in Epigraphica, 39 (1977), 7 ss.

[95] Il testo è probabilmente stato scritto tra l'8 e il 2 a.C., poiché risulta chiaro dal contenuto che il *laudator* e la *laudata* non erano ancora sposati nel 49 a.C., ma che erano certamente uniti in matrimonio all'inizio del 43 a.C. e avevano vissuto insieme per quarant'anni (I, 28), cfr. DURRY-LANCEL, *Éloge funèbre*, cit., 54.

Attraverso la comprensione del contesto storico, queste situazioni possono essere analizzate in modo più chiaro e preciso.

Questo monumento epigrafico testimonia un periodo segnato da sanguinose guerre civili, proscrizioni, violente transizioni di potere, durante le quali non solo i nemici politici, ma anche coloro che si distinguevano per la loro ricchezza furono vittime di persecuzioni.

3. Le iscrizioni come fonte del diritto romano: il collegamento tra le epigrafi funerarie e i testamenti

"Le fonti epigrafiche costituiscono una base documentale fondamentale per la comprensione della pratica giuridica romana. Tra i vari materiali sono stati creati alcuni testi di grande importanza: secondo Pomponio, le XII tavole dovremmo immaginarle come incise o dipinte su legno di quercia [...]; nel foro era esposto l'editto pretorio, su legno biancato (*album*), scritto con lettere di colore nero e rosso; nei luoghi pubblici venivano esposti gli editti dei governatori delle province, in modo che potessero essere letti comodamente, come afferma la *lex Irnitana*.

Anche il contenuto delle deliberazioni del senato, dei trattati, delle disposizioni dei collegi e delle sodalità veniva esposto in pubblico; e nell'epoca repubblicana, su tavole imbiancate (*tabulae dealbatae*) venivano riportati i progetti di legge redatti dai funzionari romani"[96].

La *Laudatio Turiae* aveva uno scopo e un carattere leggermente diversi da quelli sopra menzionati, sebbene l'intenzione del suo autore fosse certamente quella di far conoscere il contenuto del discorso al maggior numero di persone possibile.

Inoltre, le questioni giuridiche sono state trattate quasi incidentalmente, nel corso di una riflessione sul tema principale, che era ovviamente rendere omaggio a una donna straordinaria. Eppure, secondo l'opinione di Th. Mommsen, il discorso "può essere incluso tra i più importanti documenti del diritto romano antico"[97]. Il suo contenuto è stato inserito, in tutte le principali raccolte di fonti per gli studi sul diritto romano, che costituiscono uno strumento di lavoro per i romanisti.

---

[96] LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Ediz. Adriatica, Bari 2006, 20 s.

[97] MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in] *Gesammelte Schriften*, Vol. I, Berlin 1905, 408.

La civiltà greco-romana è stata definita dall'insigne maestro dell'epigrafia Louis Robert come una «civiltà dell'epigrafia» (*une civilisation de l'épigraphie*)[98].

A Roma già prima del periodo repubblicano venivano prodotti diversi tipi di iscrizioni, tuttavia, è durante il principato di Augusto che si assiste ad un aumento significativo della varietà e della quantità di questi monumenti[99].

Da un punto di vista tecnico, è rilevante considerare che, dalla metà del I secolo a.C., sotto Cesare, un marmo bianco di alta qualità, adatto alla decorazione e all'incisione di lettere, veniva importato in grandi quantità a Roma dal porto di Luna, situato a nord di Pisa, nella regione delle Alpi Apuane. Inoltre, la politica urbanistica di Augusto, che proseguiva quella di Cesare, aveva come obiettivo la decorazione degli edifici di Roma con il marmo[100].

Ciò portò a uno sviluppo e a un monopolio delle cave di marmo al di fuori dell'Italia, con un conseguente aumento senza precedenti della fornitura di questo materiale.

Tuttavia, le ragioni interne dell'aumento della produzione di iscrizioni sono una questione complessa in cui si intrecciano cause politiche, sociali, economiche e culturali.

Plinio il Vecchio ci informa che la diffusione *toto orbe terrarum* della tradizione greca di erigere statue — che definisce *humanissima ambitio* — aveva raggiunto un'intensità tale che i fori delle città si riempirono di statue e iscrizioni, destinate a lasciare una memoria eterna degli onori conseguiti dagli individui in esse rappresentati.[101]

---

[98] ROBERT (1961), *Épigraphie*, 453 ss, Paris.

[99] ALFÖLDY (1992), Studi sull'epigrafia augustea e tiberiana di Roma, Roma.

[100] Suet. *Aug*. 28.: … *Urbem neque pro maiestate imperii ornatam et inundationibus incendiisque obnoxiam excoluit adeo, ut iure sit gloriatus marmoream se relinquere, quam latericiam accepisset. Tutam vero, quantum provideri humana ratione potuit, etiam in posterum praestitit.*

[101] Cfr. Plinius Maior, *Naturalis Historia,* XXXIV. 9.17. Dell'intensità di questa pratica ne è testimonianza il fatto che già nel 158 a.C. i censori fecero rimuovere dal foro le statue di quei magistrati che non fossero state collocate previa autorizzazione del senato o del popolo (Plin. NH XXXIV. 30), una misura che aveva precedenti: nel 179 a.C. M. Emilio Lepido sgomberò il foro dalle statue e dalle insegne militari (Liv. XL. 51. 3).

Tuttavia, egli non si limita a questo aspetto, ma evidenzia anche il ruolo delle iscrizioni sulle basi delle statue, che contribuivano a diffondere la memoria e la lode degli individui attraverso le epigrafi incise su lastre di bronzo.

Il fatto che questi monumenti e le relative iscrizioni si estendessero dagli spazi pubblici alle residenze private suggerisce che questa tendenza fosse largamente diffusa ai suoi tempi.

Al di là delle fonti letterarie contemporanee, MacMullen ha osservato due fenomeni rilevanti: il rapido declino, nel III secolo, della quantità di epitaffi in lingua latina, la cui produzione era invece costantemente aumentata tra il I e il II secolo d.C.; e il fatto che le stele funerarie ritrovate nelle province occidentali dell'Impero Romano, così come in Nord Africa, non presentano caratteristiche regionali specifiche, ma imitano i modelli romani.

Egli ha definito questa tendenza come "abitudine epigrafica" (*epigraphic habit*)[102].

Nel suo studio sulle cause dell'aumento della produzione epigrafica tra il I e il II secolo d.C., emergono come temi principali la correlazione con la cittadinanza romana[103] e il desiderio, in un contesto sociale in rapido mutamento a causa dell'espansione di Roma, di affermare la propria identità locale ed etnica.

---

[102] 45) MACMULLEN, (1982). "The Epigraphic Habit in the Roman Empire." *American Journal of Philology* 103, 233 ss. MacMullen interpreta in particolare questo fenomeno come una prova della romanizzazione delle province occidentali dell'Impero.

[103] MEYER, (1990). "Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs." Journal of Roman Studies, vol.80, *JSTOR*, 74 ss. Meyer, identifica una correlazione tra le iscrizioni funerarie e la cittadinanza romana. Secondo l'autore, le stele funerarie implicavano uno status privilegiato legato alla cittadinanza romana e il dovere degli eredi di erigere una tomba per il defunto contribuiva alla loro diffusione. Per quanto riguarda la drastica riduzione delle epigrafi funerarie nel III secolo d.C., Meyer spiega il fenomeno con la *Constitutio Antoniniana* dell'imperatore Caracalla (212 d.C.), che concesse la cittadinanza romana a tutti i liberi dell'Impero, privando tale status del suo valore distintivo e riducendo così l'incentivo alla realizzazione di stele funerarie.

Oltre alle stele funerarie, si diffusero in grande quantità anche le iscrizioni pubbliche[104], le epigrafi relative alla costruzione di edifici, le pietre miliari[105], le pietre di confine (*termini*), nonché iscrizioni a carattere religioso (*tituli sacri*) come dediche a templi, altari votivi e iscrizioni di ringraziamento (*ex voto*). Inoltre, tra i documenti epigrafici di carattere pubblico (*instrumenta publica*), si annoverano tavole di promulgazione delle leggi[106], attestati di servizio militare, tavole di ospitalità (*tabulae hospitales*), elenchi dei consoli (*fasti consulares*) e dei generali trionfatori (*fasti triumphales*).

Tuttavia, tra queste varie iscrizioni, quelle che occupano una posizione predominante sono le stele funerarie, che costituiscono i 3/4 delle iscrizioni romane esistenti.

Sebbene emergano differenze sottili se si considerano le caratteristiche regionali, i materiali, le dimensioni e gli aspetti contenutistici, la forma più basilare delle lapidi funerarie è molto semplice, con il nome del defunto, il nome del produttore della lapide, le dimensioni della tomba e la denominazione delle persone che possono utilizzare la stessa tomba.

Nei testi più estesi si inseriscono dettagli come la data di morte, l'età, la professione del defunto, e talvolta vengono aggiunti elementi come il divieto di danneggiare la tomba o messaggi rivolti ai lettori dell'epigrafe.

---

[104] Per quanto riguarda le iscrizioni pubbliche, prima della tarda Repubblica, lo status della persona a cui era dedicata l'iscrizione pubblica era solitamente quello di *senatore*, e l'iscrizione riportava solo il nome della persona e la carica ricoperta al momento dell'erezione del monumento (o la carica più importante). Tuttavia, a partire dal Principato di Augusto, divenne comune indicare l'intero *cursus honorum*. Alla fine delle iscrizioni pubbliche, veniva spesso incisa la seguente formula standard: «*L(oco). d(ato). d(ecreto). d(ecurionum)*». (Il luogo è stato concesso per decreto dei decurioni).

[105] Le pietre miliari originariamente riportavano le distanze tra i luoghi lungo le strade, ma gradualmente cominciarono a includere anche il nome del magistrato responsabile della costruzione della strada o, in seguito, di chi ne aveva curato la costruzione. Questi cippi furono eretti in gran numero tra il III secolo a.C. e il 120 a.C., specialmente in Italia.

Dopo un periodo di relativa inattività, Augusto ne riprese l'uso intorno al 20 a.C., sfruttandoli frequentemente come strumento di propaganda imperiale.

[106] Per quanto riguarda le iscrizioni relative a documenti pubblici e testi legislativi, a Roma si preferiva incidere tali contenuti su tavole di bronzo piuttosto che su pietra. Tra le iscrizioni relative ai documenti ufficiali, si ritiene che, per quanto riguarda le leggi, a Roma si preferisse inciderne il contenuto su tavole di bronzo piuttosto che su pietra. Plinio il Vecchio in Plin. *N.H.* 34. 21. 99, testimonia questa consuetudine: *Aera extersa robiginem celerius trahunt quam neglecta, nisi oleo perunguantur. servari ea optime in liquida pice tradunt. usus aeris ad perpetuitatem monimentorum iam pridem tralatus est tabulis aereis, in quibus publicae constitutiones inciduntur*.

Un aspetto particolarmente significativo, rispetto al periodo repubblicano, è il fatto che nell'età augustea non solo le classi dominanti, ma tutte le classi sociali iniziarono a erigere stele funerarie.

La collocazione delle stele variò a seconda delle epoche. Inizialmente erano deposte sottoterra insieme al corpo del defunto, ma a partire dal II secolo a.C. vennero erette in superficie e, alla fine dell'età repubblicana, venne realizzata una vera e propria via delle tombe al di fuori delle mura di Roma.

La tendenza alla costruzione di monumenti funerari imponenti emerse proprio nell'epoca augustea, accompagnata necessariamente da un aumento di epigrafi funerarie.

Su queste tombe monumentali il nome del defunto era inciso sulla parete esterna, mentre all'interno erano presenti diverse epigrafi con i nomi dei membri della famiglia (*familia*).

Fino alla seconda metà del II secolo d.C., quando si diffuse la tendenza a evitare l'ostentazione pubblica favorendo la costruzione di *hypogea* e *catacombe*, le stele funerarie furono erette lungo le strade delle mura cittadine.

Il fatto che fossero posizionate presso strade pubbliche e in prossimità delle porte urbiche di Roma, attraversate quotidianamente da un gran numero di persone, dimostra il loro carattere pubblico e la funzione di comunicazione rivolta alla collettività.

Ciò che più di tutto evidenzia la funzione pubblica delle stele funerarie è la menzione del nome degli eredi o dei beneficiari dell'eredità.

Benché sia stata avanzata la teoria secondo cui, basandosi sul fatto che oltre l'80% delle stele ritrovate nell'Europa occidentale furono commissionate da membri del nucleo familiare ristretto, il legame tra il committente della stele e l'erede non debba essere dato per scontato (a causa della difficoltà per i figli, sottoposti alla *potestas* del *pater familias*, di ereditare dai genitori), resta innegabile l'importanza delle iscrizioni funerarie e dei monumenti sepolcrali connesse ai testamenti[107].

---

[107] Definizione di *monumentum*: Dig. 11.7.2.6 Ulp. 25 *ad ed.*: un monumento funerario è qualcosa che viene eretto con lo scopo di preservare la memoria del defunto. Varr., *Ling.*, 6.49: *Ab eo cetera quae scripta ac facta memoriae causa monimenta dicta.*

Nonostante il testamento fosse un elemento centrale nella società romana, fino ad oggi non è stato rinvenuto alcun testamento originale dell'epoca classica in condizioni integre.

I documenti papiracei pervenutici provengono quasi esclusivamente dall'Egitto e sono redatti in greco, in conformità alle usanze locali.

Dopo la *Constitutio Antoniniana* dell'imperatore Antonino Caracalla, che nel 212 d.C. concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, il successore Alessandro Severo permise che i testamenti fossero redatti in greco e non più obbligatoriamente in latino. Questa disposizione segnò una differenza rispetto alla tradizione romana, che attribuiva grande importanza alla forma giuridica del testamento.

Tuttavia, esiste un numero considerevole di stele funerarie che attestano l'esistenza dei testamenti, per lo più con la formula standard "in base a testamento" (*ex testamento*).

La connessione tra l'edificazione di monumenti funebri e la posizione degli eredi testamentari è chiaramente espressa nel Digesto[108], dove un *pater familias* designa due eredi nel suo testamento e ordina loro di costruire un monumento funebre entro un determinato periodo.

Inoltre, aggiunge che, se uno di loro non avesse adempiuto all'obbligo, entrambi sarebbero stati esclusi dall'eredità. Il passo dimostra come la costruzione di un monumento funebre fosse strettamente legata alla conferma dello status di erede.

Inoltre, gli eredi spesso incidevano sulle epigrafi la prova che il monumento funebre era stato costruito sotto la loro supervisione, in conformità con le volontà del defunto.

Attraverso le iscrizioni tombali e i monumenti commemorativi, l'adempimento degli obblighi testamentari veniva ufficialmente riconosciuto, confermando pubblicamente il ruolo dell'erede.

[108] D. 28.5.45 (44) (Alfen. *5 dig*.)

D'altra parte, sebbene non tutti i testamenti fossero incisi su stele funerarie, il testamento stesso aveva una natura pubblica fin dalle sue origini ed era destinato a essere reso noto al popolo.

Nella Roma arcaica, i cittadini romani potevano esprimere le loro volontà testamentarie durante il *comitia calata*, un'assemblea curiata convocata due volte l'anno. In tali occasioni, oltre alla proclamazione dei giorni festivi, commemorativi e lavorativi dell'anno in corso, si svolgevano cerimonie come l'*adrogatio*, il *transitio ad plebem* e la *detestatio sacrorum*, tutte sotto la supervisione del collegio sacerdotale.

Secondo le *Institutiones* di Gaio, il testamento poteva essere redatto attraverso tre modalità, ma il procedimento del testamento redatto davanti all'assemblea curiata (*comitia calata*) convocata dal sommo sacerdote e quello fatto sul campo di battaglia (*in procinctu*) furono gradualmente abbandonati, e al tempo di Gaio, erano ormai scomparsi.

Al loro posto si sviluppò il testamento mediante il bronzo e la bilancia (*testamentum per aer et libram*). Questo tipo di testamento era pensato per chi non poteva redigerne uno nell'assemblea curiata convocata dal sommo sacerdote né in assetto militare.

In caso di morte improvvisa, il testatore trasferiva la propria eredità (*familia*) a un amico mediante un atto formale di *mancipatio*, chiedendogli di consegnarla, dopo la sua morte, alla persona da lui designata.

Questa ultima forma, a sua volta si trasformò in una modalità in cui si redigeva un testamento scritto (*tabula testamenti*) e si pronunciava la volontà finale (*nuncupatio*). Alla fine, è quest'ultimo ad assumere un ruolo decisivo come testamento ufficiale.

Il testamento è sempre stato un argomento di interesse pubblico e lo si evince da alcune testimonianze di Cicerone o di Plinio il Giovane che fanno frequenti riferimenti ai testamenti di conoscenti e personaggi illustri.

Questo dimostra che nella società romana era comune conoscere, discutere e valutare i contenuti dei testamenti altrui, anche se non si era direttamente coinvolti nella successione.

La valutazione di un testamento poteva essere fatta da chiunque, ma esistono anche casi in cui gli stessi eredi o legatari hanno espresso un proprio giudizio.

Un esempio è l'epigrafe in onore di *Murdia*[109], considerato una delle iscrizioni funebri dedicate alle donne nell'epoca augustea, insieme all'elogio di Turia.

Sebbene l'epigrafe, di circa 30 righe, non riporti il testo del testamento, permette di conoscerne parte del contenuto.

L'autore dell'epitaffio, figlio della defunta e del suo primo marito, ringrazia la madre per avergli lasciato in eredità, oltre alla sua quota legittima, anche un lascito speciale (*praelegatum*), elogiandone la giustizia.

Egli sottolinea inoltre come, prima della morte della madre, il suo primo marito avesse affidato a lei l'amministrazione del patrimonio destinato al figlio, e come, con il suo testamento, ella avesse equamente distribuito i beni tra gli eredi.

È importante notare che, in epoca augustea, il trasferimento dell'eredità tra madre e figli non era affatto scontato.

Come riferito da Gaio in *Institutiones* 3.3, pref., le XII Tavole, utilizzando leggi severe, davano priorità ai discendenti di linea maschile ed escludevano quelli legati attraverso la linea femminile.

Tuttavia, tranne nei casi in cui il pretore concedeva la *bonorum possessio unde cognati* a causa del legame di parentela per la successione, tra la madre e i suoi figli non esisteva alcun diritto reciproco di eredità (*ultro citroque*).

L'elogio dedica più di due terzi del suo contenuto a discutere dell'imparzialità di Murdia nella divisione del patrimonio e della sua capacità amministrativa. Solo nell'ultima parte vengono esaltate virtù femminili tradizionali, come temperanza, modestia, obbedienza e abilità nel filare.

L'epigrafe non si limita quindi a lodare le sue qualità morali, ma sottolinea anche il suo ruolo nella gestione del patrimonio e la sua equità nella distribuzione dei beni.

---

[109] *CIL VI 10230 = ILS 8394 = ILLRP 839 = FIRA² III 70.*

Dall'epigrafe elogiativa di Murdia si ricava che durante il principato di Augusto, se una donna sposata lasciava in eredità o legava i suoi beni a una persona che non apparteneva alla sua *gens*, l'erede o il legatario erigeva una stele funeraria per rendere pubblicamente nota la legittimità giuridica della propria eredità o legato, lodando al contempo le virtù della defunta.

Alla luce di quanto esposto sopra, le iscrizioni funerarie legate ai testamenti sembrano presentare almeno tre funzioni specifiche: 1) servire a pubblicare il contenuto del testamento in conformità alla volontà del defunto, 2) dichiarare pubblicamente che l'erede o il legatario stava eseguendo la volontà testamentaria del defunto (*ex testamento*), 3) essere utilizzate dall'erede o dal legatario per legittimare pubblicamente il proprio diritto ai beni ereditati in base al testamento del defunto.

4. (segue) la singolarità dell'elogio funebre di Turia

Di norma, sulle epigrafi funerarie dedicate alle donne si indicano il nome della defunta e quello del padre nel caso di donne libere non sposate (*ingenuae*). Nel caso invece di donne sposate, oltre al nome della defunta e del padre, si aggiunge anche il nome del marito.

Dal primo caso si può comprendere lo status della donna come appartenente alla famiglia (*filia familiae*), mentre dal secondo caso si attesta l'esistenza di un legittimo vincolo matrimoniale (*uxor legitima*). In aggiunta, quando vengono menzionate le virtù femminili, si aggiungono anche quelle legate alla sfera domestica (*domestica bona*).

Nelle epigrafi funerarie dedicate alle donne appaiono frequentemente riferimenti all'aspetto fisico, alla pudicizia, e alle virtù legate alla sfera domestica. Questo stesso tratto si osserva anche nell'epigrafe dell'Elogio di Turia[110].

La storica e studiosa olandese Hemelrijk osserva che, nella *Laudatio Turiae*, vengono enfatizzate più le virtù personali, come il coraggio e la determinazione, piuttosto che quelle domestiche. Si tratta di qualità che non sono esclusivamente femminili, ma che appartengono tradizionalmente alla sfera delle virtù maschili[111].

Il fatto che le azioni personali compiute dalla defunta donna vengano messe in primo piano in un'epigrafe funeraria rappresenta un contrasto significativo rispetto al contenuto di altri testi commemorativi dedicati a donne.

---

[110] Nella Colonna I, righe (30)-(32), il laudator enumera le virtù domestiche (*domestica bona*) dimostrate dalla defunta: la pudicizia (*pudicitia*), la docilità (*obsequium*), l'affabilità (*comitas*), la gentilezza (*facilitas*), la lavorazione della lana (*lanificium*), il culto degli antenati privo di superstizione (*studium religionis sine superstitione*), l'aspetto sobrio (*ornatus non conspiciendus*), la cura modesta dell'aspetto (*cultus modicus*), la pietà familiare (*familiae pietas*).

[111] HEMELRIJK (2004). *Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae*. Classical Quarterly 54, 185.

Secondo Cicerone, il primo elogio funebre dedicato a una donna fu quello che Q. Lutatius Catulus pronunciò in onore della madre Popillia[112]. Si conoscono l'elogio funebre pronunciato nel 67 a.C. per Iulia, nonna materna di Cesare, quello per Iulia, figlia di Cesare e moglie di Pompeo, morta di parto[113], quello pronunciato nel 51 a.C. per Iulia, sorella di Cesare, e altre testimonianze relative a elogi funebri dedicati a donne di rango senatorio.

Il discorso funebre romano (*laudatio funebris*) si componeva generalmente di due parti: una riguardante il defunto stesso e l'altra riguardante i suoi antenati[114].

Secondo Polibio, chi pronunciava il discorso elogiava prima le imprese del defunto, e poi passava a celebrare, uno dopo l'altro, gli antenati a partire dai più remoti[115].

Anche Quintiliano segnala, pur con qualche variazione nell'ordine, che un elogio funebre conteneva sempre due elementi fondamentali: la lode del defunto e quella dei suoi antenati[116].

L'elogio funebre era inoltre parte della cerimonia pubblica della processione funebre, pronunciato in mezzo alla folla radunata nel Foro[117].

---

[112] Cic. *de Orat*. II.11.44. ... *inquit Catulus; "an laudationes? Id enim video poni genus tertium." "Ita," inquit Antonius "et in eo quidem genere scio et me et omnis, qui adfuerunt, delectatos esse vehementer, cum a te est Popilia, mater vestra, laudata, cui primum mulieri hunc honorem in nostra civitate tributum puto.*

[113] Dio Cassius, XXXIX, 64.1.: … ἐπειδὴ τάχιστα τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐπαίνων ἔτυχε, καὶ ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ ἔθαψαν.

[114] CRAWFORD, (1941). *Laudatio Funebris* in *The Classical Journal* 37, 23.

[115] Polibio, VI, 54.1.: …θέαμα τούτου φανείη; πλὴν ὅ γε λέγων ὑπὲρ τοῦ θάπτεσθαι μέλλοντος, ἐπὰν διέλθῃ τὸν περὶ τούτου λόγον, ἄρχεται τῶν ἄλλων ἀπὸ τοῦ προγενεστάτου τῶν παρόντων, καὶ λέγει τὰς ἐπιτυχίας ἑκάστου καὶ….

[116] Quint. *Inst,* III 7.10.: X. *Magis est uaria laus hominum. Nam primum diuiditur in tempora, quodque ante eos fuit quoque ipsi uixerunt, in iis autem qui fato sunt functi etiam quod est insecutum. Ante hominem patria ac parentes maioresque erunt, quorum duplex tractatus est: aut enim respondisse nobilitati pulchrum erit aut humilius genus inlustrasse factis.*

[117] Polibio, VI.53.2. … σπανίως δὲ κατακεκλιμένος. πέριξ δὲ παντὸς τοῦ δήμου στάντος, ἀναβὰς ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους, ἂν μὲν υἱὸς ἐν ἡλικίᾳ καταλείπηται καὶ τύχῃ παρών, οὗτος, εἰ δὲ μή, τῶν ἄλλων εἴ τις ἀπὸ γένους ὑπάρχει, λέγει περὶ τοῦ τετελευτηκότος τὰς ἀρετὰς καὶ,… VOLLMER (1892*). Laudationum funebrium romanorum historia et reliquarum editio*. *Fleckeisens Jahrbuch für class. Phil. Suppl*. 18. 452-453. Tuttavia, Vollmer ipotizza che, sebbene inizialmente il destinatario dell'elogio funebre fosse limitato ai membri dell'aristocrazia coinvolti in cerimonie pubbliche, col tempo questa pratica si sarebbe estesa anche ad altri soggetti. A sostegno di questa ipotesi, egli cita Plutarco, nella parte dedicata ad *Emilio Paolo*, dove si narra il caso in cui Emilio volle pronunciare un elogio per il figlio morto pur senza che questi avesse ricoperto alcuna carica pubblica (Plut. *Aem. Paul.* 36.2), e Dionigi di Alicarnasso, che menziona i figli di Appio (Dion. *Halic. A.R. IX.54*), dimostrando che l'essere stato magistrato non fosse una condizione necessaria per ricevere un elogio funebre. Tuttavia, non vi sono attestazioni che un plebeo abbia mai ricevuto un elogio dal podio (*rostra*).

La natura pubblica dell'evento si comprende anche dallo status sociale di chi leggeva il discorso: se il defunto aveva un figlio adulto, era lui a pronunciarlo; in caso contrario, se ne occupava un parente[118].

Quando il defunto era legato alla famiglia imperiale, veniva specificamente incaricato un membro della stessa.

Nel caso di funerali di Stato, l'orazione era pronunciata secondo decisione del Senato[119]; se il defunto era un imperatore, lo pronunciava il successore designato[120]; se era un console, lo pronunciava il collega in carica[121].

Se tra i parenti del defunto c'era un magistrato, spettava a lui leggere l'elogio, secondo la consuetudine[122].

In altre parole, attraverso l'elogio funebre (*laudatio funebris*), la relazione tra il defunto e i suoi antenati menzionati, nonché il legame con i discendenti che stanno leggendo l'orazione, viene pubblicamente impressa nella memoria collettiva nel Foro Romano, e attraverso, il riconoscimento del popolo, si legittima la continuità della *gens*.

Tuttavia, ciò che caratterizza gli elogi funebri per donne aristocratiche è la quasi totale assenza di lodi relative alle capacità individuali della defunta[123].

---

[118] Polibio, VI.53.2.

[119] Quint. *Inst*. III.7.2.: *…Nam et funebres laudationes pendent frequenter ex aliquo publico officio atque ex senatus consulto magistratibus saepe mandantur,…*

[120] Cassius Dio 57.11.7.: τοῖς τε ἑταίροις ὡς καὶ ἐν ἰδιωτείᾳ συνῆν· καὶ γὰρ δικαζομένοις σφίσι συνηγωνίζετο καὶ θύουσι συνεώρταζε, νοσοῦντάς τε ἐπεσκέπτετο μηδεμίαν φρουρὰν ἐπεσαγόμενος, καὶ ἐφ' ἑνί γέ τινι αὐτῶν τελευτήσαντι τὸν ἐπιτάφιον αὐτὸς εἶπε.

[121] Cfr. Plut. *Publicola*. IX, 6-7. Il passo cita il rito celebrato da Valerio per il collega console. L'elogio funebre per il defunto, piacque talmente all'animo romano che, da allora in poi, ogni volta che moriva un uomo virtuoso e illustre, si cominciò a dedicargli un elogio pronunciato dal più eminente tra i presenti. Liv. (I.1) II.7.8.: Valerio Publicola, lodò il suo collega Bruto, primo console, benché non fosse un suo parente agnatizio. Liv. II.47.: Fabio Vibullino, console, lodò il collega C. Manlio Cincinnato, ucciso nella battaglia contro i Veienti (274/480 a.C).

[122] Il fatto che Cesare abbia tenuto un elogio funebre per Julia nel 67 a.C. si spiega con il fatto che in quel momento ricopriva la carica di questore. (Svet. *Iul.* VI, 1.6.: *Quaestor Iuliam amitam uxoremque Corneliam defunctas laudauit e more pro rostris.*).

[123] PEPE (2018). *Fragments of Epideictic Oratory: The Exemplary Case of the* Laudatio Funebris *for Women*, in AA. VV., *Reading Republican Oratory. Reconstructions, Contexts, Receptions*, ed. C. GRAY, A. BALBO, R. M.A. MARSHALL, C. E.W. STELL. Oxford. 290. Pepe sottolinea questo aspetto come un elemento che colloca gli elogi funebri dedicati a donne aristocratiche all'interno delle caratteristiche proprie del genere epidittico, ovvero l'oratoria cerimoniale finalizzata alla lode o al biasimo.

Ciò si può spiegare, da un lato, con l'esclusione delle donne dagli incarichi pubblici[124] e, dall'altro, con la funzione primaria di questi elogi: non tanto commemorare la defunta quanto esaltare la grandezza della famiglia[125].

Al contrario, la *Laudatio Turiae* si distingue per la totale assenza di lodi rivolte agli antenati o alla *gens* della defunta[126].

Come già accennato, la narrazione si concentra invece in modo dettagliato sulle capacità e sulle imprese personali della donna.

Partendo da questo dato, alcuni studiosi hanno cercato di interpretare l'Elogio di Turia non tanto come una *laudatio funebris* in senso stretto, quanto come un vero e proprio *encomium*, cioè un testo elogiativo che celebra le virtù e le gesta della defunta.

Tale interpretazione si basa sulla struttura tripartita dell'encomio classico: elementi esterni (*res externae*), imprese (*res gestae*) e virtù (*virtutes*), con particolare attenzione alle imprese.

---

[124] Digesto.50.17.2. Ulp. *ad Sabinum*. pr. Dal passo si evince chiaramente che le donne sono escluse da tutti gli incarichi civili e pubblici**,** non possono essere giudici, né esercitare cariche pubbliche, né avanzare richieste in tribunale, né intervenire per altri, né fungere da procuratrici.

[125] Tuttavia, secondo Livio e Plutarco, nel 395 a.C., quando Camillo, durante la guerra contro i Veienti, si trovò senza bottino da consacrare al tempio di Apollo, le matrone offrirono il loro oro per adempiere al suo voto. Come riconoscimento, a queste donne fu tributato per la prima volta un elogio funebre, pratica che prima di allora non era mai stata riservata alle donne. (Cfr. Liv. V. 50.7: *iam ante in eo religio civitatis apparuerat quod cum in publico deesset aurum, ex quo summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis conlatum acceperant ut sacro auro abstineretur. matronis gratiae actae honosque additus ut earum sicut virorum post mortem sollemnis laudatio esset*. Plut. *Camillus* 8.3: χρυσίου δ᾽ ἦν σπάνις ἐν τῇ πόλει καὶ τῶν ἀρχόντων ὅθεν ἂν πορισθείη σκοπούντων, αἱ γυναῖκες αὐταὶ καθ᾽ αὑτὰς βουλευσάμεναι τὸν ὄντα χρυσοῦν ἑκάστη περὶ τὸ σῶμα κόσμον ἐπέδωκαν εἰς τὸ ἀνάθημα. In questo caso, è plausibile che l'encomio si sia concentrato sulle imprese delle defunte piuttosto che sull'esaltazione della loro famiglia.

[126] Alcuni studiosi ipotizzano che nei frammenti perduti dell'epigrafe della *Laudatio Turiae* vi fossero menzioni di elogi agli antenati e alla gens. Cfr. OSGOOD (2014), *Turia: A Roman Woman's Civil War*, 11. Inoltre, RAMAGE (1994) *The So-called Laudatio Turiae as Panegyric*. *Athenaeum* 82, 350 suggerisce che la frase della Col. I (3) *orbata es* (avevi perduto entrambi i genitori) possa riferirsi a un possibile richiamo al contesto familiare della defunta. Tuttavia, l'assenza totale di altri elementi testuali che supportino questa ipotesi ne indebolisce la plausibilità. Cfr. COSTA (1915), *Ancora sulla laudatio Turiae* (tav. I), *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma* 43, 37 ss., HORSFALL (1983), *Some Problems in the Laudatio Turiae*, *Bulletin of the Institute of Classical Studies* 30, 91.

A questo proposito, Ramage pone l'accento sulla frase *tuis actis* (le tue imprese) che appare nella Col. II, 59 dell'Elogio di Turia, per sottolineare come le virtù uniche della defunta — durante la guerra civile difese la casa dall'assalto dei rivoltosi[127] oppure davanti a tutti reclamò e ottenne la restituzione dei diritti del marito[128] — vadano interpretate come imprese pubbliche, distinte dai doveri domestici, e quindi degne di essere considerate vere *res gestae*[129].

Tuttavia, come osservato da Kierdorf, anche ammettendo che le azioni della defunta vadano oltre la sfera domestica, esse rimangono comunque circoscritte alla sfera familiare: ad esempio, l'aiuto prestato al marito o il sostegno economico offerto per le nozze delle parenti[130].

Si tratta quindi di azioni orientate non al bene pubblico, ma chiaramente limitate agli interessi della famiglia e della parentela, anche se avvenuti in un contesto storico turbolento.

In altre parole, le azioni di Turia, non possano essere considerate vere e proprie *res gestae* tali da generare onori pubblici come accade nei tradizionali elogi maschili. Non si tratta infatti di vittorie militari, soppressione di rivolte o successi in cause legali d'interesse pubblico [131].

D'altra parte, nel caso della *Laudatio*, è particolarmente degno di nota il fatto che la vita coniugale tra la defunta e il marito dedicante, così come gli eventi familiari di natura privata, vengano descritti con grande dettaglio.

Un altro elemento significativo è che questa iscrizione non è scritta in terza persona, ma in seconda persona (Du-Stil)[132]. Questo dettaglio suggerisce che, qualora fosse stata recitata, non sarebbe avvenuto sulla tribuna del Foro (*rostra*), ma presso il sepolcro o il luogo di cremazione, alla presenza di familiari e amici

---

[127] Col. II (9a)-(11a).
[128] Col. II (12)-(21).
[129] RAMAGE (1994), *The So-called Laudatio Turiae as Panegyric*. *Athenaeum* 82, 342 ss, CUTOLO (1983-1984), *Sugli aspetti letterari, poetici e culturali della cosiddetta Laudatio Turiae*, Annali della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli 26, 60 ss.
[130] Col. I (45)-(51).
[131] KIERDORF (1980), *Laudatio Funebris Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede*, Meisenheim am Glan, 121.
[132] HORSFALL (1983), *Some Problems in the Laudatio Turiae*, *Bulletin of the Institute of Classical Studies* 30, 89, Horsfall sostiene che nelle iscrizioni funerarie sia comune riferirsi al defunto sia in seconda che in terza persona, e non attribuisce alcun significato particolare alla tecnica narrativa in seconda persona.

stretti che conoscevano bene il rapporto tra la defunta e il dedicante. Questo punto, rafforza l'ipotesi che il testo, più che una vera e propria orazione funebre, si avvicini piuttosto a una commemorazione privata [133].

Dal punto di vista retorico, Ramage, trattando la *Laudatio Turiae* non come una *laudatio funebris* ma come un *encomium*, analizza la descrizione delle virtù e delle azioni della defunta secondo le tecniche retoriche tipiche del genere encomiastico. Tra queste: il confronto (*comparatio*) tra la persona lodata e altri individui, l'amplificazione (*amplificatio*) o l'abbellimento (*exornatio*) della figura celebrata[134].

Nell'Elogio di Turia, la tecnica comparativa viene utilizzata sia per mettere a confronto le virtù domestiche della defunta con quelle di altre donne illustri, sia per evidenziare quelle qualità che appartengono unicamente alla defunta e che risultano assenti in altre[135].

Per quanto riguarda l'aspetto dell'*exornatio*, in particolare i neologismi e i termini mutuati da altri ambiti, si può osservare che nel testo vengono utilizzati termini militari normalmente riservati agli uomini, applicati invece a una donna, come ad esempio *speculatirix* (guardia del corpo o sentinella) e *propugnatrix* (difensore)[136].

---

[133] CRAWFORD (1941-42), *Laudatio funebris, Classical Journal* 37, 19, 27 spiega che nei cimiteri si tenevano piccoli raduni riservati agli intimi e cerimonie commemorative (*encomium*). Tuttavia, nel contesto dell'argomentazione di Crawford, rendere *encomium* con "elogio" sarebbe inappropriato, poiché sebbene l'elogio sia un concetto più ampio che include i discorsi funebri, in questo contesto *encomium* si riferisce a un rito privato, simile ma più ridotto rispetto a un funerale pubblico. Ciò è dovuto al fatto che a Roma i cimiteri erano situati fuori dalle mura, quindi il corteo funebre non li raggiungeva. D'altra parte, VOLLMER (1892) 468 ss valuta che anche i discorsi di consolazione (*consolatio*) siano collegati agli elogi funebri.

[134] RAMAGE (1994), *The So-called Laudatio Turiae as Panegyric*. *Athenaeum* 82, 344-347 rileva che, mentre la tecnica della *comparatio* era particolarmente apprezzata da Aristotele, a Roma non ebbe lo stesso rilievo, sebbene Cicerone e Quintiliano ne riconoscessero comunque l'importanza (Cic. *De Orat.* 2.348; Quint. *Inst.* 2.4.21). Ramage sottolinea, inoltre, che la tecnica dell'*exornatio* (abbellimento retorico) è una caratteristica centrale dell'encomio: Cicerone la equipara direttamente alla *laudatio* (Cic. *Part.* 10.69) e ne enfatizza l'uso iperbolico come cuore dell'elogio (Cic. *De Orat.* 3.105). Fonti greche come Aristotele (*Rhet.* 1368a 22-29), e Menandro Retore (416.12-18) confermano il ruolo cruciale dell'*amplificatio*. Esempi storici includono: L'elogio funebre di Augusto da parte di Tiberio (Dio Cassio, LVI, 34-42), quello di Cesare pronunciato da Marco Antonio. Quintiliano (*Inst.* XI, 3.153) aggiunge che lo stile delle *laudationes* condivide con le *consolationes* e le arringhe giudiziarie toni *tristes atque summissae*, mentre altri contesti (come il senato) richiedono autorevolezza o dignità.

[135] Col. I (30)-(36)., Col. I (43)-(44).

[136] Col. II (61).

Tra i termini che impiegano figure retoriche come la metafora, si annoverano: *patrocinium* (tutela, protezione), *multare* (comminare una multa), *notare* (stigmatizzare, marchiare), *fructus vitae* (i frutti della vita)[137].

La *praeteritio* (figura retorica dell'omissione apparente) si trova nelle parti in cui si elencano le virtù domestiche della defunta, nei racconti dell'aiuto prestato al marito durante l'esilio politico, nella gestione condivisa dei beni, nella dote fornita alle parenti, nella generosità (*liberalitas*) e nelle azioni intraprese a causa della sterilità[138].

Tuttavia, nonostante l'uso di molteplici tecniche retoriche, lo stile letterario dell'epigrafe non è generalmente considerato di alta qualità.

Durry sottolinea che l'iscrizione presta poca attenzione all'aspetto metrico e che le figure retoriche utilizzate si limitano a domande retoriche, anafore, antitesi, allitterazioni e chiasmi, motivo per cui non ne dà una valutazione positiva[139].

Anche Wistrand critica l'uso del discorso indiretto e le frasi eccessivamente lunghe, ritenendo che questi elementi compromettano la chiarezza del contenuto[140].

Kierdorf, pur riconoscendo la presenza di figure come la preterizione, l'esclamazione e il chiasmo, osserva che mancano strutture come la simmetria binaria (*isocola*), la musicalità del periodo, e le architetture sintattiche articolate come quelle di Cicerone.

Sulla base di queste assenze, egli non classifica l'Elogio di Turia come una vera e propria *laudatio funebris* pubblica. Piuttosto, lo interpreta come una commemorazione privata, realizzata con una certa libertà formale che rappresenterebbe una trasformazione delle orazioni funebri tradizionali nel periodo anteriore al principato di Augusto[141].

---

[137] Col. I (26), Col.I (48), Col. II (20), Col. II(58).

[138] Col. I (30)-(34), Col II, (4)-(9), Col. I (39)-(40), Col I. (52), Col. II (28)-(30).

[139] DURRY (1942), *Laudatio funebris et rhétorique*, *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 16, 83 ss.

[140] WISTRAND (1976), *The so-called Laudatio Turiae: Introduction, text, translation, commentary*, Göteborg, 56.

[141] KIERDORF (1980), *Laudatio Funebris Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede,* Meisenheim am Glan, 123.

Cicerone considerava lo stile delle *laudationes funebres* come piuttosto semplice, tanto da evitare di classificarle come una sottocategoria della retorica oratoria[142].

Tuttavia, Kierdorf non attribuisce la semplicità o le lacune delle tecniche retoriche presenti nell'epigrafe alle caratteristiche proprie del genere della *laudatio funebris*, bensì le interpreta come conseguenza dei cambiamenti epocali e delle differenze tra i destinatari dell'elogio e il pubblico che lo ascolta o lo legge[143].

D'altra parte, in contrasto con molte valutazioni critiche, esistono opinioni che apprezzano lo stile semplice dell'iscrizione, sostenendo che esso esprima sinceramente i sentimenti del dedicante, suscitando commozione e coinvolgimento emotivo[144].

Tuttavia, al di là delle varie peculiarità già menzionate di questa iscrizione — ovvero il fatto che essa non esalti le virtù domestiche solitamente attribuite alle donne nei tradizionali epitaffi femminili, bensì metta in risalto virtù maschili come il coraggio e la prudenza; che, pur essendo stata classificata come un'orazione funebre, non presenti alcuna lode agli antenati né menzioni sulla famiglia; che le gesta della defunta non rientrino tanto tra le imprese pubbliche oggetto di encomio, quanto tra quelle derivate da relazioni private; che venga offerta una descrizione dettagliata di tali relazioni personali; che, nonostante l'uso di varie tecniche retoriche, lo stile generale risulti immaturo — l'aspetto più degno di nota è che l'Elogio di Turia attraverso una una narrazione coerente e dettagliata, riporta meticolosamente le modalità di formazione, gestione e trasmissione del patrimonio della defunta.

---

[142] Cic. *de Orat.*, 2.341.: *Nec illud tertium laudationum genus est difficile, quod ego initio quasi a praeceptis nostris secreveram; […] et quod nos laudationibus non ita multum uti soleremus, totum hunc segregabam locum; […] nostrae laudationes, quibus in foro utimur, aut testimoni brevitatem habent nudam atque inornatam aut scribuntur ad funebrem contionem, quae ad orationis laudem minime accommodata est. Sed tamen, quoniam est utendum aliquando, non numquam etiam scribendum, […] laudare possimus, sit a nobis quoque tractatus hic locus.*

[143] KIERDORF (1980), *Laudatio Funebris Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede,* Meisenheim am Glan, 125.

[144] CRAWFORD (1941-42), *Laudatio funebris, Classical Journal* 37, 23.

5. La famiglia romana e gli enigmi del diritto successorio

La storia dell'eredità lasciata al laudatore, sua moglie e sua cognata dopo l'assassinio dei genitori della donna viene definita da J.A. Crook come "la misteriosa successione"[145].

Dal discorso apprendiamo che il padre della donna elogiata aveva redatto un testamento prima di morire (I 13). Non sappiamo in quale forma abbia espresso la sua ultima volontà. Considerando l'epoca della composizione della *laudatio*, si può supporre che si trattasse di un cosiddetto testamento mancipatorio - per rame e bilancia - (*testamentum per aes et libram*)[146].

Questa era infatti all'epoca la forma più comune tra i Romani e, come atto giuridico formale, la più sicura. Sebbene il laudatore non abbia utilizzato il termine *tabulae*, la frase *acta patris*, riferita al testamento, consente di assumere che l'atto legale sia stato redatto in forma scritta[147].

In ogni caso, come ci insegnano gli scritti e la vita di Orazio, nell'epoca augustea la redazione di testamenti orali, un tempo estremamente popolari, costituiva una grande rarità.

La moglie del testatore avrebbe potuto ereditare da lui secondo la legge (*ab intestato*), se gli fosse sopravvissuta.

---

[145] CROOK, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, CR 24 (1974), 242.

[146] CROOK, *Women in Roman Succession*, New York 1986, 63. Si veda anche Gai. 2.104: Gai. 2.104: *Eaque res ita agitur: qui facit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua re his verbis familiae emptor utitur: familiam pecuniamque tuam endo mandatela tua custodelaque mea esse aio, eaque, quo tu iure testamentum facere possis secundum legem publicam, hoc aere, et ut quidam adiciunt, aeneaque libra, esto mihi empta; deinde aere percutit libram idque aes dat testatori uelut pretii loco* […].

[147] I testamenti scritti presso i Romani venivano solitamente redatti su tavolette cerate, tabulae certae o cerae. Le tavolette cerate si presentavano in forma di trittici e dittici.

Tuttavia, entrambi furono assassinati contemporaneamente (*una occissis*; I 4); utilizzando la terminologia dei giuristi dell'epoca severiana, *uno ictu uno impetu*[148].

Il diritto moderno è solito descriverli come commorienti (*commorientes*).

Nel testamento furono nominati tre eredi: la laudata, sua sorella e l'autore del discorso (I 13). Al momento dell'apertura della successione, il laudator e la laudata non erano ancora sposati, quindi si presume che il fidanzato sia stato anche designato come suo tutore legale[149].

A questo punto, vale la pena fare un breve excursus sulla tutela sulle donne a Roma.

La *tutela mulierum* era un'istituzione arcaica del diritto romano.

Ne erano soggette le donne libere che non dipendevano dall'autorità maschile (padre, fratello, marito, ecc.)[150].

---

[148] Cfr. D. 48.5.24.4. Dig. 48.5.24.4: *Quod ait lex " in continenti filiam occidat", sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur occidisse.*

[149] HUSCHKE, *Zu der Grabrede auf die Turia*, ZR 5 (1866), 191; MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, t. I, Berlin 1905, 411; DURRY, *Éloge funèbre d'une matrone romaine* (*Éloge dit de Turia*), Paris 1950, LXIX; ARANGIO-RUIZ, *Il caso giuridico della cosidetta "Laudatio Turiae"*, [in:] *Studi epigrafici e papirologii*, red. L. Bove, Napoli 1974, 167.

[150] D. 26.1.1.pr. Paul. 38 *ad ed.*: «*Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa*»; Come afferma Servio, la tutela è il potere e l'autorità su una persona libera, conferita e sanzionata dal diritto civile, per prendersi cura di chi, a causa dell'età o del sesso, non può difendersi da solo".

La gamma di argomenti che gli autori antichi citavano per giustificare questa situazione non era particolarmente varia. Secondo Cicerone: "Gli antenati vollero che ogni donna, a causa della debolezza della sua mente, fosse sotto l'autorità di un tutore" (*pro Mur. 12. 27: «Mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestste esse voluerunt»*). Cfr. Gai. 1.144: «*Permissum est itaque parentibus, liberis quos in potestate sua habent testamento tutores dare: masculini quidem sexus inpuberibus, feminini autem sexus cuiuscumque aetatis sint, et tum quoque cum nupta e sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse».* "Gli antenati infatti vollero che anche le donne maggiorenni fossero sotto tutela a causa della loro leggerezza d'animo" (*animi levitas*). Allo stesso modo, Ulp.11,1: *Tutores constituuntur tam masculis quam feminis: sed masculis quidem inpuberibus dumtaxat propter aetatis infirmitatem; feminis autem inpuberibus quam puberibus et propter sexus infirmitatem et propter forensium rerum ignorantiam.* "I tutori sono nominati sia per gli uomini che per le donne. Tuttavia, per gli uomini minorenni solo a causa dell'inesperienza derivante dalla loro età. Nel caso delle donne, sono soggette a tutela sia le minorenni che le maggiorenni a causa della debolezza del sesso e dell'ignoranza delle questioni legali".

L'obbligo per le donne di rimanere sotto tutela *de iure* si mantenne fino ai tempi di Costantino I (IV secolo d.C.). Anche questo sovrano non aveva un'opinione particolarmente positiva delle

Il compito del *tutor* nella sfera giuridica consisteva nell'autorizzare qualsiasi atto compiuto dalla donna e nell'amministrare il suo patrimonio[151].

Il diritto prevedeva tre modalità di nomina del tutore:

– in base a testamento (*tutela testamentaria*),

– per legge (*tutela legitima*),

– per decisione di un magistrato (*tutela dativa*).

Nel nostro caso, il testatore scelse la prima opzione[152].

Dopo la tragica morte dei genitori della donna celebrata nel discorso, le disposizioni testamentarie del padre suscitarono una reazione violenta da parte di alcune persone (o forse, come suggerisce J.C. van Oven, di certi "individui" (*les intrigants*)[153], che intrapresero azioni energiche per dimostrare l'invalidità del testamento (*ruptum*)[154].

Nei trattati giuridici ci imbattiamo più volte nell'idea che gli eredi e i parenti del defunto, per il rispetto che gli è dovuto, dovrebbero fare tutto il possibile per mantenere in vigore il testamento lasciato (*favor testamenti*)[155].

---

rappresentanti del gentil sesso. Nella Costituzione del 326 le definisce "prive di misura" (*immoderatae*).

[151] Liv. 34.2.11: «*Maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum*».

[152] CROOK, *Law and Life of Rome, 90 B.C. – 212 A.D.*, Ithaka, NY1984, 114: "Già nell'epoca delle Dodici Tavole, chi redigeva un testamento aveva il diritto di designare un tutore per i propri figli (al fine di escludere, se lo desiderava, i parenti agnatici)".

[153] VAN OVEN, *Laudatio Turiae*, 1. 13-26, in *Revue Internationale des Droits antiques 3* [Mélanges De Visscher II] (1949), 375.

[154] *Ruptum testamentum* – perdita di validità del testamento a causa di circostanze sopravvenute successivamente. Come esempio classico di tale situazione, ancora oggi si cita la nascita di un erede o una adozione dopo aver redatto il testamento – Ulp. Regulae. 23.2–3…. *"Testamentum ruptum fit, si postea nascitur filius vel filia: nam et filii familiae sunt et heredes sui iuris." - "Item ruptum est testamentum, si quis postquam testamentum fecit, adoptatur: nam et adoptionis lege filius familias existit."* Si veda anche MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, t. I, Berlin 1905, 410.

[155] Ad esempio, *Digesta* 50.17.56. *"Si quis post obitum eius, apud quem hereditas pendebat, filium natum reliquerit, non est comparandus ei qui ante obitum patris natum est; nam qui ante obitum patris natus est, etiam post obitum editus heres legitima est, qui vero post obitum patris nascitur, sine testamento non heres est."* Il passo chiarisce le differenze giuridiche tra i figli nati prima e dopo la morte del padre in relazione all'ereditàe riflette l'importanza che il diritto romano attribuiva al momento della nascita e alla volontà esplicita del defunto.

La *Laudatio Turiae* mostra come fosse la pratica quotidiana[156]. Alcune persone, che affermavano di appartenere alla stessa *gens* del defunto[157], sollevarono l'obiezione che, dopo la redazione del testamento, la moglie del testatore fosse passata sotto la sua autorità (*manus*) tramite una vendita fittizia (*coëmptio*)[158].

È necessario ricordare che i Romani conoscevano fondamentalmente due tipi di matrimonio: *cum manu* (quando la moglie entrava sotto l'autorità del marito insieme ai suoi beni) e *sine manu* (quando rimaneva sotto l'autorità del precedente capofamiglia o, eventualmente, di un tutore)[159]. Teoricamente, la *conventio in manum* poteva avvenire in qualsiasi momento.

L'acquisto fittizio della moglie, di cui si parla nel discorso (*coëmptio*), costituiva un atto distinto dalla celebrazione del matrimonio[160].

Il passaggio della moglie sotto l'autorità del marito faceva sì che, dal punto di vista del diritto successorio, essa assumesse la posizione di figlia (*filiae locus*)[161].

---

[156] L'affermazione corrisponde alle informazioni che compaiono in altre fonti. Il tribunale centumvirale, che si occupava di cause ereditarie, era costantemente sovraccarico. Vespasiano cercò di regolare artificialmente il numero di processi che si dibattevano davanti a lui (Suet. *Vesp.* 10). Da Tacito apprendiamo che i processi davanti al tribunale centumvirale dominavano su tutti gli altri (*de orat.* 38.2). Plinio il Vecchio si lamentava di perdere un'enorme quantità di tempo occupandosi di questioni futili mentre era membro di tale organo (*Plin. ep.* 2.14.1). "È cosa risaputa che le cause di annullamento dei testamenti sono frequenti", osservava malinconicamente il giurista Ulpiano (*Digesta* 5.2.1).

[157] Per un'analisi più approfondita del ruolo svolto dalle *gentes* nel diritto arcaico, si veda Kaser M., *Das römische Privatrecht*, vol. I, München 1955, 53 ss.

[158] Cfr. Gaio 1.113: *"coëmptione vero in manum conveniunt per mancipationem, id est per quandam imaginariam venditionem: nam adhibitis non minus quam V testibus, civibus Romanis puberibus, item libripende, emit eum mulierem cuius in munum convenit".*

[159] DURRY, *Éloge funèbre d'une matrone romaine (Éloge dit de Turia)*, Paris 1950, LXVI. Afferma che tale distinzione, come molte altre che utilizziamo nell'analisi del diritto romano, ha un significato puramente organizzativo. Il fatto che nessun giurista romano abbia utilizzato le espressioni *cum* e *sine manu* in riferimento al *matrimonium* non nega l'esistenza dell'uno o dell'altro fenomeno.

[160] MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin 1905, 408 ss ritiene che la moglie del testatore fosse probabilmente la matrigna della donna celebrata nel discorso. Opinione simile è condivisa da HUSCHKE, *Zu der Grabrede auf die Turia*, . Römische Ehe, Coemptio, Ruption des Testaments; Lex Voconia, Ius gentilicium, in ZRG V 1866, 72; ARANGIO-RUIZ, *Il caso giuridico della cosidetta "Laudatio Turiae"*, [in:] *Studi epigrafici e papirologii*, a cura di L. Bove, Napoli 1974, 167. Secondo un'altra interpretazione, il matrimonio dei genitori di "Turia" era un'unione *sine manu*, dopodiché, in un momento non precisato ma successivo alla redazione del testamento, la moglie passò sotto l'autorità (*manus*) del marito – WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford 1967.

Questo comportava l'invalidità, secondo la legge, del testamento precedentemente redatto dal marito.

I presunti parenti, facendo riferimento a questa circostanza, volevano far intendere che il padre della donna elogiata nel discorso, dopo aver accolto la moglie sotto la sua autorità, avrebbe dovuto immediatamente modificare la sua ultima volontà, cosa che non fece[162].

Se fossero riusciti a convincere il tribunale delle loro ragioni, il testamento sarebbe stato ufficialmente dichiarato nullo[163]. Di conseguenza, si sarebbe applicata la successione legittima.

In casi simili, la legge chiamava all'eredità i parenti più prossimi del defunto. Nella situazione descritta, l'unica erede del patrimonio paterno sarebbe diventata la *laudata*. Sua sorella, invece, era esclusa dalla successione perché, attraverso la *coëmptio*, era entrata nella famiglia del marito Cluvio.

In questo modo, si era interrotto il legame agnatizio con i suoi genitori naturali.

Secondo le norme relative alla successione legittima, veniva dunque considerata una persona estranea rispetto al de cuius.

Ci si può chiedere quale fosse lo scopo dell'azione volta ad invalidare il testamento. Dopotutto, anche escludendo una delle figlie dalla successione, l'intero patrimonio sarebbe comunque spettato all'altra.

Quest'ultima, tuttavia, come già accennato, era nubile, *ergo* le si doveva assegnare anche un tutore.

Secondo la legge, questo compito spettava agli *agnati* della donna[164]. In mancanza di questi, ai membri della stessa *gens* (*gentiles*)[165].

---

[161] *Institutiones* di Giustiniano. 1.10.7. *"Feminae quoque, quae in potestate patris sunt, tutores habent: sed earum tutela non est perpetua, sed usque ad annum duodecimum. Post duodecimum annum statim sibi ipsis tutores esse incipiunt."*

[162] Tra i pochi che hanno rimandato fino all'ultimo il momento di redigere un testamento vi fu il poeta Orazio, il quale, morendo e soffrendo intense fitte di dolore, non fu in grado di apporre la sua firma sulle tavolette testamentarie. Pertanto, oralmente designò Augusto come suo erede (Svet, *De poetis*, Vita di Orazio 4: *"Morbo adfectus est acri, cum iam desperaret, tabellas signare non potuit; verbis tamen Augustus heredem instituit").*

[163] Gai., *Institutiones* 2.114–116: *Si quaeramus an testamentum valeat, requiremus an is qui id fecerit habuerit testamenti factionem; deinde si habuerit, requiremus an secundum iuris civilis regulam fecerit testamentum. [...] Sed in primis requiremus, an institutio heredis sollemni more facta sit; nam aliter facta institutio nihil proficit, etiamsi omnia legata eo modo fiant et testatio et cetera quae supra diximus.*

[164] *Tabl*. 5.6: *Quibus testamento tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum agnati sunt tutores.*

Il grado di parentela che legava questi ultimi al defunto era spesso molto lontano. In alcuni casi, l'unico elemento a dimostrarlo era il comune nome gentilizio (*nomen gentilicium*)[166].

La nostra conoscenza del diritto tardo-repubblicano è troppo limitata per comprendere i motivi che spinsero gli oppositori del testamento a costruire la loro strategia.

Sappiamo che l'esclusione di una figlia dal testamento avrebbe sicuramente comportato la sua invalidità nel II secolo d.C. È proprio a questa "buona legge" che si riferisce A. Arangio-Ruiz quando scrive che il *testamentum*, attaccato dai presunti *gentiles*, poteva essere considerato *ruptum agnatione postumae*[167].

Il giurista Gaio equipara la posizione dei figli adottivi a quella della moglie *in manu*, poiché entrambi invalidano il testamento in modo simile a come fanno i *postumi*[168].

Tralasciando le sofisticate disquisizioni giuridiche, bisogna notare che l'accusa mossa contro il defunto era piuttosto singolare.

Una tale negligenza verso questioni riguardanti il proprio patrimonio appare come un comportamento decisamente non romano.

---

[165] MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin 1905, 411.

[166] Cfr. Cic. *top*. 6.29: *Gentiles sunt inter se qui eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum maiorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est;* Cfr. Serv. *in Aen*. 5.560: *Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum maiorum nemo servitutem servivit, qui capite non sunt deminuti;* Cfr. Fest. 83 L: *Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is, qui simili nomine appellatur;* Cfr. Isid. *orig*. 9.2.1.: *Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt, ab ingenuis oriundi, quorum maiorum nemo servitutem servivit, qui capite non sunt deminuti.*

[167] L'autore aggiunge che "in un periodo successivo" era possibile sanarlo *iure praetorio* – ARANGIO-RUIZ, "Il caso giuridico della cosiddetta *Laudatio Turiae*", Studi epigrafici e papirologici, Napoli 1974, 166–171 (= Note papirologiche ed epigrafiche, Napoli 1945), 167. Cfr. Gai. *Institutiones* 2.148. *Sed si post testamentum factum adoptio fuerit, rumpitur testamentum, quasi postumus heres natus sit. Sed hoc iure utimur, ut, si post adoptionem testator codicillos confecerit, quibus confirmet testamentum, valeat testamentum, quasi ruptum non sit.*

[168] Gai. *Institutiones* 2.138-9. *Si quis post factum testamentum adoptaverit sibi filium aut per populum eum qui sui iuris est, aut per praetorem eum qui in potestate parentis fuerit, omni modo testamentum eius rumpitur quasi agnatione sui heredis. Idem iuris est, si cui post factum testamentum uxor in manum conveniat, vel quae in manu fuit nubat; nam eo modo filiae loco esse incipit et quasi sua.*

Il testamento rappresentava per il romano non solo uno strumento che, in senso tecnico, gli garantiva la possibilità di disporre liberamente del proprio patrimonio. Era un atto di ultima volontà e quindi il riepilogo di tutta la sua intera vita.

Esso metteva in evidenza e sottolineava i valori che il defunto aveva seguito in vita e che desiderava lasciare dopo di sé. Tra questi, un ruolo chiave era svolto dalla *pietas* verso i figli, che si realizzava attraverso la loro chiamata all'eredità.

Secondo un aneddoto riportato da Plutarco, una delle tre imprudenze commesse da Catone il Censore fu rimanere senza testamento per un solo giorno[169].

Tacito, con evidente stupore, osservò che tra i Germani: "nessun testamento viene redatto"[170].

L'espressione *intestatus vivere* era strettamente legata all'idioma *intestatus mori,* una descrizione che evocava timore nel cuore di ogni Romano[171].

"Il testamento, e questo deve essere sottolineato ancora una volta, non era solo un'istituzione giuridica; la redazione degli atti di ultima volontà rappresentava soprattutto un *mos*, un fenomeno sociale"[172].

In letteratura si sostiene talvolta che le disposizioni testamentarie del padre della donna elogiata potessero essere in contrasto con la *lex Voconia*.

Questa legge, promulgata nel 169 a.C., proibiva di designare come eredi le donne se il testatore apparteneva alla prima (la più ricca) classe censitaria, con un patrimonio superiore a 100.000 assi[173].

---

[169] Plut. *Cat. Mai*. 9.6. τριῶν δ᾽ ὄντων ἀλογιστημάτων, ἃ Κάτωνος ἔφασαν γενέσθαι, τὸ μὴ διαθήκας γράψαι μίαν ἡμέραν ἦν.

[170] Tac. *Germ*. 20.5. *Testamenta non faciunt.*

[171] Plaut. *Curc*. 621–622 *Nam ego me iam diu intus mori sensi,nisi tu me extemplo testamento liberas*; 695. *Testamentum facere volo*; Iuv. *sat*. 3.272–274, *Testamenta senum calentibus annis et iuvenum, quibus omne aevum in studiis vigiliisque trahebant.*

[172] Sen. *ep*. .6. *Testamenta facere, libertates dare, hereditates dividere, haec sunt opera non otiosi hominis, sed occupati*; Plin. *ep.* 1.9.2. *Testamenta hominum speculum esse morum*. Plinio il Giovane, in una delle sue lettere, menziona persino schiavi che, imitando il loro padrone, redigono quasi testamenti – Plin. *ep.* 8.16.1–2. *Servi quoque, quos dominus testamenta facere docuerat, ipsi quoque testamenta faciebant, non quidem iure, sed imitatione. Quid enim non imitantur servi, quorum ingenia ad omnia docilia sunt?*

[173] Liv. *Periochae*. 41. *Lex Voconia lata est, quae mulieribus, quae in censum venissent, plus centum milibus aeris hereditatem capere vetuit*; Gai. *Institutiones.* 2.274. *Lex Voconia mulieribus, quae in censum venissent, plus centum milibus aeris hereditatem capere vetuit.*

Le informazioni giunte fino a noi sulla *lex Voconia* permettono di inserire questo tema nelle riflessioni sui problemi successori presenti nella *Laudatio Turiae*, ovviamente, assumendo acriticamente che il testatore si collocasse, in termini patrimoniali, nella *classis prima*[174].

Tuttavia, non bisogna dimenticare che tutte le azioni vietate dalla legge furono attuate con successo durante il periodo della tarda repubblica[175], specialmente tra le famiglie più ricche, che erano del resto i destinatari della legge[176].

I rigidi divieti furono aggirati non solo istituendo nei testamenti dei *fideicommissa* a favore delle donne, ma direttamente nominando le donne come eredi. "Qualcuno potrebbe considerarla morta, se non fossimo informati che Augusto ne escluse le disposizioni in riferimento ad alcune donne, presumibilmente *iure liberorum*"[177].

È strano, ma il *laudator* non menziona affatto questi interessanti rapporti. Perché i *gentiles*, che chiedevano l'annullamento del testamento, non hanno sfruttato queste circostanze? Il richiamo a una disposizione di legge non sarebbe stato un metodo più sicuro e "professionale" rispetto a quelle che sembrano vaghe speculazioni sull'influenza della *coëmptio* sulla validità del testamento?

---

[174] Così MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin 1905, 409; FLACH D., *Die sogenannte Laudatio Turiae*, Darmstadt 1991, 18 ss. Discutono della possibilità che il testatore della *Laudatio Turiae* appartenesse alla *classis prima*, ma la questione resta incerta.

[175] Cfr. ad esempio MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin 1905, 409. Del resto, gli antichi erano consapevoli di questo stato di cose –Aulo Gellio, *Noctes Atticae* 6.13: *Quid de legis Voconiae sententia et mente, quid de Q. Maximi Verrucos iuris iurandi religione atque iniuriis iudicatum sit…. ne heredem virginem neve mulierem faceret*. In Aug., *De civ. Dei*, 3.21: *Nam tunc, id est inter secundum et postremum bellum Chartaginiense, lata est etiam illa lex Voconia, ne quis heredem feminam faceret, nec unicam filiam. Qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit, ignoro.*

[176] Cfr. Cic. *de rep.* 3.17: *Lex Voconia, quae mulieribus, quae in censum venissent, plus centum milibus aeris hereditatem capere vetuit, cur mulier pecuniam non habeat? Cur virgo Vestalis heredem facere potest, mater non potest? Cur, si mulierum pecunias coërcendas putas, Crassi filia, si una est, centiens habere potest lege, mea non potest ter millie.* Questa legge, stabilita a vantaggio degli uomini, è piena di ingiustizie verso le donne.

[177] Sulla decisione di Augusto di esentare le donne con tre figli dalle restrizioni imposte dalla *lex Voconia*. – Dio Cass. 56.10.2.: ὁ δὲ Αὔγουστος ἐκέλευσε τὰς γυναῖκας, αἳ τρεῖς παῖδας ἔχοιεν, ἐλευθέρας εἶναι ἀπὸ τῆς λεγομένης Οὐκονίου νόμου. Vedi anche il riferimento alla speciale dispensa ottenuta da Livia – Dio Cass. 56.32.1.: ἡ δὲ Λιβία, γενομένη τριῶν τέκνων μήτηρ, ἀπὸ τῆς Οὐκονίου νόμου ἐλευθέρα ἐγένετο.

Sembra che il padre della donna celebrata fosse pienamente consapevole dell'importanza degli atti che stava compiendo. Il suo testamento era valido e, poiché gli eredi in esso designati avevano accettato l'eredità, era anche efficace.

Le persone che si spacciavano come lontani parenti delle sue figlie presumibilmente intendevano coinvolgerle in un intrigo basato sulla menzogna, che avrebbe permesso di far annullare in tribunale l'atto di ultima volontà del loro padre[178].

L'autore del discorso non afferma che sua moglie e sua cognata siano state attaccate direttamente, ma che siano state "tentate", (*temptatae deinde estis*; I 13)[179], il che potrebbe suggerire che questi presunti parenti, almeno inizialmente, si siano presentati con vaghe promesse di vantaggi in cambio della loro collaborazione[180].

Dopotutto, le frodi testamentarie costituivano una delle specialità dei Romani[181]. La storia riguardante l'ingresso della moglie sotto la potestà del marito fu probabilmente inventata in seguito, per essere utilizzata in un eventuale processo davanti al tribunale.[182]

Non si può escludere che siano stati persino trovati "testimoni" disposti a fornire false testimonianze riguardo alla presunta *mancipatio* della moglie del defunto[183].

---

[178] GARDNER, *Women in Roman Law and Society*, Bloomington–Indianapolis 1991, 11, ritiene che la pretesa dei presunti *gentiles* avesse un carattere "ingannevole".

[179] LEMOSSE, *À propos de la laudatio dite de Turia*, RHD 28, 1950, 254; sostiene che il termine *temptare* non debba essere inteso nel suo senso giuridico tecnico (come equivalente di *in ius vocare*, ovvero "citare in tribunale"), ma piuttosto in un senso più generico e lessicale, come "provocare", "tentare" o "mettere alla prova". Tra le teorie contrarie, quella più estrema è stata proposta da ARANGIO-RUIZ, *Il caso giuridico della cosidetta "Laudatio Turiae"*, [in] *Studi epigrafici e papirologii*, red. L. Bove, Napoli 1974, 171, secondo cui *temptare* rappresenta un equivalente semantico di *in ius vocare*.

[180] LEMOSSE, *À propos de la laudatio dite de Turia*, RHD 28, 1950, 254.

[181] Sul tema in maniera più approfondita si veda MARINO F., *Il falso testamentario nel diritto romano,* Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 1988, 634 ss.

[182] Analogamente, WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971, 181: "sembra che il tentativo di impostare una tutela fosse contrario al diritto e potrebbe essere avvenuto in un periodo in cui tali tutele delle donne (*tutelae mulierum*) erano state (virtualmente) abbandonate". In tali circostanze, però, le azioni dei presunti *gentiles*, condannate fin dall'inizio al fallimento, sembrano prive di senso.

[183] Un motivo simile, con un inganno ereditario in sottofondo, si trova in Cicerone, *Pro Cluentio* 13.88: *Sed hoc ipsum, iudices, quod isti in testamentis veteribus et priscis quaerunt viros bonos, tamquam nunc non sint qui idem possint praestare, hoc est aut infame aut ridiculum. Nam si illi*

Per maggior sicurezza, fu intrapreso anche un tentativo di ottenere il favore delle figlie del defunto, ma l'iniziativa si concluse con un completo fallimento.

È molto probabile che "l'organizzatore di tutta questa vicenda" avesse anche l'obiettivo di provocare un conflitto, in modo che non si arrivasse al matrimonio tra il *laudator* e la sua promessa sposa[184].

Un'interessante ricostruzione degli eventi è presentata da J.C. van Oven. Sebbene due righe più avanti egli stesso la respinga come del tutto inverosimile, per poi passare subito a un complesso discorso giuridico, sembra che, per mostrare l'ingenuità del ragionamento di alcuni studiosi, sia questo il punto in cui l'autore si è avvicinato di più alla verità nella sua considerazione delle complessità giuridico-patrimoniali della *Laudatio Turiae*.

Così dunque i gentili avrebbero dovuto pronunciare davanti alla donna appena divenuta orfana la seguente dichiarazione: "*Voyez madame*, il testamento di vostro padre, secondo il quale dovevate dividere l'eredità con vostro marito e, dall'altra parte, in parte con vostra sorella sotto forma di legato, è invalido perché vostro padre ha sposato la moglie *cum manu*, la quale è diventata una delle sue eredi legittime, invalidando così il testamento. Lei è soggetta alla tutela legale, cioè alla nostra, poiché siamo i suoi gentili".

In risposta si sentirono dire: "Al contrario, il testamento non è stato invalidato, e anche se ciò accadesse e io diventassi erede dell'intera eredità, la dividerei comunque con mia sorella e mio marito, come voleva mio padre.

D'altra parte, non entrerò sotto la vostra tutela, perché non fate parte della mia famiglia e non appartenete alla mia *gens*"[185].

---

viri boni erant quos testes adscribere voluerunt defuncti, cur non eadem ratio iam nunc in rebus huius generis obtinet? Aut numquam inventi sunt viri boni in civitate nostra nisi hi soli qui in antiquis tabulis scripti sunt?. Si veda anche MARINO F., *Il falso testamentario nel diritto romano,* Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 1988, 644.

[184] ARANGIO-RUIZ, *Il caso giuridico della cosidetta "Laudatio Turiae"*, [in] *Studi epigrafici e papirologii*, red. L. Bove, Napoli 1974, 167.

[185] VAN OVEN, *Laudatio Turiae*, 1. 13-26, in Revue Internationale des Droits antiques 3 [Mélanges De Visscher II], 1949, 376. Nel frattempo, Crook, *Women in Roman Succession*, [in:] *The Family in Ancient Rome*, red. Rawson, New York 1986, 74, ha tentato di ricostruire l'affermazione data al laudator: "no, non è invalido, ma anche se lo fosse, rispetterò la volontà di mio padre e condividerò l'eredità con mia sorella e loro non sono nemmeno miei gentiles, per non parlare degli agnati, quindi non potranno impedirmelo."

Non si può escludere l'ipotesi che le pressioni a cui furono sottoposte entrambe le sorelle avessero un retroscena politico-criminale.

La crescente attività di Cesare e le voci circa l'imminente guerra civile generarono in Italia uno stato di temporanea destabilizzazione[186].

J.C. van Oven sostiene con convinzione che è possibile che su di lei fosse stato esercitato un certo tipo di pressione sotto forma di un processo giudiziario[187].

In relazione a ciò, oggetto di ampio dibattito sono soprattutto gli strumenti legali che i presunti *gentiles* avrebbero potuto utilizzare per raggiungere il loro obiettivo, ovvero l'annullamento del testamento.

In questa prospettiva, sono stati analizzati, tra gli altri, istituti come *hereditatis petitio*, *vindicatio tutelae* [188], e persino *quaerella inofficiosi testamenti* [189]. Si è cercato di capire se, in tale situazione, sarebbe stato possibile far valere la via della successione pretorile (*bonorum possessio*) [190].

V. Arangio-Ruiz si è spinto fino a ipotizzare se agli invadenti oppositori fosse già stata opposta resistenza davanti al pretore, nella fase *in iure* [191].

Nel frattempo, sulla base del testo non è possibile trarre in modo inequivocabile la conclusione che sia effettivamente giunto a un processo in tribunale[192].

L'esplicito rifiuto delle sorelle di partecipare a eventuali negoziati sarebbe stato sufficiente affinché il testamento non venisse annullato (*testamentum ruptum non esse*).

---

[186] In circostanze simili perse la vita Roscio di Ameria – Cic. *pro Rosc. Am.* Anche in quel caso, l'obiettivo del crimine era l'appropriazione del suo patrimonio, accusandolo ingiustamente di parricidio.

[187] VAN OVEN, *Laudatio Turiae*, 1. 13-26, in Revue Internationale des Droits antiques 3 [Mélanges De Visscher II], 1949, 376.

[188] VAN OVEN, *Laudatio Turiae*, 1. 13-26, in Revue Internationale des Droits antiques 3 [Mélanges De Visscher II], 1949, 373 ss, 381 ss.

[189] WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971, 61, nota a piè di pagina numero 4.

[190] WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971, 61, nota a piè di pagina numero 4.

[191] ARANGIO-RUIZ, *Il caso giuridico della cosidetta "Laudatio Turiae"*, [in] *Studi epigrafici e papirologii*, red. L. Bove, Napoli 1974, 170.

[192] Un indizio vago a favore della possibilità che si sia svolto un processo potrebbero rappresentarlo le frasi: *Veritate caussam communem [t]utata es* (I 18) e *certa quidem sententia te ita patris acta defensuram* (I 19–20). Il termine *caussa* poteva avere un significato processuale, si veda WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae. Introduction, Text, Translation, Commentary*, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, H. 34, Lund 1976, 34.

CAPITOLO IV

LE ORIGINI DEL PATRIMONIO DI TURIA

1. La morte dei genitori

Col. I, 3-12

(3) Orbata es re[pente ante nuptiar]um diem utroque pa[rente in deserta soli-]
(4) tudine una o[ccisis. Per te maxu]me, cum ego in Macedo[niam provinciam issem],
(5) vir sororis tua[e C.Cluvius in A]fricam provinciam, [inulta non est relicta]
(6) mors parentum.
(7) Tanta cum industria m[unere es p]ietatis perfuncta ef[flagitando et]
(8) vincando ut, si praes<t>[o fu]iss<e>mus, non ampliu[s potuissemus. Sed]
(9) haec habes communia cum [s]anctissima femina, s[orore tua].
(10) Quae dum agitabas, ex patria domo propter custodia[m pudicitiae sumpto]
(11) de nocentibus supplicio, evest[i]gio te in domum ma[tris meae tulisti, ubi]
(12) adventum meum expectast[i].

Secondo Col. I, 3-4, i genitori di Turia furono assassinati contemporaneamente in una zona rurale isolata. Secondo Col. I, 4, Turia ha condotto quasi interamente da sola (*per te maxume*) il processo per questo omicidio.

Sebbene gli assassini non siano specificati, è molto probabile che fossero schiavi domestici[193].

Il Senatoconsulto Silanianum del 10 d.C. prevedeva che tutti gli schiavi domestici potessero essere puniti in caso di omicidio del padrone, il che dimostra che questo era diventato un problema sociale dell'epoca[194].

D'altra parte, considerando il clima di disordine causato dalle guerre civili della tarda Repubblica, si potrebbe ipotizzare che i responsabili fossero dei briganti che infestavano abitualmente le strade [195].

Tuttavia, se si assume che i colpevoli fossero dei briganti sconosciuti, risulta poco plausibile che Turia li abbia catturati personalmente o abbia intrapreso azioni di autotutela [196].

Inoltre, come mostrato nell'esempio riportato nella "Difesa di Roscio", non si può escludere la possibilità che gli assassini fossero parenti che miravano al patrimonio del padre di Turia[197].

Il secondo processo che Turia dovette affrontare a seguito della morte del padre, ovvero la disputa ereditaria contro il falso tutore riguardo l'eredità, rivela una diffidenza nei confronti delle relazioni familiari.

Nella Col. I, 7-8, Turia portò a termine il processo attraverso "insistenti suppliche (*efflagitando*) e rivendicazioni (*vindicando*)".

---

[193] DURRY, (1950). *Éloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia)*. Paris, 30, n) 3.
[194] Questo fu successivamente esteso durante il regno dell'imperatore Nerone dal SC. Claudianum. Cfr D. 29.5.1.15 (Ulp. 50 *ad ed.*).
[195] HIRSCHFELD, *Die sogenannte Laudatio Turiae*, Wiener Studien 24 (1902).
[196] Lintott, *Violence in Republican Rome*, Oxford: the Clarendon Press, 1968, 22 ss, vedi Cicerone, *Orationes pro Milone*.
[197] OSGOOD, (2014). *Turia: A Roman Woman's Civil War*. Oxford, 13 ss, vedi Cicerone, *Orationes pro Roscio Amerino*.

In origine, le donne erano generalmente private della possibilità di agire come accusatrici nei processi penali pubblici[198], sebbene fossero previste alcune eccezioni in tal senso[199]: nei casi che riguardavano direttamente la donna, alcuni membri della sua famiglia o il proprio tutore (*tutela*).

Per questo motivo, come indica Pomponio (Digesto 48.2.1), le donne potevano presentare un'accusa nei processi relativi alla morte dei loro genitori, figli, patroni o patrone, nonché dei figli e nipoti di questi ultimi.

Il caso di Turia rientra chiaramente in questa eccezione.

Sebbene si tratti di una legislazione promulgata in epoca successiva, durante il regno dell'imperatore Gordiano, il fatto che tra le raccomandazioni rivolte ai magistrati fosse specificamente incluso un passaggio che li esortava a considerare con attenzione lo status familiare della donna coinvolta nel processo e la tipologia di crimine[200], suggerisce che il coinvolgimento femminile in tali procedimenti fosse soggetto a procedure più complesse.

L'espressione riportata in Col. I, 7, "con così grande impegno (*tanta industria*)", non è soltanto un artificio retorico, ma va interpretata come indicativa non solo della difficile situazione in cui si trovava Turia, ma anche delle complessità procedurali legate al processo.

In Col. I, 4-5, durante il processo per l'omicidio dei genitori di Turia, il marito evidenzia la propria assenza e quella del cognato Cluvio, sottintendendo che, secondo la norma consuetudinaria, tali questioni avrebbero dovuto essere gestite da uomini, ossia da lui stesso (che all'epoca del crimine era il promesso sposo di Turia) o dal cognato di Turia.

---

[198] D. 48.2.1. Pomponius, *libro primo ad Sabinum: Non est permissum mulieri publico iudicio quemquam reum facere, nisi scilicet parentium liberorumque et patroni et patronae et eorum filii filiae nepotis neptis mortem exequatur.*

[199] La natura di queste eccezioni, sembra essere analoga ai casi in cui le donne erano ammesse ad agire nell'ambito del processo civile. Di conseguenza, si deve ritenere che la legittimazione ad agire in cause proprie non subisse, in linea di principio, limitazioni, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un procedimento di diritto privato o pubblico. Al contrario, la possibilità di agire nell'interesse di terzi si configurava in modo molto simile in entrambi i contesti.

[200] Cod. Just. 9,1,9: *Imperator Gordianus. Non ignorat competens iudex eam, quae ultionem et mortem filii persequi adlegat, non temere ad accusationem esse admittendam, nisi prius matrem se esse probaverit.*

Infatti, per quanto riguarda l'amministrazione degli affari e le questioni legali, una donna libera sposata con *manus* doveva essere rappresentata dal marito, mentre una donna libera non sposata o sposata senza *manus* era soggetta alla tutela di un *pater familias* o di un tutore.

Tuttavia, nel caso di Turia, l'assenza di un tutore e la natura eccezionale dell'omicidio dei genitori la resero necessaria parte attiva nel procedimento giudiziario.

Sebbene si tratti di una norma di epoca posteriore, va ricordato che, qualora un erede subisse l'omicidio del proprio *de cuius*, egli doveva vendicarne la morte per poter acquisire il diritto all'eredità[201].

L'obbligo di vendetta era considerata "la normalità" dai Romani. Anche le fonti della fine del III secolo d.C. ne fanno menzione.

In *C.* 6.35.9. *Impp. Diocletianus et Maximianus AA et CC. Corinthiae*, gli imperatori Diocleziano e Massimiano proclamarono che, qualora un erede affermasse che il fratello, dal quale eredita, fosse stato avvelenato, sarebbe stato necessario vendicarne la morte; in caso contrario, l'eredità sarebbe stata revocata.

Si affermava inoltre che, in linea generale, l'eredità di persone uccise con metodi occulti fosse consentita – non si presumeva quindi la colpevolezza dell'erede – tuttavia, se gli eredi non avessero vendicato la morte del *de cuius*, non avrebbero potuto ottenere l'eredità.

Di conseguenza, Turia vendicò secondo la legge l'omicidio dei propri genitori. Tuttavia, nonostante la conclusione di questa vicenda, si aprì immediatamente un nuovo contenzioso legato al testamento del padre e alla questione dell'eredità.

[201] Nella costituzione di Alessandro Severo del 229 d.C., nella prima parte, si afferma che il crimine della mancata vendetta per la morte del *de cuius* non pregiudicava gli individui di età inferiore ai 25 anni.

2. Il testamento del padre di Turia

Col. I, 13-19

(13) Temptatae deinde estis ut testamen[tum], quo nos eramus heredes, rupt[um diceretur]
(14) coemptione facta cum uxore: ita necessario te cum universis pat[ris bonis in]
(15) tutelam eorum qui rem agitabant reccidisse: sororem omni[no illius hereditatis]
(16) fore expertem, quod emancupata esset Cluvio. Qua mente ista acc[eperis, qua prae-]
(17) sentia animi restiteris, etsi afui, compertum habeo.
(18) Veritate caussam communem [t]utata es: testamentum ruptum non esse ut [uterque potius]
(19) hereditatem teneremus quam omnia bona sola possideres, certa qui[dem sententia]

Secondo Col. I, 14, il tipo di matrimonio contratto dal padre di Turia con la moglie, deceduti contemporaneamente, era la *coëmptio*. Il matrimonio romano si divideva essenzialmente in *matrimonium cum manu* e *matrimonium sine manu*.

La *coëmptio* rientrava nella categoria del *matrimonium cum manu*. Tuttavia, con l'avvento del principato di Augusto, tale forma matrimoniale scomparve quasi del tutto, mentre divenne prevalente il *matrimonium sine manu*, in cui la donna sposata rimaneva sotto la *potestas* del padre naturale.

Nella Roma arcaica, una donna, al momento del matrimonio, passava dalla *potestas* del padre alla *manus* del marito. La *manus*, pur avendo un ambito più ristretto rispetto alla *potestas*, costituiva un potere analogo: la moglie soggetta alla *manus* del marito (*in manu*) non poteva possedere beni propri e il patrimonio che deteneva al momento delle nozze diventava proprietà del marito.

Se il marito moriva senza testamento, la moglie acquisiva lo status di *suus heres* (*heres domesticus*), ereditando il patrimonio del coniuge in parti uguali con i figli.

Gaio ci informa che nei tempi antichi esistevano tre metodi mediante i quali una donna poteva essere posta sotto l'autorità del marito: *usus, confarreatio* e *coëmptio*[202].

Se la moglie era sotto la *manus* del defunto, essa era *suus heres*, poiché aveva il ruolo di figlia. Lo stesso valeva per la nuora sotto la *manus* del figlio, che era considerata nipote[203].

D'altra parte, secondo Col. I, 16, la sorella di Turia, avendo contratto un *matrimonium cum manu*, non era più soggetta alla *potestas* paterna. Inoltre, secondo Col. I, 3, Turia era promessa sposa ma non ancora sposata.

In Col. I, 13 si attesta l'esistenza di un testamento in cui Turia e il suo promesso sposo erano designati come eredi.

---

[202] CANTARELLA, *L''usus e la conventio in manum'*, «Labeo» 41/1995, 434. Vedi G. 1,110: *Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coëmptione.*
[203] Gai. *Inst* 3.3.

Per quanto riguarda l'assenza della sorella di Turia dall'elenco degli eredi nel testamento, Durry e Lindsay ipotizzano che lei potesse aver ricevuto l'eredità paterna attraverso Turia e il suo futuro marito, mediante un legato in *fideicommissum*.

Il *fideicommissum* era originariamente un mezzo di trasmissione ereditaria utilizzato per permettere a soggetti che non avevano diritto alla successione – come i *peregrini*, esclusi dalla trasmissione ereditaria per diritto civile, o i *Latini Iuniani*, privi del *testamenti factio* ai sensi della *lex Iunia* – di ricevere un'eredità completa attraverso la cessione legale dei beni ereditari[204].

Il *fideicommissum*, in quanto atto fiduciario basato sulla *fides*, non era un istituto giuridico formalmente riconosciuto in epoca repubblicana. Fu solo con Augusto che il *fideicommissum hereditatis* venne legalmente regolamentato e acquisì pieno valore giuridico[205].

---

[204] Nel diritto romano, il *fideicommissum* era una modalità di disposizione testamentaria in cui il testatore non lasciava direttamente un legato al beneficiario, ma inseriva un fiduciario intermedio che riceveva inizialmente il bene oggetto del legato con l'obbligo di trasferirlo successivamente al beneficiario finale. Questo meccanismo risultava utile nei casi in cui vi fossero impedimenti di natura legale o di fatto che ostacolavano una trasmissione diretta dell'eredità o del legato.

[205] Per la ricostruzione della storia dei fideicommissi, sembra opportuno ricordare il passaggio significativo delle Istituzioni di Giustiniano: Gai. *Inst* 2.23.1. a) Prima di Augusto, il testo afferma che *primis temporibus* tutti i *fideicommissa* erano *infirma*, ossia non validi, privi di tutela giuridica e quindi senza alcun valore vincolante. In questa fase iniziale, il *fideicommissum* non possedeva ancora la categoria di istituto riconosciuto dal diritto e l'esecuzione della volontà del defunto dipendeva esclusivamente dalla *fides* della persona gravata dall'onere fideicommissario.

b) I *fideicommissa* nacquero per favorire coloro che *non potebant hereditatem vel legata relinquere*. Le disposizioni fideicommissarie, testamentarie o meno, erano destinate a persone prive della *testamentifactio passiva*, come *peregrini*, *incertae personae* e persino intere città.

c) L'onere veniva affidato a coloro che potevano validamente ricevere *ex testamento*, affinché facessero pervenire determinati beni ai soggetti incapaci di acquisire eredità o legati a causa dello *ius civile* o delle *leges*. L'adempimento del *fideicommissum* dipendeva unicamente dalla *fides* del fiduciario, da cui deriva il nome *fideicommissa*. Basato sulla fiducia, il gravato dall'onere fideicommissario poteva decidere se adempiere o meno all'incarico ricevuto. Non essendoci alcun vincolo giuridico, l'obbligo restava confinato a quella che potremmo definire una sfera di dovere morale, al di fuori dell'ambito del diritto e più vicina a un fenomeno sociale. Augusto, in un momento successivo, fu il primo a ordinare l'intervento dei consoli affinché le disposizioni fideicommissarie venissero rispettate, per le seguenti ragioni:

1. l'amicizia verso determinate persone;
2. il caso in cui fosse stato chiesto a qualcuno, per la salute del principe, di adempiere al *fideicommissum*;
3. la reazione contro la *perfidia* di alcuni individui, come nel caso della disonestà degli eredi fiduciari.

Da questo momento, i *fideicommissa* diventano una disposizione giuridicamente vincolante. Sebbene il *fideicommissarius* non disponga di un' *actio* in senso classico, può, mediante la *cognitio extra ordinem*, obbligare il *fiduciarius* ad adempiere alla volontà del testatore.

Tuttavia, non si può escludere un'altra possibilità: secondo l'opinione di Mommsen, il padre potrebbe aver distribuito i suoi beni mediante una *partitio legata*[206].

Questo tipo di lascito imponeva all'erede l'obbligo di distribuire determinati beni a favore del legatario.

In alternativa, il padre potrebbe aver escluso la sorella di Turia dalla successione in considerazione della dote (*dos*) che le aveva già assegnato in occasione del matrimonio.

Ad ogni modo, l'assenza del nome della sorella di Turia nel testamento non incide sulla sua validità e, pertanto, la questione non costituisce un tema di discussione essenziale in questa sede.

Per quanto riguarda, invece, l'omissione del nome della moglie del padre, è stata avanzata l'ipotesi secondo cui il testatore, al momento del decesso, fosse sposato in seconde nozze con la donna che morì contestualmente a lui, mentre il testamento sarebbe stato redatto prima di tale matrimonio e sarebbe rimasto inalterato anche successivamente alla nuova unione matrimoniale.

Questa interpretazione avvalora la tesi della controparte nel processo, secondo cui il testamento sarebbe stato *ruptum* (invalido).

Le cause di invalidità testamentaria sono molteplici, ma in particolare la *ruptio* si verifica quando il testamento, sebbene originariamente valido, diventa inefficace a seguito di circostanze sopravvenute.

In Gai, *Inst*. 2.145, si legge ad es. che i testamenti validamente redatti possono essere invalidati quando il testatore subisce una *capitis deminutio* come avviene nel caso delle adozioni e più avanti in Gai, *Inst*. 2.146, ne distingue le diverse forme: *…ideo quaedam non iure fieri dicuntur, quaedam iure facta*.

Secondo Col. I, 15, coloro che affermano di aver esercitato la tutela di Turia—e che, secondo questa iscrizione, si rivelano infine falsi tutori—sostengono che il testamento sia stato annullato (*ruptum*) in virtù del fatto che il padre di Turia avrebbe contratto un matrimonio per *coëmptio*.

---

[206] MOMMSEN, *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, Vol. I, Berlin 1905, 428.

Le loro argomentazioni coincidono con quanto affermato da Gaio in *Inst.* 2.139 e, seguendo questa interpretazione, sarebbe corretto concludere che il testamento del padre di Turia sia stato annullato.

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che il padre si sia risposato, se al momento della redazione del testamento il nome della moglie fosse stato omesso, la situazione si sarebbe sviluppata in modo diverso. In primo luogo, uno degli elementi necessari da includere nel testamento è la designazione degli eredi (*heredis institutio).*

Come esempio, si può prendere in considerazione il frammento D. 28. 5, 1 pr. Ulp. 1 *ad Sab*[207] che tratta l'ordine delle disposizioni testamentarie e nel quale si afferma che la designazione dell'erede debba occupare il primo posto nel testamento.

Solo in via eccezionale è possibile che un'esplicita diseredazione (*exheredatio*) preceda la designazione dell'erede. Tutte le altre disposizioni che risultano scritte prima della designazione dell'erede sono invece inefficaci.

La mera dichiarazione di volontà relativa alla designazione dell'erede non è sufficiente affinché il testamento sia valido.

Se la redazione del testamento non seguiva le forme rigorosamente stabilite o non includeva i contenuti obbligatori previsti dalla legge, veniva ritenuto nullo. Il principio è esplicitato con chiarezza in Gai. 2.123, secondo cui il *pater familias*, nel redigere il testamento, è tenuto ad istituire il figlio soggetto alla sua potestà come erede o, in alternativa, a diseredarlo in modo espresso; in caso contrario, qualora il figlio venga tacitamente pretermesso, l'atto testamentario risulterà privo di efficacia giuridica.

Secondo Col. I, 14, poiché il padre di Turia aveva contratto un matrimonio per *coëmptio*, anche la moglie rientrava nella categoria degli eredi della famiglia.

Pertanto, anche se il nome della moglie non fosse stato espressamente menzionato, il testamento avrebbe dovuto includere un riferimento all'esclusione dalla successione di tutti gli *heredes sui*, moglie compresa.

---

[207] D. 28.5, 1 pr. Ulp. 1 *ad Sab*: *Qui testatur ab heredis institutione plerumque debet initium facere testamenti. Licet etiam ab exheredatione, quam nominatim facit: nam Divus Traianus rescripsit posse nominatim etiam ante heredes institutionem filium exheredere.*

Tuttavia, come indicato in Col. I, 13, nell'elenco degli eredi del testamento compaiono solo Turia e il suo futuro marito.

A questo proposito, Osgood ipotizza che i falsi tutori abbiano contestato proprio questo aspetto, ossia l'omissione della moglie-erede della famiglia dal testamento.

Tale interpretazione appare fondata, poiché l'omissione della moglie, che formalmente aveva lo status di figlia (*filiae loco*), solleva un problema di validità.

Tuttavia, essendo la persona omessa una moglie con lo status di figlia, non si applica il principio sancito da Gaio in *Institutiones* 2.123, bensì quello chiaramente enunciato in *Institutiones* 2.124[208], dove in sostanza, si garantiva alle persone omesse nel testamento (come figli o nipoti) il diritto di ereditare una quota stabilita dalla legge, a seconda delle circostanze e dello status degli eredi nominati.

Pertanto, il fatto che il nome della *uxor* sia stato omesso non può costituire un motivo valido per ritenere il testamento *ruptum* (invalido).

Tuttavia, è necessario sottolineare un aspetto fondamentale che fino ad ora è stato trascurato dagli studiosi. Si tratta del fatto che, come indicato in Col. I, 3, i genitori di Turia erano deceduti contemporaneamente. Di conseguenza, al momento dell'entrata in vigore del testamento, la madre si trovava in una condizione tale da non poter esercitare personalmente il proprio diritto successorio.

Pertanto, la quota che le sarebbe spettata, in base al diritto vigente, è stata automaticamente trasferita a Turia in qualità di erede legittima. Di conseguenza, il testamento risultava pienamente valido Col. I, 18 e l'intero patrimonio ereditario di cui Turia era in possesso le spettava legittimamente Col. I, 19.

Per quanto riguarda il testamento, la Col. I, 13 mostra una risposta evidente della classe aristocratica dell'epoca nei confronti della *Lex Voconia*, una legge che impediva la designazione di donne come eredi.

---

[208] G. 2.124.: *Ceteras uero liberorum personas si praeterierit testator, ualet testamentum: sed praeteritae istae personae scriptis heredibus in partem adcrescunt, si sui heredes sint, in uirilem, si extranei, in dimidiam...*

Promulgata nel 169 a.C., la *Lex Voconia* vietava ai cittadini iscritti al censimento di quell'anno con un patrimonio superiore a una certa soglia — presumibilmente appartenenti alla prima classe censitaria — di nominare una donna come erede.

Inoltre, stabiliva che la quota lasciata per disposizione testamentaria non potesse eccedere quella spettante agli eredi legittimi.

In sostanza, la legge escludeva le donne dalla successione ereditaria e, anche qualora fossero designate come legatarie, limitava la loro quota al massimo alla metà della quota ereditaria.

Tuttavia, come per la maggior parte delle leggi romane arcaiche, il testo esatto della *Lex Voconia* non è giunto fino a noi in forma completa.

Inoltre, lo scopo originario della *Lex Voconia* rimane sconosciuto. Tuttavia, il fatto che questa legge venga menzionata in fonti di epoche diverse suggerisce che sia rimasta in vigore e sia stata applicata per un periodo piuttosto lungo.

Oltre alla letteratura giuridica, la *Lex Voconia* è citata anche in opere filosofiche — come il *De finibus bonorum et malorum* e il *De re publica* di Cicerone —, in discorsi giudiziari, come l'*In Verrem II* dello stesso Cicerone, in manuali di retorica, come le *Declamationes minores* di Quintiliano, e persino nei racconti eruditi delle *Noctes Atticae* di Gellio.

Alla luce di tali riferimenti, si può ragionevolmente supporre che questa legge fosse ben nota all'epoca in cui fu redatto il testamento del padre di Turia.

Sono state proposte diverse ipotesi riguardo all'intento della *Lex Voconia*. Considerando gli eventi storici come la guerra contro Annibale tra il 218 e il 201 a.C. e la guerra contro la Macedonia dal 214 al 148 a.C., si sostiene che la *Lex Voconia* fosse stata promulgata per gestire i fondi di guerra, dato che le donne non erano tenute a prestare servizio militare.

Un'altra teoria è che la legge sia stata introdotta come conseguenza della ricchezza accumulata dopo le vittorie in guerra, come un seguito della *Lex Oppia* del 215 a.C., che limitava il lusso delle donne.

Altri sostengono che la legge fosse stata emanata per impedire che i beni familiari venissero trasferiti ad altre famiglie tramite donazioni o legati, come nel caso della *Lex Cincia* o come evoluzione della *Lex Furia* del 200 a.C., che limitava l'importo delle donazioni individuali.

L'unico fatto certo è che la *Lex Voconia* riguarda le eredità e le donazioni alle donne. Gli autori che menzionano questa legge nelle fonti non giuridiche si concentrano soprattutto su come eluderla o negarla, e pertanto non è chiaro quanto questa legge fosse popolare tra la gente comune dell'epoca.

Sebbene si possa pensare che lo scopo della legge fosse quello di eliminare gli oneri che le donne erediterebbero come tali, è probabile che, in realtà, la legge abbia reso più difficile designare le donne come eredi.

Come descritto da Gaio in *Institutiones* 2.274[209], le modalità per aggirare questa legge erano ben note.

Un esempio, come riportato nel *Pro Verre* di Cicerone (2.1.104-114), consisteva nell'eludere la registrazione dei beni, oppure, come riportato nei *De finibus bonorum et malorum* di Cicerone (2.55, 58), si poteva nominare un erede nominale che poi avrebbe fatto una donazione a favore della donna a cui il defunto intendeva lasciare originariamente i suoi beni.

Secondo quanto indicato in Col. I, 13, dove si afferma che "noi eravamo eredi" (*quo nos eramus heredes*), si può ipotizzare che il padre di Turia abbia eluso la registrazione dei suoi beni al momento della redazione del testamento.

Vi è una forte probabilità che il padre di Turia abbia designato come erede non solo la figlia, ma anche il futuro genero.

Prendendo spunto da un aneddoto storico, Treggiari, basandosi sul racconto di Svetonio, il quale riporta che Pompeo fosse l'erede di Cesare fino a quando tra i due non sorse inimicizia nel 59 a.C., ipotizza che Cesare si aspettasse che, fintanto che il matrimonio tra Pompeo e Giulia fosse durato, Pompeo, in quanto genero, trasferisse immediatamente o attraverso testamento i beni ereditati dal suocero a Giulia, proprio come se Cesare li avesse lasciati direttamente a lei.

---

[209] G. 2.124.: *Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest.*

Tuttavia, già prima del principato di Augusto, sebbene la *donatio inter virum et uxorem* non fosse stata formalmente vietata da una legge, sembra fosse proibita per consuetudine nel diritto romano.

Pertanto, nel caso del padre di Turia, è più plausibile supporre che egli non avesse previsto un trasferimento di beni alla figlia per mezzo di una donazione effettuata dal futuro genero, bensì, come indicato in Col. II, 52, che considerando l'età più avanzata del genero rispetto a Turia, egli confidasse piuttosto in una donazione *mortis causa* da parte di quest'ultimo[210].

Infatti, sebbene la donazione tra coniugi fosse vietata, la *donatio mortis causa* tra coniugi era invece consentita[211].

Tuttavia, risulta difficile individuare nella stele della *Laudatio Turiae* un fondamento testuale che possa supportare tale ipotesi. Nonostante la complessità e la varietà delle considerazioni giuridiche relative alla successione esaminate fino a questo punto, le espressioni semplici e dirette della stele, nel riferire l'evento, potrebbero suggerire che il caso di Turia si collochi in una dimensione forse distante dall'ordinamento normativo; sia che ciò fosse il risultato di una deliberata elusione della legge, sia che derivasse, senza intento fraudolento, dall'adesione a determinate prassi sociali consolidate.

In questa prospettiva, potrebbe essere opportuno accogliere il testo nella sua formulazione letterale, in quanto rivelatore di una concezione pragmatica e diretta della realtà, propria della mentalità comune romana.

---

[210] La *donatio mortis causa*, come mostra la definizione presentata in D. 39.6.1.pr., è una modalità di trasferimento patrimoniale concepita più per il donatario che per l'erede. La struttura della *donatio mortis causa*, si ricava dalle seguenti osservazioni: in Ulp. XXXII *ad Sab*. D. 39, 6, 2, si distinguono tre *species* di donazioni *mortis causa*: 1) quando qualcuno, senza essere spinto dalla paura di un pericolo imminente, effettua una donazione sulla base della mera *cogitatio mortis*, 2) quando mosso dalla paura di un pericolo imminente, il donante concede la donazione in modo che diventi immediatamente di proprietà del donatario, 3) quando, pur sotto la minaccia di un pericolo, il donante non trasferisce subito il bene, ma condiziona l'acquisizione alla propria morte. In D. 39.6.3. Paul. VII ad Sab., si sottolinea che la donazione *mortis causa* può derivare non solo da uno stato di salute precario, ma anche dal pericolo di una morte imminente dovuta a guerra, brigantaggio, crudeltà o ostilità di un potente, nonché al rischio connesso all'inizio di una navigazione. D. 39.6.4: la donazione può avvenire anche in previsione di un viaggio in luoghi pericolosi (…*Aut per insidiosa loca iturus*…).

[211] D. 24.1.1 Ulpianus 32 *ad sab.*: *inter virum et uxorem donationes valerent.* Dig. 24.1.10 Gai 11 *ad ed. provinc.*: *Quia in hoc tempus excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt.*

3. La gestione congiunta del patrimonio col marito

Col. I, 18-19

(18) Veritate caussam communem [t]utata es: testamentum ruptum non esse ut [uterque potius]
(19) hereditatem teneremus quam omnia bona sola possideres;

Col. I, 37-40

(37) Omne tuom patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus;]
(38) neque enim erat adquirendi tibi cura, quod totum mihi tradisti. Officia [ita par-]
(39) titi sumus ut ego tu[t]elam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[ineres].
(40) de hac parte omittam ne tua propria mecum communicem. ...

Col. II, 35-39

(36) que tuis habituram adf[ir]mares, - neque patrimoni nos[tri, quod adhuc
(37) fuerat commune, separa[ti]onem facturam,- sed in eodem [arbitrio meo id]
(38) et, si vellem, tuo ministerio [fu]turum:- nihil seiunctum, ni[hil separatum te]
(39) habituram, sororis soc[rusve] officia pietatemque mihi d[einceps praestituram.

In Col. I, 18-19: Il patrimonio ereditario che Turia possedeva è stato trasferito a Turia e al suo marito come eredità.

In Col. I, 37: Il patrimonio ereditato dal padre di Turia è stato conservato congiuntamente da Turia e suo marito.

In Col. I, 38-40: Turia non ha cercato di riprendersi i beni che aveva affidato al marito. Turia si è occupata della gestione del patrimonio del marito (*custodia mea (fortunae*), mentre il marito si è preso la tutela del patrimonio di Turia (*tutelam tuae fortunae*).

In Col. II, 35-39: Anche se Turia avesse avuto dei figli dal marito, li avrebbe considerati come suoi figli e non separerebbe il patrimonio ereditato, mantenendolo sotto l'autorità del marito e la sua gestione.

Fino al periodo dell'imperatore Augusto, l'ideale tradizionale della moglie continuava a essere legato alla gestione della casa e alla sua sfera di competenza domestica, ma in realtà la moglie si occupava anche della gestione dei beni appartenenti al marito, inclusa l'amministrazione quotidiana degli schiavi.

Le donne di ceto inferiore si occupavano direttamente della cucina e delle pulizie, mentre nelle classi superiori la gestione dell'intera casa era responsabilità della padrona di casa (*domina*)[212]. In altre parole, la preservazione e la gestione del patrimonio domestico erano i compiti principali della moglie.

Questo aspetto non differiva nel mondo greco, dove fonti letterarie, tra cui Omero, testimoniano la stessa concezione[213]. Secondo quanto riferito da Cicerone (Cic. *Phillip* 2.28.69), nell'antica Roma, in conformità con la Legge delle Dodici Tavole, quando una coppia divorziava, il marito riceveva dalle mani della moglie le chiavi della casa e la moglie veniva allontanata dalla dimora.

---

[212] OVID. *Metam*. 8.628-637: *venit Atlantiades positis caducifer alis. Mille domos adiere locum requiemque petentes, mille domos clausere serae. Tamen una recepit, parva quidem, stipulis et canna tecta palustri; sed pia Baucis anus parilique aetate Philemon illa sunt annis iuncti iuvenalibus, illa consenuere casa paupertatemque fatendo effecere levem nec iniqua mente ferendo. Nec refert, dominos illic famulosne requiras: tota domus duo sunt, idem parentque iubentque.* Plut. *comp. aristid. cat*. 4.5: οὐ γὰρ ἦν ἀναγκαῖον ἀνθρώπῳ γογγυλίδας ἥδιστον ὄψον πεποιημένῳ καὶ δι' αὑτοῦ ταύτας ἕψοντι, ματτούσης ἅμα τῆς γυναικὸς ἄλφιτα, τοσαῦτα περὶ ἀσσαρίου θρυλεῖν καὶ γράφειν ἀφ' ἧς ἄν τις ἐργασίας τάχιστα πλούσιος γένοιτο, μέγα γὰρ τὸ εὐτελὲς καὶ αὔταρκες, ὅτι τῆς ἐπιθυμίας ἅμα καὶ τῆς φροντίδος ἀπαλλάττει τῶν περιττῶν.

[213] HOM.*od* 23.149-151: "ἦ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν: σχετλίη, οὐδ' ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, ἧος ἵκοιτο."

Questo passaggio compare nel contesto in cui Cicerone critica la vita dissoluta di Antonio. Qui, per deriderlo, Cicerone esagera l'episodio della separazione di Antonio dalla libertina Volumnia Cytheris, presentandolo come se fosse un divorzio da una *uxor* legittimamente sposata.

Tuttavia, in questo passo, non solo è menzionata la procedura di divorzio stabilita dalla *Lex Duodecim Tabularum*, ma si può anche dedurre quali fossero comunemente i compiti della *uxor* all'interno della casa prima del divorzio. Infatti, si comprende che la *uxor* era responsabile delle chiavi e della gestione del patrimonio domestico[214].

L'obbligo della *uxor* di amministrare i beni della casa è particolarmente sottolineato nel trattato *De re rustica* di Columella (12 praef. 4-5), in cui appare chiara una rigida divisione dei luoghi di competenza del *maritus* e *uxor.*

L'uomo si occuperà del lavoro agricolo e militare, la donna, avrà il compito di gestire con attenzione la casa.

Secondo Col. I, 37-39 e Col. II, 36-39, Turia amministrava i beni insieme al marito. In particolare, secondo Col. I, 13, poiché Turia e suo marito avevano ereditato congiuntamente il patrimonio del padre di Turia, sarebbe stato ancora più difficile per loro separare i loro beni.

[214] Esiste un dibattito su quale parte del contenuto della *Lex Duodecim Tabularum* sia effettivamente inclusa nel passo di *Philippica* 2.28.69: *Illam suam suas res sibi habere iussit ex XII tabulis claves ademit, exegit*. La questione sorge, innanzitutto, nel determinare il punto in cui interrompere il testo, il che, in ultima analisi, è legato a un problema di interpretazione. Infatti, se si interrompe dopo *tabulis*, la frase precedente, *suas res sibi habere*, rientra certamente al corpus delle XII Tavole; tuttavia, se la cesura avviene dopo *iussit*, l'inclusione di tale contenuto diventa incerta. A questo proposito Watson (*The divorce of Carvilius Ruga*. Revue d'Histoire du Droit, 1965, vol. XXXIII, 38 ss) concorda con l'ipotesi che il passo riguardi il matrimonio *cum manu*, ma solleva dubbi sul fatto che la questione sia trattata con una semplice ingiunzione o comando. Egli ritiene poco convincente che una problematica tanto complessa come la divisione dei beni tra coniugi possa essere regolata con un semplice ordine del marito, cui la moglie si sarebbe limitata a obbedire. Un elemento ancor più rilevante è che la questione della divisione patrimoniale tra coniugi si collega al sistema delle *cautiones rei uxoriae*, sviluppatosi a seguito della causa di divorzio di Carvilius Ruga intorno al 230 a.C., e quindi non compatibile con l'epoca delle XII Tavole, che si presume risalga al VI secolo a.C. Per questo motivo, Watson propone di interpretare la frase in questione come un semplice riferimento alla restituzione dei beni personali che la moglie aveva portato con sé al momento del matrimonio.

Il marito di Turia, committente dell'iscrizione Elogio di Turia, sottolinea il fatto che hanno amministrato congiuntamente il patrimonio nella Col. I, 37-39, e riporta in particolare nella Col. I, 38 che Turia gli ha volontariamente trasferito tutti i suoi beni, e nella Col. II, 36-39 che Turia si è attivamente opposta alla separazione dei beni coniugali.

Questo fatto crea un forte contrasto con la parte della Col. I, 40 in cui il marito di Turia esprime la propria volontà, ovvero che avrebbe voluto separare i beni tra i coniugi per evitare che si mescolassero.

Pertanto, si può dedurre che il patrimonio ereditario del padre di Turia è stato ereditato congiuntamente da Turia e da suo marito, amministrato congiuntamente dalla coppia e, per volontà della stessa Turia, è stato mantenuto senza che i rispettivi beni venissero separati.

4. Turia e l'istituto della *tutela mulierum*

Col. I, 13-24

(13) Temptatae deinde estis ut testamen[tum,] quo nos eramus heredes, rupt[um diceretur]
(14) coemptione facta cum uxore: ita necessario te cum universis pat[ris bonis in]
(15) tutelam eorum qui rem agitabant reccidisse: sororem omni[no illius hereditatis]
(16) fore expertem, quod emancupata esset Cluvio. Qua mente ista acc[eperis, qua iis prae]
(17) sentia animi restiteris, etsi afui, compertum habeo.
(18) Veritate caussam communem [t]utata es: testamentum ruptum non esse ut [uterque potius]
(19) hereditatem teneremus quam omnia bona sola possideres; certa qui[dem sententia]
(20) te ita patris acta defensuram ut, si non optinuisses, partituram cum s[orore te adfir-]
(21) mares; nec sub condicionem tutelae legitumae venturam, quoius per [legem in te ius non]
(22) esset, neque enim familia[e] gens ulla probari poterat, quae te id facere [iure cogeret;]
(23) nam etsi patris testamentum ruptum esset, tamen iis qui intenderen[t non esse id]
(24) ius, quia gentis eiusdem non essent.

Col. I, 37-39

(37) Omne tuom patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus;]

(38) neque enim erat adquirendi tibi cura, quod totum mihi tradisti. Officia [ita par-]

(39) titi sumus ut ego tu[t]elam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[ineres.]

In Col. I, 13-15: Fu intentata una causa sostenendo che il testamento in cui Turia e il suo futuro marito erano stati designati eredi era stato invalidato.

Turia fu posta sotto la tutela della *gens*, e l'intero patrimonio di suo padre rischiò di finire nelle mani di coloro che si proclamavano tutori legittimi di Turia.

In Col. I, 21-23: Si accertò che coloro che volevano assumere la tutela di Turia non appartenevano alla sua *gens*.

In Col. I, 24: Anche se il testamento del padre fosse stato invalidato e l'eredità fosse stata eseguita secondo la procedura di successione intestata, coloro che volevano assumere la tutela non erano della gens e quindi non potevano ottenere la qualifica di tutori legittimi.

In Col. I, 37-39: Il marito di Turia si prese cura della tutela del patrimonio di Turia, e Turia si occupò dell'amministrazione del patrimonio del marito.

Il sistema della *tutela mulierum* era già scomparso circa due secoli prima del regno dell'imperatore Giustiniano (527-565 d.C.). Nel Corpus Iuris Civilis (Digesto e Istituzioni) di Giustiniano non vi sono sezioni dedicate a questo tema, e le uniche fonti disponibili risalgono alle Istituzioni di Gaio (II secolo d.C.), all'Epitome di Ulpiano (attribuita all'inizio del IV secolo d.C.) e ad alcune iscrizioni lapidee[215].

Già nelle Istituzioni di Gaio[216] si trovano descrizioni critiche di questo istituto, quando il giurista afferma che dietro la scelta di mantenere le donne mature (*feminae perfectae aetatis*) sotto tutela, generalmente (*fere*) non vi fosse alcuna valida ragione; il che suggerisce che fosse caduto in disuso molto prima.

Tuttavia, nel periodo in cui si ritiene sia stato realizzato l'elogio funebre di Turia, le donne potevano normalmente trattare varie questioni legali, incluse le controversie giudiziarie, solo sotto la tutela di un *tutore mulierum*.

Alla morte del *paterfamilias*, tutti i figli di età impubere, senza distinzione di sesso, che durante la vita del paterfamilias erano sotto la sua autorità, vengono posti sotto *tutela impuberum*.

---

[215] GRUBBS, (2002). *Women and the Law in the Roman Empire: A sourcebook on Marriage, Divorce, and Widowhood*. London-New York, 24.
[216] Cfr. Gai. *Inst.* 1.190

Lo scopo della tutela impuberum era preservare gli interessi del minore e dei suoi parenti agnati, nonché amministrare in sicurezza il patrimonio fino a quando l'impubere non fosse stato in grado di gestirlo autonomamente.

Il tutore veniva designato per testamento (*tutela testamentaria*) dal padre o, in mancanza, era il parente agnato più prossimo (*tutela legitima*).

Tuttavia, al raggiungimento della pubertà, la necessità di tutela si differenziava in base al sesso: gli uomini ne erano liberati, mentre le donne passavano sotto la *tutela mulierum*[217].

Naturalmente, per i maschi, l'emancipazione dalla tutela non implicava il riconoscimento della piena capacità giuridica, poiché rimanevano soggetti a *cura*. Al contrario, le donne, anche se sposate, restavano sotto tutela finché rimanevano *sui iuris*.

Originariamente, lo scopo della tutela mulierum era proteggere il patrimonio ereditario delle donne per preservare gli interessi dei parenti agnati.

Fino al I secolo d.C., quando il padre di una donna moriva senza testamento, il parente agnato maschio più prossimo diventava tutore legale (*tutor legitimus*), assumendone la tutela.

Ciò significava che, se una donna moriva senza testamento e senza eredi all'interno della famiglia, il suo *tutor mulieris* sarebbe diventato l'erede del suo patrimonio. Il tutor mulieris non esercitava un controllo sostanziale sul patrimonio della donna sotto tutela.

Tuttavia, per atti giuridicamente rilevanti come – come la redazione di un testamento, la vendita di beni preziosi (*res mancipi*) o la manomissione di schiavi – era richiesta l'auctoritas del tutore.

---

[217] Nel diritto romano, anche dopo il raggiungimento dell'età della pubertà (14 anni per i maschi, 12 per le femmine), gli individui erano ancora considerati immaturi per le attività sociali. Per questo, fino al compimento dei 25 anni (età adulta), fu sviluppato l'istituto della *cura minorum.* I compiti del *curator* erano più limitati rispetto a quelli del *tutor*. Inizialmente facoltativa, questa istituzione divenne obbligatoria sotto l'imperatore Settimio Severo (193-211 d.C.) e nel IV secolo fu estesa a tutti i minori di 25 anni, senza distinzione di sesso. Cfr. GRUBBS, (2002). *Women and the Law in the Roman Empire: A sourcebook on Marriage, Divorce, and Widowhood*. London-New York, 23.

Un esempio concreto dell'attività del *tutor mulieris* è descritto nell'Apologia di Apuleio[218], un discorso redatto negli anni 158-159 d.C., che riporta la sua difesa in tribunale. Apuleio viene accusato di aver indotto la moglie, attraverso l'uso di pozioni (*philtra*), a utilizzare il proprio *peculium* per acquistare terreni a suo nome. Nella sua difesa, egli sostiene che tutte le azioni legate all'acquisto furono compiute secondo la *voluntas* dell'*uxor*, e che ogni suo atto avvenne con l'esplicita approvazione del suo *tutor mulieris*.

In altre parole, nel caso delle donne, nonostante l'intervento di un tutore fosse obbligatorio nella maggior parte delle affari pubblici, nell'iscrizione della Laudatio Turiae — a parte il riferimento in Col. I, 39 riguardante la tutela del marito sul patrimonio ereditato dal padre di Turia — non vi è menzione del fatto che Turia fosse sotto tutela prima di quel momento[219].

Oltre a Col. I, 39, le uniche altre sezioni in cui viene citato un tutore sono Col. I, 14-15 e Col. I, 21, che descrivono la disputa legale di Turia contro falsi tutori durante il processo di eredità del patrimonio paterno.

Secondo il tono dell'iscrizione, l'obiettivo di questi falsi tutori era invalidare il testamento del padre di Turia per bloccare la successione testamentaria, assicurandole così la quota legittima e permettendo loro di assumere la tutela legale (*tutela legitima*) sul patrimonio.

Al tempo della costruzione della stele della Laudatio Turiae, agire senza un tutore era possibile solo se la donna avesse ottenuto lo *ius trium liberorum*[220] in base alla Lex Papia Poppaea.

---

[218] Cfr. Apuleius *Apologia* 101.4-7.

[219] GRUBBS, (2002). *Women and the Law in the Roman Empire: A sourcebook on Marriage, Divorce, and Widowhood*. London-New York, 33ss. Grubbs cita l'esempio di Apuleio del II secolo d.C. e solleva interrogativi sulla scarsità di opere letterarie che trattano della tutela femminile, in contrasto con le iscrizioni trovate a Roma risalenti al I secolo d.C. circa in cui le donne, mentre preparano le proprie tombe, inseriscono il nome del tutore nella lista di coloro che possono essere sepolti insieme. Queste iscrizioni sono semplici elenchi di nomi in cui viene menzionato il tutore. CIL VI.2650, CIL VI.7468, CIL VI. 10231.

[220] Vedi ZANNINI, *Studi sulla 'tutela mulierum'. I. Profili funzionali*, Torino 1976, 14ss. e 154ss. La legislazione matrimoniale augustea era concepita per i cives Romani, pertanto, all'epoca di Augusto, solo le donne cittadine romane potevano effettivamente beneficiare dello *ius (trium) liberorum*. Tuttavia, dopo la constitutio antoniniana del 212 d.C., questo privilegio si estese gradualmente a tutti i sudditi dell'impero.

Secondo la Lex Papia Poppaea, come riportato da Gaio[221], le donne libere ottenevano lo ius liberorum dopo aver partorito tre figli, mentre le liberte dovevano averne quattro dopo l'emancipazione.

Tuttavia, non è chiaro se il privilegio si applicasse solo al parto in sé o se dipendesse dalla sopravvivenza dei figli fino a una certa età.

Tuttavia, Turia non ebbe un numero sufficiente di figli per godere di questo privilegio durante la sua vita[222].

Al momento dell'omicidio di suo padre e della successiva battaglia legale contro i falsi tutori, è certo che Turia non rientrasse nei casi previsti per l'esonero dalla tutela. Inoltre, il fatto che i falsi tutori rivendicassero la tutela legitima suggerisce che, in quel periodo, Turia o non era ancora sposata o, se lo era, il matrimonio non era *cum manu*[223], poiché in un matrimonio *cum manu* la donna cadeva sotto la potestà del marito, rendendo superfluo un tutore legale.

D'altra parte, il riferimento in Col. I, 39 lascia intendere che, dopo il matrimonio, il marito di Turia abbia agito come suo tutore[224].

---

[221] Cfr. Gai.1.194.

[222] Cfr. Col.II (26) e (53)

[223] Turia avrebbe contratto fin dall'inizio un matrimonio cum manu, secondo la tesi sostenuta in: LINDSAY, (2009). *The Man in Turia's Life, with a Consideration of Inheritance Issues, Infertility, and Virtues in Marriage in the 1st C.. B.C. Journal of Roman Archeology* 22, 196.

[224] Cfr. GRUBBS, (2002). *Women and the Law in the Roman Empire: A sourcebook on Marriage, Divorce, and Widowhood*. London-New York, 23ss. Gli imperatori Marco Aurelio e Commodo proibirono ai tutori di sposare le loro pupille, ma di fatto non vietarono che un marito potesse agire come tutore della propria moglie. Dopo l'imperatore Claudio, i tutori non dovevano più essere necessariamente parenti. Dalla metà del I secolo d.C., i tutori delle donne romane iniziarono gradualmente a non essere più scelti all'interno della famiglia. Sempre nello stesso periodo, la *tutela mulierum* cessò di rappresentare una limitazione concreta alle attività delle donne. Già durante il Principato augusteo, la tutela mulierum iniziò a scomparire progressivamente, per estinguersi completamente intorno al II secolo d.C. L'imperatore Claudio abolì il sistema della tutela legittima, consentendo così alle donne di avere come tutori persone diverse dai parenti maschi più prossimi. Se riprendiamo Gai. *Inst.* 1.190, la *tutela mulierum* persistette ancora all'epoca di Turia, ovvero agli inizi del I secolo d.C. Si può dedurre che il marito di Turia, pur essendo suo tutore, non avesse contratto matrimonio con lei in questa veste: se fosse stato infatti il tutore legittimo, i falsi tutori non avrebbero potuto avanzare pretese di *tutela legitima*.

È improbabile che il marito di Turia fosse già suo tutore prima del matrimonio[225]. Se così fosse stato, i falsi tutori non avrebbero potuto avanzare pretese di *tutela legitima*.

Come indicato in Col. I, 39, il marito divenne tutore di Turia solo in virtù della designazione testamentaria del padre (*tutor dativus*).

A differenza della giustificazione superficiale comunemente invocata – la "debolezza femminile" (*mulierum infirmitas, infirmitas feminarum*)[226] – i romani dimostrarono piena consapevolezza della capacità giudizatoria delle donne e dei loro interessi patrimoniali[227].

---

[225] MOMMSEN, (1863). *Zwei Sepulcralreden aus der Zeit Augusts und Hadrians in Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Berlin 1863, 455ss [rist. in O. Hirschfeld (ed.), *Gesammelte Schriften von Theodor Mommsen*, I, Berlin 1905, 393ss]. Suggerisce la possibilità che il marito potesse essere anche tutore.

[226] Le dichiarazioni sulla vulnerabilità legata al genere trovano origine nel *SC. Velleianum.* Nei passi del Digesto relativi al SC Velleianum si afferma che tale provvedimento fu emanato con l'intento di offrire una protezione globale alla donna, basata su un principio di tutela e assistenza. La donna era considerata bisognosa di protezione a causa della *imbecillitas mentis*, della *fragilitas* e dell'*infirmitas sexus*, qualità che potevano portarla a compiere atti giuridici avventati, frettolosi e svantaggiosi. Si faceva dunque riferimento a una "debolezza femminile naturale", idea radicata nell'opinione comune romana secondo cui la donna era intrinsecamente e in molteplici aspetti inferiore all'uomo. In D. 16.1.2.2 (Ulpiano, *Ad edictum*, libro 29), si chiarisce anche la posizione degli stessi giuristi: «(…) *prius providentia amplissimi ordinis laudata* (…)».Questa frase suggerisce che anche i giuristi riconoscevano la necessità di proteggere la donna nelle transazioni giuridiche e elogiavano il Senato per aver istituito, attraverso questa norma, una salvaguardia a suo favore. Vedi: VOGT, (1967). *Miscellanea Ad Senatus Consultum Velleianum*. *Tijdschrift voor Rechtgeschiedenis* 35, 90ss.

[227] ZANNINI, (1979). *Studi sulla 'tutela mulierum'* II. *Profili strutturali e vicende storiche dell'istituto*, Torino, 80ss. Una prova di ciò è lo sviluppo della tutela testamentaria in cui il marito concedeva alla moglie *cum manu* il diritto di scegliere direttamente il proprio tutore (*tutoris optio*). Tuttavia, il caso di Turia non rientra in questa fattispecie. Cfr. G.150-154: *In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tutoris optio, id est ut liceat ei permittere quem velit ipsa tutorem sibi optare, hoc modo: Titiae uxori meae tutoris optionem do. Quo casu licet uxori tutorem optare vel in omnes res vel in unam forte aut duas.*

5. La controversia con i "gentili"

Si pone la questione: che tipo di controversia ha condotto Turia contro i presunti gentili, e in quello scontro è riuscita a prevalere? Arangio-Ruiz è dell'opinione che non si sia trattato di un processo giudiziario, poiché secondo lui è difficile immaginare che i rappresentanti delle famiglie nobili, soprattutto le donne, avrebbero accettato di discutere pubblicamente, davanti a un tribunale, questioni relative ai loro interessi gelosamente custoditi.

Egli sottolinea che già l'inizio del procedimento davanti al pretore (nella fase *in iure*), costringe le parti in conflitto a decidere rapidamente e definitivamente se giungere a un accordo o intraprendere una causa giudiziaria (nella fase *apud iudicem*), dinanzi a un collegio composto da oltre cento giurati (*centumviri*)[228].

Per questo motivo, per Arangio-Ruiz, è molto più naturale che questi confronti preliminari avvenissero " in modo riservato tra queste famiglie, attraverso contatti reciproci e discussioni prudenti, con il consiglio dei giuristi più illustri dell'epoca, quando la gravità del caso lo richiedeva"[229].

Tuttavia, se si considera la cruda realtà del tempo in cui Turia fu costretta a lottare per i suoi diritti, questa ipotesi sembra poco probabile.

---

[228] Tale organo giudiziario collegiale discuteva le controversie di maggior valore nel campo del diritto patrimoniale e successorio, nonché altre questioni correlate (ad esempio tutela, curatela). Il collegio dei centumviri era presieduto dallo stesso pretore davanti al quale era stato avviato il procedimento nella fase precedente (*in iure*). Al momento dell'insediamento, il pretore designava i centumviri dalla lista ufficiale (album iudicum), ma il loro mandato non era legato a una causa specifica, bensì durava un anno, pari alla durata del mandato del magistrato. I processi si svolgevano oralmente senza l'utilizzo di formule scritte (per formulas), anche quando la procedura legislativa nel contenzioso civile fu abolita dalla legislazione di Augusto (lex Iulia de iudicis privatis).

[229] ARANGIO-RUIZ, *"Il caso giuridico della cosiddetta 'Laudatio Turiae'"*, Studi epigrafici e papirologici, Napoli 1974, 166–171 (= Note papirologiche ed epigrafiche, Napoli 1945), 170.

Chi erano i *gentiles*? Tito Livio[230] afferma che solo i membri delle *gentes* patrizie erano considerati *gentiles*.

Tuttavia, questa è evidentemente una affermazione esagerata, poiché persino le definizioni giuridiche non limitano la *gentilitas* esclusivamente alle famiglie patrizie. Inoltre, tale affermazione contraddice direttamente l'idea secondo cui ogni cittadino romano fosse un *gentilis*.

Gaio[231] afferma che il diritto ereditario gentilizio, un tempo fondamentale nella Roma arcaica, era già obsoleto ai suoi tempi.

Se la *gentilitas* fosse stata un tratto comune a tutti i Romani, questa dichiarazione sarebbe stata priva di significato. Tuttavia, essa diventa perfettamente evidente se si suppone che la *gentilitas* fosse circoscritta all'aristocrazia repubblicana, ormai estinta durante l'Impero[232].

Cicerone[233] fornisce una definizione tecnica di *gentilitas* e stabilisce tre criteri fondamentali per essere considerati gentiles:

1. Condivisione dello stesso nome gentilizio (*nomen*)
2. Discendenza da antenati liberi (*ab ingenuis oriundi*)
3. Nessuna servitù o perdita di status legale (*capite non deminuti*)

Questa definizione restringerebbe la *gentilitas* alla nobiltà patrizia e a un numero limitato di famiglie plebee. La maggior parte di queste ultime discendeva dai *clientes* dell'epoca arcaica e, di conseguenza, ne sarebbe stata esclusa.

Festus (*Ep. p. 94*) afferma:

Gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur.

Questa relazione onomastica potrebbe ragionevolmente implicare alcuni diritti religiosi comuni e luoghi di sepoltura condivisi, senza tuttavia comportare diritti ereditari completi.

---

[230] Liv. Ab Urbe Condita, X.8.9: *Tum consul 'quinam isti sunt' inquit 'gentiles Vestini an Marsi an Paeligni an Samnites qui fidem Romanam secuti sunt?* Nel contesto della *gentilitas*, è interessante notare come Livio usi il termine *gentiles* riferendosi alle popolazioni italiche in modo generico, mentre nel diritto romano il concetto di gentilitas aveva un significato più specifico, legato alla discendenza familiare e alla trasmissione dei diritti ereditari.

[231] Gai. 3.17 *Institutiones*: *Lex autem XII tabularum et si quae aliae leges erant antiquae, nihil de gentilicii.s hereditatibus loquuntur, nisi quod lege XII tabularum proximorum gentilium hereditas esse iubetur. Sed iam diu non est in usu haec pars iuris.*

[232] Atti dell'Accademia Reale Prussiana delle Scienze di Berlino (Berl. Ak. Abh), 473.

[233] Cic. *Topica* 6.29: *Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum maiorum nemo servitutem servivit, qui capite non sunt deminuti.*

È evidente che il termine *gentiles* poteva avere talvolta un'accezione ampia, comprendendo tutti coloro che portavano lo stesso *nomen*, e talvolta un significato più ristretto e tecnico, limitato a determinate famiglie.

Se si adottava questa seconda interpretazione, la grande massa delle famiglie plebee sarebbe stata esclusa dai pieni diritti legali.

Basandosi su questa nozione ristretta di *gentilitas*, Turia sostenne che, anche qualora il testamento fosse stato annullato e si fosse applicata la successione legittima, ella non sarebbe comunque stata obbligata a passare sotto la tutela di coloro che avevano intentato causa contro di lei. In base alla *Lex Atilia*, infatti, poteva richiedere la nomina di un tutore al pretore e al collegio dei tribuni[234].

La data di questa legge è sconosciuta, ma essa doveva essere già in vigore nel 186 a.C..[235]

Mommsen riteneva che i gentili avessero intentato una *hereditatis petitio*, una causa con cui richiedevano la cessione dei beni del defunto, considerandosi eredi secondo il diritto civile[236].

Questa azione era molto simile alla *rei vindicatio*, e pertanto veniva anche chiamata *vindicatio hereditatis*. L'esito della controversia dipendeva dal fatto che l'attore potesse dimostrare di essere effettivamente *heres*, cioè l'erede civile in base al testamento o alla legge. È evidente che, in questo caso, i gentili potevano invocare solo le disposizioni dei decemviri, e che proprio la *ruptio testamenti* rappresentava il mezzo per realizzare le loro pretese ereditarie, o almeno per ottenere il controllo sui beni del padre di Turia.

Mommsen suggerisce che essi abbiano intentato la *hereditatis petitio* a nome e per conto di Turia, presentandosi come suoi tutori legali[237].

---

[234] Gai. 1.185 (Institutiones): *Lex autem Atilia Romae lata est, qua sanctum est ut ei mulieri tutor dari possit ex decreto praetoris et ex consilio viri primi*.

[235] Liv., *ab Urbe condita*, XXXIX, 9, 7: *Quin eo processerat consuetudine capta ut post patroni mortem, quia in nullius manu erat, tutore a tribuni et praetore petito, cum testamentum faceret, unum Aebutium institueret heredem.* Questo passo ci permette fissare un termine *ante quem* per la sua datazione.

[236] MOMMSEN, *Zwei Sepulcralreden aus der Zeit August und Hadrians, in Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenchaften* zu Berlin (1863), 469 ss.

[237] *Ibid*.

Durante la fase *in iure* del procedimento, egli ritiene che i solidi argomenti e la determinazione della giovane donna abbiano convinto gli attori che non avevano alcuna possibilità di vittoria nel processo, e proprio per questo i gentili furono costretti a rinunciare come attesta anche Vespillo nella sua *laudatio*.

Indubbiamente, il piano dei gentili era di ottenere la *ruptio testamenti*, in modo che Turia fosse l'unica erede legittima, per poi imporle la loro tutela e in tal modo gestire i beni ereditati, prendendo tutte le decisioni importanti relative alla sua patrimonio[238].

Senza il consenso del tutore, lei non poteva sposarsi né disporre dei beni ereditati, sia attraverso atti *inter vivos* che *mortis causa*[239].

Certo, Turia avrebbe potuto avere un tutore anche se avesse ereditato in base a un testamento (*tutela testamentaria*), e in tal caso si sarebbe trattato della persona designata dal padre[240].

Tuttavia, è chiaro che tale tutore non sarebbe stato una figura gradita ai gentili ai gentili, che volevano mettere Turia direttamente sotto il loro controllo.

---

[238] L'istituto della *tutela mulierum* è nata per proteggere gli interessi collettivi degli agnati o dei gentili, in modo che il patrimonio di una donna *sui iuris* rimanesse, in caso di ab intestato, alla famiglia in cui viveva o al gens dal quale discendevano i suoi antenati. Di conseguenza, secondo la Legge delle XII Tavole, il tutore veniva designato tra i futuri eredi legittimi del patrimonio della donna, seguendo l'ordine con cui essi ereditano: prima gli agnati, cioè i parenti più prossimi della linea maschile, e, in loro assenza, un tutore proveniente dai ranghi dei gentili. Cfr. Gai, *Institutiones* 1, 155–157: *Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi. Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali iure cognati. Itaque inter avunculum et sororis filium non agnatio est, sed cognatio. Item amitae, materterae filius non est mihi agnatus, sed cognatus, et invicem scilicet ego illi eodem iure coniungor, quia qui nascuntur, patris, non matris familiam secuntur. Sed olim quidem, quantum ad legem XII tabularum attinet, etiam feminae agnatos habebant tutores. Sed postea lex Claudia lata est, quae, quod ad feminas attinet, agnatorum tutelas sustulit: Itaque masculus quidem inpubes fratrem puberem aut patruum habet tutorem; femina vero talem habere tutorem non potest.*

[239] Il *tutor legitimus* non poteva essere costretto a dare il consenso, almeno fino a quando nel diritto classico non si sono verificate le prime deroghe a questa regola. D'altra parte, il tutore non poteva rifiutarsi di accettare questa responsabilità civile impostagli dalla legge.

[240] Dal testo della *laudatio* non è chiaro chi potesse essere il tutore di Turia, ma la maggior parte degli autori concorda sul fatto che il suo fidanzato fosse il coerede e quindi il suo tutore. VAN OVEN, *Laudatio Turiae*, 1. 13-26, in RIDA 3[Mélanges De Visscher II] (1949), 376. Si presume che, mentre il *laudator* era in esilio, il pretore avesse nominato un tutore temporaneo (*tutor praetorius*) per la giovane donna, con il cui aiuto avrebbe potuto contestare le pretese dei gentili alla *tutela legitima* e avviare una *in iure cessio tutelae*. Con questo procedimento, il *tutor cessicius* confermava solamente la propria posizione legale contestata, senza acquisire gli altri poteri del tutore. Ibid., 385.

Questa forma di tutela, da parte dei gentili, era già un'istituzione in declino e sarebbe scomparsa del tutto in epoca imperiale, insieme alla dissoluzione della stessa struttura della *gens*.

Anche se fossero riusciti ad annullare il testamento del padre di Turia, resta il dubbio se i gentili avrebbero potuto dimostrare di appartenere alla stessa *gens* del padre di Turia, poiché i legami tra i membri di una stessa *gens* si erano notevolmente indeboliti[241].

Tuttavia, l'ipotesi di Mommsen sopra esposta si scontra con un problema molto più difficile: la questione della legittimazione processuale attiva in giudizio dei suddetti gentili.

Molti romanisti osservano che la *tutela mulierum* non conferiva loro il diritto di rappresentare la donna in giudizio, ma solo quello di dare il consenso all'avvio del procedimento[242].

Dunque, anche se nel procedimento pregiudiziale avessero dimostrato di avere diritto a essere i tutori di Turia, in tale veste essi avrebbero potuto solo fornire l'*auctoritas* per l'avvio della causa, ma non agire come suoi rappresentanti ("in suo nome e per suo conto").

Dal testo della *laudatio* emerge chiaramente che ella si oppose fermamente all'annullamento del testamento, e rimane incerto come i gentili, senza il suo consenso, avrebbero potuto avviare il procedimento, e ancor meno come avrebbero potuto agire contro i suoi interessi sotto forma di "rappresentanza".

---

[241] Due secoli dopo, Gaio constaterà che "il diritto relativo ai gentili è caduto in disuso". Cfr. Gai. *Inst*. III.17: *Si nullus agnatus sit, eadem lex xii tabularum gentiles ad hereditatem uocat. qui sint autem gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abiisse, superuacuum est hoc quoque loco de eadem re curiosius tractare.*

[242] HUSCHKE, *Zu der Grabrede auf die Turia*. Römische Ehe, Coemptio, Ruption des Testaments; Lex Voconia, Ius gentilicium, in ZRG V (1866), 191; ARANGIO-RUIZ, *Il caso giuridico*, [= Studi epigrafici e papirologici] 168. A ciò fanno chiaramente riferimento i testi romani: Ulp. *Regulae*, 11, 25 e 27: *Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interponunt; mulierum autem tutores auctoritatem dumtaxat interponunt.[...] Utoris auctoritas necessaria est mulieribus quidem in his rebus: si lege aut legitimo iudicio agant, si se obligent, si civile negotium gerant, si libertae suae permittant in contubernio alieni servi morari, si rem mancipi alienent. Pupillis autem hoc amplius etiam in rerum nec mancipi alienatione tutoris auctoritate opus est.*

Un altro problema riguarda la legittimazione passiva: contro chi avrebbero potuto intentare l'*hereditatis petitio*?

La parte convenuta avrebbe dovuto essere il detentore dei beni ereditari (*possessor rerum hereditarium*), ma l'elogio conferma chiaramente che Turia si era trasferita a vivere a casa della futura suocera, poiché, dopo l'omicidio dei suoi genitori, il fidanzato era stato costretto ad abbandonare Roma.

Ciò significa che al momento dell'avvio della controversia nessuno di loro era in possesso effettivo dei beni del defunto.

Si potrebbe solo supporre che Turia avesse lasciato i beni ereditari ai suoi schiavi particolarmente fedeli, che erano rimasti a vivere nella sua casa fino al ritorno di Vespillo dall'esilio o al suo rientro dalla casa della suocera[243].

Consapevole di tutti questi ostacoli legali nell'intentare una *hereditatis petitio*, Arangio-Ruiz è giunto alla già menzionata ipotesi, che non si sia svolta una vera e propria controversia giudiziaria, ma che lo scontro tra Turia e i "gentili" sia avvenuto attraverso mezzi extragiudiziali[244].

Tuttavia, sembra che questa tesi trascuri la possibilità che abili attori possano perseguire i propri interessi anche avviando un procedimento di cui sono consapevoli in anticipo di non poter vincere.

---

[243] Bisogna però tenere presente che Turia lasciò la casa paterna solo dopo aver denunciato e fatto condannare i responsabili della morte dei suoi genitori (I, 12) e che, non sappiamo esattamente da quando, nascose il marito nella soffitta della sua casa, naturalmente se accettiamo la testimonianza di Valerio Massimo. L'elogio funebre dice solo che Turia "gli preparò un posto sicuro dove nascondersi" (II, 7) e "gli salvò così la vita" (II, 9), ma non dice dove si trovasse quel nascondiglio.

[244] ARANGIO RUIZ, *Il caso giuridico della cosiddetta* Laudatio Turiae, Parerga, 1945, 10 ss. L'autore è l'unico a parlare di un "gentile", sebbene dal testo della *laudatio* sia chiaro che più persone ambiscano alla posizione di tutore legittimo. Di quali persone si tratti è discusso da Talamanca. M., *L'acquisto dell'eredità da parte dei 'gentiles' in XII tab. 5.5,* in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mèmoire de André Magdelain*, red. M. Humbert, Thomas, Paris 1998, 448. Talamanca sottolinea che queste persone evidentemente non sono *adgnates*, poiché non si sarebbero richiamate al loro legame gentilizio se fossero stati tali, e comunque non sono riuscite a dimostrarlo, dato che la famiglia della laudata non apparteneva a un *gens* specifico (I, 22: *neque enim familiae gens ulla probari poterat*). Di conseguenza, gli attori non hanno nemmeno potuto provare di appartenere allo stesso *gens* (I, 23–24: *qui intenderent non esse id ius quia gentis eiusdem non essent*). Per questo motivo, nella letteratura specialistica viene quasi sempre utilizzato l'aggettivo "falsi" o "presunti" per definire questi gentili.

Infatti, simulando un processo e ritardando la possibilità per i veri eredi di ottenere ciò che spettava loro, essi avrebbero potuto, con il passare del tempo (tramite l'*usucapio pro herede*), acquisire qualcosa che né il testamento né l'ordine successorio legale avrebbero potuto garantire loro.

I sedicenti gentili desideravano chiaramente entrare in possesso dei beni ereditari (*bonorum possessio*) e, con la speranza che il fidanzato di Turia non tornasse mai più a Roma, cercavano di trarre profitto in modo disonesto dalla sventura altrui.

Dopo un solo anno, senza la *bona fides* e un valido titolo giuridico (*iusta causa ussucapionis*), avrebbero potuto diventare proprietari di un patrimonio altrui rimasto privo di protezione. In questo senso, appare "comprensibile" anche la richiesta di annullamento del testamento a causa del matrimonio per *coëmptio* del padre di Turia.

Tramite l'intimidazione di Turia e sfruttando il clima di terrore dell'epoca delle proscrizioni, unita alle vessazioni attraverso cause infondate, il loro obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto.

Tuttavia, la giovane e coraggiosa donna si oppose a questa ingiustizia e, grazie alla lode postuma del marito, entrò negli annali della lotta per la giustizia e la dignità umana.

6. Turia come modello di virtù e fortezza femminile

La *Laudatio Turiae* presenta la donna defunta da una prospettiva molto maschile.

Lo storico contemporaneo al laudatore, Tito Livio, fa pronunciare a Lucio Valerio una frase che potrebbe essere sottoscritta da qualsiasi Romano, incluso Augusto "Non finirà mai la sottomissione delle donne, finché vivono i loro parenti"[245].

Per questo motivo, sia nell'arte privata che in quella pubblica, le donne venivano raffigurate in una disposizione piuttosto schematica.

L'accento veniva posto principalmente sui ruoli di mogli e madri, che la parte maschile della società si aspettava fossero interpretati con bravura.

Nel catalogo delle virtù tipiche invocate in questa occasione figuravano: *pudicitia*, *comitas*, *forma*, *religio*, *genus* e *pietas*. Anche nella *Laudatio Turiae* vengono sottolineate soprattutto le qualità che avrebbero dovuto caratterizzare ogni matrona romana[246].

Vale la pena sottolineare il fatto che l'autore dell'elogio ha utilizzato tre volte il termine *virtus* in riferimento alla moglie (II 6a; II 19; II 30), un termine che nel latino della tarda repubblica era raramente associato alle donne.[247].

Non è casuale che Cicerone spiegasse: *Apellata est enim ex viro virtus*[248].

Nella *Laudatio Turiae*, questo concetto deve essere riferito al coraggio che la donna lodata ha dimostrato ripetutamente nella sua vita.

---

[245] Liv. *urbe*. 34.7.12: *minus filiae, uxores, sorores etiam quibusdam in manu erunt; numquam salvis suis exuitur servitus muliebris; et ipsae libertatem, quam viduitas et orbitas facit, detestantur.*

[246] Uno schema leggermente diverso nell'illustrare le donne veniva adottato nelle iscrizioni pubbliche di carattere onorifico.

[247] Nel discorso pronunciato in difesa di Roscio Amerino, Cicerone lodò la *virtus*, la *fides* e la *diligentia* di Cecilia Metella, che offrì rifugio a un uomo ingiustamente accusato di parricidio (*pro Rosc. Am*. 27). Nelle lettere a Terenzia (*ad fam*. 14.11.2) e ad Attico (*ad Att.* 10.8), sottolineò invece la *virtus* di sua figlia, Tullia.

[248] Cic. tusc. 2.43: […]. *atqui vide ne, cum omnes rectae animi adfectiones virtutes appellentur, non sit hoc proprium nomen omnium, sed ab ea quae una ceteris excellebat omnes nominatae sint. appellata est enim ex viro virtus; viri autem propria maxime est fortitudo,* […].

Un tema simile lo troviamo in una delle lettere che Cicerone scrisse a Terentia, mentre era in esilio; lodandone la sua forza d'animo (*virtus*) e resistenza (*fortitudo*)[249].

Altre virtù maschili sono attribuite alla protagonista del discorso, tra queste: *firmitas animi* (II 8a; II 15), *constantia* (I 25) e *patientia* (II 21). Verso la fine del discorso, il laudatore le conferisce termini chiaramente legati alla terminologia militare, come *speculatrix* e *propugnatrix* (II 61).

Dal discorso apprendiamo che i coniugi vivevano insieme senza conflitti. L'esplicita menzione dell'assenza di disaccordi ha lo scopo di rafforzare e consolidare l'immagine di un'unione ideale. Si trattava di un espediente piuttosto comune tra i Romani.

Il suocero di Tacito, Agricola, visse con sua moglie "in una concordia degna di ammirazione" (*mira concordia*)[250].

Negli epitaffi compaiono numerose espressioni volte a mettere in risalto e sottolineare la convivenza armoniosa dei coniugi: *sine (ulla) quaerella*, *sine lite*, *sine controversia*, *sine crimine*, *sine offensa*, *sine discordia*, *sine litibus et iurgiis*, ecc…

Impressionante è la durata del loro matrimonio, 41 anni[251]. Il laudatore non lo menziona esplicitamente, ma dal contesto si può intuire che la sua moglie sia stata sposata con un solo uomo per tutta la sua vita, meritandosi così il prestigioso titolo di *univira*.

Nonostante la relativa diffusione dei divorzi e la percezione del matrimonio come uno strumento per praticare una sorta di "politica dinastica", le donne che avevano avuto un solo marito godevano di grande rispetto a Roma.

---

[249] Cic. *ad fam.* 14.1.1.: *et litteris multorum et sermone omnium perfertur ad me incredibilem tuam virtutem et fortitudinem esse teque nec animi neque corporis laboribus defetigari. me miserum! te ista virtute, fide, probitate, humanitate in tantas aerumnas propter me incidisse.*

[250] Tac. *Agr.* 6.1.: *idque matrimonium ad maiora nitenti decus ac robur fuit, vixeruntque mira concordia, per mutuam caritatem et in vicem se anteponendo, nisi quod in bona uxore tanto maior laus, quanto in mala culpae est.*

[251] Cfr. MOMMSEN., *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians*, [in:] *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin 1905, 405, nota 1. Alcuni autori sostengono che il matrimonio sia durato 42 anni. Si veda tuttavia WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae. Introduction, Text, Translation, Commentary*, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, Vol. 34, Lund 1976, 36: "Tuttavia, se il matrimonio fosse durato 41 anni ed entrato nel quarantaduesimo anno, il vedovo avrebbe sicuramente scritto ad annum XXXXII".

Persino Catullo, a cui è difficile attribuire un attaccamento ai valori tradizionali, afferma che mantenere la fedeltà a un solo uomo conferisce alla donna la massima gloria[252].

Properzio, in un'elegia dedicata a Cornelia e stilizzata come una *laudatio funebris*, fa pronunciare al soggetto una significativa dichiarazione: *in lapide hoc uni nupta fuisse legar* (Prop. 4.11.36).

Non manca neppure un ammonimento: *filia, tu specimen censurae nata paternae, fac teneas unum nos imitata uirum, et serie fulcite genus: mihi cumba uolenti* (Prop. 4.11.67-69).

Gli elogi funebri delle defunte sono piuttosto standard e riproducono addirittura stereotipi.

Tra gli aggettivi maschili più popolari nelle iscrizioni funebri troviamo: *dulcissimus*, *incomparabilis*, *bene merens*, ecc. Gli aggettivi tipicamente femminili sono invece: *lanifica*, *pia*, *pudica*, *casta*, *domiseda*, *laboriosa*, *sollicita*, ecc.

Tra le virtù femminili più frequentemente celebrate negli epitaffi, spicca la filatura della lana, una competenza tipicamente femminile.

Questo tema è già presente nell'*Odissea* di Omero, quando, Telemaco si rivolge alla regina Penelope invitandola a tornare nelle sue stanze e occuparsi del telaio e del fuso[253]. Ottaviano, che educava severamente sua figlia e le sue nipoti, le abituava alla filatura[254].

Durante il periodo del principato, queste pratiche avevano ormai carattere puramente convenzionale, tuttavia, dalle ricche aristocratiche romane, che partecipavano alla vita politica e gestivano i salotti letterari, ci si aspettava comunque che sapessero tessere e filare la lana.

---

[252] Cat. 111.1: *Aufilena, viro contentam vivere solo.*

[253] Hom. Od. 1.356–359: ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε ἔργον ἐποίχεσθαι: μῦθος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί: τοῦ γὰρ κράτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ.

[254] Suet. *Aug*. 64.: […] *Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret*.

Nell'elenco delle virtù della moglie del laudator, troviamo l'attributo *o[r]natus non conspiciendi* (I 31), che potrebbe essere tradotto come "adorna senza ostentazione", per sottolineare che sua moglie sapeva come usare gli "ornamenti preziosi" senza attirare l'attenzione su di sé e cosa molto più importante, senza ostentazione.

Ulpiano in D. 34.2.25.10, spiega esattamente quali sono gli *ornamenta muliebria*, sono quelli con cui una donna si adorna, come orecchini, braccialetti, collane, anelli (eccetto i sigilli) e tutto ciò che non serve ad altro scopo se non a ornare il corpo: tra questi vi sono anche l'oro, le gemme e le pietre preziose, poiché non hanno alcuna altra utilità in sé[255].

Il *laudator* vuole farci intendere che la *luxuria*, incubo della società tardo-repubblicana, che veniva vista come la causa non solo della decadenza morale ma anche di una crisi politica, non avesse in alcun modo intaccato la morale della sua consorte.

Il fatto che i beni materiali non abbiano offuscato ciò che è importante nella vita è testimoniato dalla prova che la sua famiglia ha dovuto affrontare.

Quando il laudator si trovò in difficoltà, la coraggiosa donna, senza esitazione, si tolse tutto l'oro e i gioielli per aiutarlo nel suo sfortunato destino (II 3a).

A parte, viene menzionato *cultus modici* (abbigliamento, cura moderata) (I 31), ovvero moderazione, l'assenza di eccesso nella cura di sé. Dalla *Laudatio* risulta quindi che il marito sapeva apprezzare e ammirare la bellezza della sua sposa, ma preferiva chiaramente che questo privilegio restasse solo suo.

Sembra che anche la sua amata non dimenticasse mai che doveva essere bella solo per un uomo.

---

[255] D. 34.2.25.10: Ulpianus 44 *ad sab. Ornamenta muliebria sunt, quibus mulier ornatur, veluti inaures armillae viriolae anuli praeter signatorios et omnia, quae ad aliam rem nullam parantur, nisi corporis ornandi causa: quo ex numero etiam haec sunt: aurum gemmae lapilli, quia aliam nullam in se utilitatem habent. mundus mulieris est, quo mulier mundior fit: continentur eo specula matulae unguenta vasa unguentaria et si qua similia dici possunt, veluti lavatio riscus. ornamentorum haec: vittae mitrae semimitrae calautica acus cum margarita, quam mulieres habere solent, reticula crocyfantia. sicut et mulier potest esse munda, non tamen ornata, ut solet contingere in his, quae se emundaverint lotae in balneo neque se ornaverint: et contra est aliqua ex somno statim ornata, non tamen conmundata.*

Guardando da una prospettiva contemporanea, è interessante notare che, nel cumulare le virtù della moglie, chi pronuncia l'elogio non nomini esplicitamente le sue qualità intellettuali[256].

Tuttavia, il laudator non dimentica di annotare scrupolosamente che, per prendersi cura della *pudicitia* – l'onore di ogni donna di buoni costumi – la sua fidanzata, ancora prima di essere sua sposa, si recò a casa di sua madre per aspettare il ritorno del suo amato (I 12)[257].

Nel discorso troviamo tuttavia riferimenti indiretti alle capacità intellettuali della donna defunta. L'autore infatti confessa che la lodata era religiosa, ma non superstiziosa (I 30–31). La capacità di tracciare un confine tra *religio* e *superstitio* costituiva una prova di apertura mentale.

Nel trattato *De Natura Deorum*, Cicerone insegna: "*Videtisne igitur ut a physicis rebus bene atque utiliter inventis tracta ratio sit ad commenticios et fictos deos. Quae res genuit falsas opiniones erroresque turbulentos et superstitiones paene aniles. et formae enim nobis deorum et aetates et vestitus ornatusque noti sunt, genera praeterea coniugia cognationes, omniaque traducta ad similitudinem inbecillitatis humanae* […]*non enim philosophi solum verum etiam maiores nostri superstitionem a religione separaverunt*."[258]; criticando

---

[256] Cfr. la caratterizzazione letteraria di Cornelia, moglie di Pompeo: ἐνῆν δὲ τῇ κόρῃ πολλὰ φίλτρα δίχα τῶν ἀφ' ὥρας. καὶ γὰρ περὶ γράμματα καλῶς ἤσκητο καὶ περὶ λύραν καὶ γεωμετρίαν, καὶ λόγων φιλοσόφων εἴθιστο (Plut. *Pomp*. 55.1). Cornelia, è descritta come una donna di grande cultura e raffinatezza, le cui competenze spaziavano dalla musica alla geometria e alla filosofia. Riflettendo che alcune donne dell'élite romana avessero accesso a un'istruzione avanzata e fossero in grado di partecipare attivamente alla vita intellettuale del loro tempo.

[257] WISTRAND, *The So-Called Laudatio Turiae. Introduction, Text, Translation, Commentary*, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, Fascicolo. 34, Lund 1976, 36 s: «*Pudicitia* significa più che semplice "purezza" o "modestia". Il termine ha un significato più ampio e include altre qualità di una moglie devota: fiducia, lealtà, solidarietà. La matrona di Efeso in Petronio (*sat*. 111) dimostrò di essere un *verum pudicitiae amorisque exemplum* (vero esempio di pudicizia e amore) decidendo di attendere la morte accanto alla tomba del marito». Nel caso in esame, le intenzioni della donna sono meglio espresse dall'opinione di HEMELRIJK., *Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae*, CQ 54 (2004), 195: «vivere da sola circondata da schiavi era sconveniente per una ragazza non sposata». L'autrice trova un'analogia nel comportamento di Antonia Minore, che, dopo la morte del marito, all'età di ventisette anni si trasferì dalla suocera Livia, cosa che Valerio Massimo descrisse come *egregia fides* (Val. Mass., 4.3.3.: *Antonia quoque, femina laudibus virilem familiae suae claritatem supergressa, amorem mariti egregia fide pensavit: quae post eius excessum forma et aetate florens conuictum socrus pro coniugo habuit*).

[258] Cic. *de nat. deor*. 2.28.70–71.

aspramente le rappresentazioni mitologiche degli dei antropomorfe e difendendo una religione razionale, fondata sul rispetto delle tradizioni e sulla filosofia.

È significativo il fatto che sia stato sottolineato il rispetto che la lodata nutriva fin dall'inizio per sua suocera. Del resto, sin dagli albori della storia, l'umanità ha sempre vissuto con il topos culturale del conflitto tra nuora e suocera.

Questo fenomeno non era estraneo nemmeno ai Romani.

Quando il commediografo Terenzio, nella commedia intitolata "La suocera" (*Hecyra*), osò mostrare una realtà diversa, presentando la madre del marito sotto una luce positiva, il pubblico rimase perplesso.

Anni dopo, Donato, commentando quest'opera, fece un'osservazione sarcastica: "Terenzio cerca di presentare la suocera come buona, contrariamente alla sua reputazione"[259]. Più avanti, sempre nello stesso commento apprendiamo che "tutte le suocere e le nuore sono concordi nell'odio reciproco"[260], per cui parlare di una "buona suocera" (*socrus bonas*) è un assurdo come cercare una "prostituta onesta " (*meretrices honesti*)[261].

Ai nostri occhi, il fatto che la donna celebrata nell'elogio si sia presa cura delle parenti, e in particolare di quelle appartenenti a un ramo più lontano della famiglia – come suggerito dalla descrizione di esse come *propinquae* (I 44)[262] – la fa sembrare una "buona zia", che, pur soffrendo per la propria sterilità, cerca di riversare i suoi sentimenti materni insoddisfatti su altre persone.

Tuttavia, per i Romani, il suo atteggiamento rappresentava un ulteriore esempio di zelante adempimento dei doveri derivanti dagli obblighi familiari. Questo è senza dubbio un motivo, oltre al rispetto per i genitori e la suocera, per sottolineare tra le sue numerose virtù la *familiae pietas* (I 32)[263].

---

[259] Don. *ad. Haecyra*. 198: *conatur Terentius aduersum famam socrum bonam reperire.*

[260] Don. *ad. Haecyra*. 201: *Itaque adeo uno animo omnes socrus oderunt nurus.*

[261] Don. *ad. Haecyra*. 774: *Multa Terentius feliciter ausus est arte fretus, nam et socrus bonas et meretrices honesti cupidas praeter quam pervulgatum est facit.*

[262] Cicerone, nel trattato *De officiis*, stabilisce la seguente gerarchia dei parenti: *parentes, liberi, domus, bene convenientes propinqui* (1.58).

[263] Allo stesso modo, la madre di Augusto, Livia, forniva doti a rappresentanti impoverite dell'aristocrazia romana – Dio Cass. 58.2.3.: οὐδὲ τότε ἀπέσχετο: καὶ προσέτι καὶ ἀψῖδα αὐτῇ, ὃ μηδεμιᾷ ἄλλῃ γυναικί, ἐψηφίσαντο, ὅτι τε οὐκ ὀλίγους σφῶν ἐσεσώκει, καὶ ὅτι παῖδας πολλῶν ἐτετρόφει κόρας τε πολλοῖς συνεξεδεδώκει, ἀφ᾽ οὗ γε καὶ μητέρα αὐτὴν τῆς πατρίδος τινὲς ἐπωνόμαζον. ἐν δὲ τῷ μνημείῳ ἐτάφη τῷ τοῦ Αὐγούστου.

Una certa difficoltà può sorgere nel tradurre la questione della gestione del patrimonio comune, sollevata dal laudatore.

Non è chiaro se la laudata avesse trasferito tutto il suo patrimonio al momento del matrimonio come dote, o se la gestione fosse avvenuta successivamente, con l'ingresso sotto la potestà del marito.

Il laudator assicura che i beni sotto il controllo dei coniugi erano gestiti congiuntamente e che la moglie aveva voce in capitolo nelle questioni finanziarie, non meno del marito (I 37–41).

Questa immagine, completamente in contrasto con le informazioni fornite dalle fonti giuridiche, si rifà a una visione un po' fantastica del matrimonio ideale.

Il riferimento alla gestione congiunta del patrimonio, ricorda l'osservazione di Columella che contrappone l'ideale romano di complementarità dei ruoli all'interno del matrimonio alla realtà del suo tempo, in cui molte donne aristocratiche preferivano il lusso e l'ozio, disdegnando i lavori domestici e agricoli[264].

Nella *Laudatio Turiae* troviamo la ripetizione di alcuni schemi sociali tipici della società romana. Ecco che il laudatore, lamentandosi per la perdita della moglie, si duole dell'ingiustizia del destino e si rammarica di non essere morto prima di lei, essendo più anziano (I 29; II 51–53).

Questa informazione è in linea con le conclusioni a cui è giunto R. Saller, il quale ha cercato di stabilire l'età media del matrimonio a Roma, basandosi sui dati provenienti dalle tombe romane. Dai materiali da lui raccolti risulta che gli uomini si sposavano molto più tardi delle donne[265].

---

[264] Colum. *de agr*. 12 *praef*. 8.: *Nihil conspiciebatur in domo diuiduum, nihil, quod aut maritus aut femina proprium esse iuris sui diceret, sed in commune conspirabatur ab utroque, ut cum forensibus negotiis matronalis industria rationem parem faceret. Cfr. ibidem 9: Nunc uero, cum pleraeque sic luxu et inertia diffluant, ut ne lanificii quidem curam suscipere dignentur,* […] *nihil mirum est easdem ruris et instrumentorum agrestium cura grauari.*

[265] SALLER., *Men's Age at Marriage and Its Consequences in the Roman Family*, CP 82.1 (1987), 21 ss. Si ritiene che uomini e donne comunemente si sposassero alla fine dei vent'anni e nella tarda adolescenza, rispettivamente, in linea approssimativa con il cosiddetto modello matrimoniale "mediterraneo" riscontrato in periodi storici successivi.

Indipendentemente da lui, K. Hopkins ha stabilito che le ragazze romane venivano date in matrimonio molto giovani[266].

Questo tipo di relazione sembra essere esistito anche nel caso della coppia commemorata nel discorso in questione.

La convenzione con cui è stata rappresentata la donna defunta non si distingue da altre iscrizioni funerarie, il cui carattere è sinteticamente riassunto da R. Lattimore: "Ciò che ci viene presentato dall'inizio alla fine è l'immagine di una famiglia ideale e felice […]. Le virtù, soprattutto quelle che mirano ad esaltare la famiglia, sono esagerate; pertanto non abbiamo un semplice ricordo, ma un'elaborazione e un adattamento dell'ideale. La centralizzazione del potere durante il periodo imperiale ha fatto sì che questo ideale fosse, più che mai, legato alla famiglia e non allo stato"[267].

Queste osservazioni meritano di essere integrate con l'opinione espressa da R. Saller, questa volta direttamente sulla *Laudatio Turiae*: "Questa iscrizione, nonostante i danni, è molto preziosa, perché tra i testi antichi gli storici non dispongono di alcuna *laudatio feminae* conservata. Essa presenta infatti la storia della vita di Turia sotto forma di un elogio idealizzato, in un modo che dice molto sulla posizione particolare delle donne romane. Un tema ricorrente è la *pietas* di Turia verso i suoi genitori, suocera, parenti e marito"[268].

Nella *Laudatio Turiae* è stato creato il ritratto di una moglie ideale. Non si può negare al laudatore la sincerità delle sue intenzioni, sebbene sia evidente che abbia abbondantemente ricoperto il testo di una patina celebrativa. Ma chi mai potrebbe fargliene una colpa?

---

[266] HOPKINS, *The Age of Roman Girls at Marriage*, Population Studies 18 (1965), 309 ss. Dall'analisi di 501 iscrizioni che riportano sia la durata del matrimonio sia l'età alla morte – e che quindi permettono di calcolare l'età al matrimonio – si ricava, un'età mediana al primo matrimonio di 15 anni per le donne e 23 per gli uomini nei testi precristiani, e di 17 anni per le donne e 26 per gli uomini tra i cristiani.

[267] LATTIMORE, *Themes in Greek and Latin Epitaphs*, Urbana 1942, 300.

[268] SALLER, *The Family and Society*, in *Epigraphic Evidence: Ancient history from inscriptions*, ed. BODEL (London: Routledge, 2001), 109.

Conclusioni

La società greco-romana ha prodotto un numero straordinario di epigrafi, al punto da poter essere definita una *civiltà epigrafica*.

In particolare, a partire dalla tarda Repubblica e nei primi anni del Principato di Augusto, si sviluppò una marcata preferenza per le iscrizioni funerarie.

Questa tendenza si manifestò non solo in termini quantitativi, ma anche attraverso un'ampia gamma di tipologie epigrafiche.

Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici e intrecciano fattori politici, sociali, economici e culturali. Di conseguenza, lo studio delle iscrizioni richiede sia un approccio collettivo, volto a identificarne le caratteristiche generali, sia un'analisi dettagliata delle singole iscrizioni.

L'epigrafe dell'*Elogio di Turia* richiede, senz'altro, un'analisi individuale.

Questo testo ha attirato costantemente l'attenzione degli studiosi per la sua notevole lunghezza, per il fatto che la persona lodata fosse una donna e per il contesto storico in cui è stato composto, ovvero, il periodo di transizione tra la tarda Repubblica e i primi anni del Principato Augusteo, segnato da eventi politici di grande rilievo.

Di conseguenza, la ricerca su questa iscrizione si è concentrata su diversi aspetti: le questioni giuridiche che essa solleva, l'identificazione delle figure coinvolte, l'elogio funebre delle donne romane e il ruolo delle donne nella società del tempo.

Da un'analisi di diverse fonti, è emerso che studi precedenti si sono spesso soffermati su aspetti parziali dei fatti riportati nell'iscrizione, trascurando il tema centrale che emerge dal testo nel suo insieme: il trasferimento del patrimonio della defunta.

Per questo motivo, il presente elaborato si è concentrato sull'analisi dell'*Elogio di Turia* con particolare attenzione alla dinamica della successione ereditaria, al fine di chiarire lo scopo della sua redazione.

Si è innanzitutto preso in esame il significato implicito della collocazione delle stele funerarie lungo le strade e presso le porte urbane, ovvero in spazi pubblici, nonché la natura stessa delle iscrizioni funerarie che menzionano disposizioni testamentarie e nomi di eredi.

Tali iscrizioni possono essere suddivise in tre categorie: quelle che indicano che la stele è stata eretta su disposizione testamentaria; quelle che riportano il testamento stesso; e infine quelle in cui l'erede o il beneficiario del lascito dichiara il fondamento giuridico della propria eredità.

L'*Elogio di Turia* rientra in quest'ultima categoria, analogamente all'epitaffio di *Murdia*, un'altra iscrizione dedicata a una donna nel periodo augusteo.

Entrambi i testi si compongono di due parti: una in cui il dedicante, in qualità di erede afferma la legittimità della propria successione e una in cui viene lodata la virtù della defunta in relazione alla trasmissione ereditaria.

Considerando l'importanza della *gens* nella società romana, la successione ereditaria tra coniugi rappresentava un caso eccezionale.

A meno che i coniugi non appartenessero alla stessa *gens* o che la moglie non avesse acquisito lo status di figlia tramite *conventio in manum*, la possibilità che si ereditassero reciprocamente in caso di successione legittima era quasi inesistente.

Nel diritto civile romano, i coniugi non rientravano tra gli eredi legittimi e il pretore preposto alla successione li collocava solo in una posizione di successione successiva rispetto a *liberi* (figli), *legitimi* (parenti stretti), *proximi agnati* (parenti più prossimi in linea agnatizia), *cognati* (parenti per via paterna) e *gentiles* (membri della stessa gens).

Pertanto, solo nel caso in cui nessuna di queste categorie fosse presente, il coniuge poteva ottenere la successione come *bonorum possessio unde vir et uxor*, ossia il diritto di successione.

Anche nella successione testamentaria, l'eredità tra coniugi avveniva per lo più attraverso la mediazione dei figli.

Spesso il marito nominava la moglie erede con la clausola che, alla sua morte, i figli diventassero eredi sostitutivi. In alternativa, poteva designare i figli come eredi principali e la moglie come erede sostitutiva.

Questo tipo di testamento rifletteva la concezione della moglie e dei figli come un'unica unità familiare, in cui alla moglie veniva affidata l'amministrazione dei beni destinati, in ultima istanza, ai figli.

In altre parole, se il testatore designava un figlio minorenne come erede, il sistema di tutela (*tutela impuberum*) avrebbe comportato l'intervento di un terzo, cosa che spesso si voleva evitare lasciando l'eredità alla moglie.

Vi erano anche casi in cui moglie e figli venivano nominati congiuntamente come eredi e casi in cui anche la moglie, per ragioni specifiche, poteva designare il marito come erede. E, casi in cui il marito poteva essere nominato erede congiuntamente ai figli.

In altre parole, quando avveniva una successione tra coniugi, si trattava per lo più di un atto di fiducia volto a garantire il patrimonio ai figli.

Di conseguenza, l'assenza di figli rendeva estremamente raro il caso in cui i coniugi si nominassero reciprocamente eredi[269].

D'altra parte, secondo Champlin, i testatori tendevano a preferire eredi maschi rispetto alle donne, per ridurre i rischi legati alla dispersione del patrimonio.

---

[269] TREGGIARI, (2002), *Roman Marriage: Iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*. Oxford. a p.392, nella sua analisi del *testamentum inofficiosum* (testamento che esclude gli eredi legittimi), cita lo studio di Humbert (*Le remariage à Rome. Etude d'histoire juridique et sociale*. Milano, 1972) che ha condotto una statistica sui casi di eredità e legati tra coniugi riportati nei *Responsa* di *Scaevola*, *Papiniano* e *Modestino* all'interno del *Digesto*. Secondo le sue statistiche, ci sono 72 casi in cui la moglie ottiene il patrimonio del marito come erede o legataria. Di questi, 39 casi miravano a preservare il patrimonio per i figli, 10 casi riguardavano fideicommissi, e in 33 casi non vi è menzione dei figli. Humbert presume che in quest'ultimo caso non vi fossero figli tra i coniugi. In 21 casi, il marito ereditò i beni della moglie. Di questi, 12 di questi casi avevano lo scopo di tutelare gli interessi dei figli, e 9 casi prevedevano che il marito ricevesse l'intero patrimonio, di cui 5 casi in cui era esplicitata la presenza di figli. Treggiari, tuttavia, ritiene che, data la natura del Digesto e considerando che la statistica si basa esclusivamente sulle analisi di tre giuristi, tali dati non siano sufficientemente attendibili. Sostiene che questa analisi suggerisca che, nella Roma dell'epoca, la tutela giuridica e morale dei diritti dei figli fosse significativamente avanzata.

Di conseguenza, a Roma l'incidenza dei testamenti redatti da donne era di circa un quinto rispetto a quelli degli uomini[270].

In particolare, era già raro che una donna sposata con un patrimonio considerevole lasciasse i propri beni al marito per testamento; se poi la coppia non aveva figli, la possibilità che ciò avvenisse diventava ancora più remota.

Il Capitolo: ORIGINE DEL PATRIMONIO DI *TURIA* di questo elaborato ha analizzato l'epigrafe della *Laudatio Turiae* dal punto di vista della trasmissione ereditaria di Turia.

È stato analizzato l'origine del patrimonio di Turia, a partire dalla morte dei genitori e dal testamento del padre fino ad approfondire la questione della tutela femminile e la gestione congiunta del patrimonio da parte di Turia e del marito, mettendo in evidenza la reciproca fiducia tra i coniugi.

Nel corso di questa analisi, sono emersi diversi elementi significativi: il marito esercitò un ruolo costante nella gestione del patrimonio; l'assenza di ascendenti e discendenti diretti di Turia, e, soprattutto, l'armonia coniugale e la dedizione di Turia nei momenti difficili, specialmente durante l'esilio del marito.

Tutti questi elementi rafforzano l'ipotesi che, alla morte di Turia, il marito sia diventato il suo erede testamentario.

Questa deduzione si basa sull'idea che Turia desiderasse mantenere il patrimonio indiviso, lasciandolo sotto il controllo del marito e senza separarlo dal nucleo familiare.

Dal punto di vista formale, non si può stabilire con certezza, basandosi solo sull'iscrizione, se Turia abbia effettivamente redatto un testamento con queste disposizioni.

D'altronde, tutte le informazioni contenute nell'*elogium* indicano che il marito ereditò l'intero patrimonio di Turia.

---

[270] CHAMPLIN, (1991). *Final Judgement; Duty and Emotion on Roman Wills, 200 BC-AD 250*. Berkeley, 41 ss, suggerisce che la ragione della bassa percentuale di eredi femminili e testamenti femminili sia dovuta al fatto che i *paterfamilias* tendevano a distribuire beni alle figlie sotto forma di dote, beni mobili e altre voci a causa degli obblighi associati all'eredità, e anche perché l'obbligo sociale di redigere testamenti era imposto più agli uomini che alle donne.

Inoltre, il tono di gratitudine e l'elogio postumo da parte del marito rafforzano l'idea che questa successione fosse il risultato naturale del loro legame.

Di conseguenza, l'ipotesi secondo cui il marito abbia ereditato l'intero patrimonio per volontà testamentaria di Turia appare del tutto plausibile.

Questo elaborato, basandosi sulla struttura dell'epigrafe elogiativa di Murdia, che trasmette un contenuto chiaro, ha formulato la seguente ipotesi: "Durante il Principato di Augusto, quando una donna sposata disponeva nel testamento di lasciare in eredità o di legare i propri beni a qualcuno che non appartenesse al suo gruppo familiare (*gens*), l'erede o il legatario faceva erigere un'iscrizione commemorativa per rendere pubblicamente nota la legittimità giuridica della sua successione e per celebrare le virtù della defunta."

In conclusione, piuttosto che limitarsi a un'interpretazione parziale di specifiche questioni presentate nell'epigrafe della *Laudatio Turiae*, è fondamentale considerare la correlazione tra l'iscrizione e la cultura della pubblica attestazione (*publicatio*) nella società dell'epoca.

Da questa prospettiva, la *Laudatio Turiae* può essere vista come una testimonianza della cultura epigrafica pubblicitaria che iniziò a svilupparsi durante il Principato di Augusto. In particolare, essa rappresenta un esempio di un tipo specifico di iscrizione legata alla pubblica attestazione della successione ereditaria basata sul testamento di una donna sposata.

Appendice: Il testo della *Laudatio Turiae*
(E. Wistrand)

Heading

(II la) [U]XORIS

Left-hand column

(Many lines missing)

(I 1) .....[mo]rum probit[ate] ...

(2) rum ..... permansisti prob .....

(3) Orbata es re[pente ante nuptiar]um diem utroque pa[rente in rustica soli-] (4) tudine una o[ccisis. Per te max]ime, cum ego in Macedo[niam abissem,] (5) vir sororis tua[e Cluvius in A]fricam provinciam, [non remansit inulta] (6) mors parentum.

(7) Tanta cum industria m[unere es plietátis perfuncta ef[flagitando,] (8) vindicando ut, si praes[to fu]issemus, non ampliu[s prestitissemus. At] (9) haec habes communia cum sanctissimá feminá [sorore tua.]

(10) Quae dum agitabas, ex patria domó propter custodia[m pudicitiae, petito] (11) de nocentibus supplicio, evest[i]gio te in domum ma[tris meae contulisti, ubi] (12) adventum meum expectast[i].

(13) Temptatae deinde estis ut testamen[tum patris], quo nos eramus heredés, rupt[um diceretur] (14) coemptione facta cum uxore: ita necessario te cum universis pat[ris bonis in] (15) tutelam eorum qui rem agitabant reccidisse: sororem omni[no illius hereditatis] (16)fore expertem, quod emancupata esset Cluvio. Qua mente ista acc[eperis, qua iis prae-] (17) sentia animi restiteris, etsi afui compertum habeo.

(18) Veritate caussam communem [t]utata es: testamentum ruptum non esse ut [uterque potius] (19) hereditatem teneremus quam omnia bona sola possiderés, certá qui[dem sententia] (20) te ita patris acta defensuram ut, si non optinuisses, partituram cum s[orore te adfir-] (21) mares; nec sub condicionem tutelae legitumae venturam, quoius per [legem in te ius non] (22) esset, neque enim familia[e] gens ulla probari poterat, quae te id facere [iure cogeret]; (23) nam etsi patris testamentum ruptum esset, tamen iis qui intenderen[t non esse id] (24) ius, quia gentis eiusdem non essent.

(25) Cesserunt constantiae tuae neque amplius rem sollicitarunt; quo facto [offici in patrem,] (26) pietatis in sororem, fide[i] in nos patrocinium succeptum sola peregisti.

(27) Rara sunt tam diuturna matrimonia, finita morte, non divertio in[terrupta; nam contigit] (28) nobis ut ad annum XXXXI sine offensa perduceretur. Utinam vetust[a consortio habu-] (29) isset mutationem vice m[e]a, qua iustius erat cedere fato maiorem.

(30) Domestica bona pudici[t]iae, opsequi, comitatis, facilitatis, lanificii stud[i, religionis] (31) sine superstitione, o[r]natus non conspiciendi, cultus modici cur [memorem? Cur dicam de tuorum cari-] (32) tate, familiae pietate, [c]um aeque matrem meam ac tuos parentes col[ueris eandemque quietem] (33) illi quam tuis curaverís, cetera innumerabilia habueris commun[ia cum omnibus] (34) matronis dignam f[a]mam colentibus? Propria sunt tua quae vindico ac [perpaucae in tempora] (35) similia inciderunt, ut talia paterentur et praestarent, quae rara ut essent [mulierum] (36) fortuna cavit.

(37) Omne tuom patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus;] (38) neque enim erat adquirendi tibi cura, quod totum mihi tradidisti. Officia [ita par-] (39) titi sumus ut ego tu[t]elam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[ineres. Multa] (40) de hac parte omittam ne tua propria mecum communicem. Satis sit [hoc] mi[hi tuis] (41) de sensibus [indi]casse.

(42) [Liberali]tatem tuam c[u]m plurumis necessariis tum praecipue pietati presti[tisti familiae.] (43) [Licet cum laude item qu]is alias nominaverit, unam dumtaxat simillimam [tui ... (44) …[h]abuisti sororem tuam; nam propinquas vestras d[ignas eiusmodi]

(45)..... [of]ficis domibus vestris apud nos educavistis. Eaedem u[t condicio-(46) nem dignam famili]ae vestrae consequi possent, dotes parastis, quas quide[m a vobis (47) constitutas comm]uni consilio ego et C. Cluvius excepimus et probantes [liberalitatem, (48) ne vestro patrimo]nio vos multaretis, nostram rem familiarem sub-[didimus (49) nostraque praedia] in dotes dedimus. Quod non

ventitandi nostri c[aussa rettuli, (50) sed ut illa consillia vestra concepta pia liberalitate honori no[s duxisse consta- (51) ret exequi de nos]tris.

(52) [Complura alia benefici]a tua praetermittenda [duxi .....

Several lines missing.

Right-hand column

(2a) [Amplissima subsi]dia fugae meae praestitisti, - órnamentis (3a) [vitam meam instruxisti,] cum omne aurum margaritaque corpori (4a) [tuo detracta trad]idisti mihi - et subinde familiá, nummís, frúctibus (5a) [callide deceptis ad]versariorum custodibus apsentiam meam locupletasti.

(6a) [Pro vita rogabas apse]ntis, — quod ut conarere virtús tua te hortabatur; (7a) [verbis tuis victa me m]úníbat clementia eorum, contra quos ea parabas; (8a) [semper tamen v]óx tua est firmitate animí émissa.

(9a) [Interea agmen ex repe]rtís hominibus á Milone, quoius domús emptione (10a) [potitus eram cum esset] exul, bellí civilis occásionibus inrupturum (11a) [et direpturum prospere reiecist]i [atque defe]ndisti domum nostram.

About a dozen lines missing.

(0)…….m extare……..

(1) me patriae redditum á se, [na]m nisi parasses quod servar[et] çavens saluti meae (2) inániter opés suas pollice[ret]ur. - Ita non minus pietati tu[a]e quam Caesarí (3) me debeó.

(4) Quid ego nunc interiora [no]stra et recondita consilia s[e]rmonesque arcános (5) éruam? ut repentinís nu[n]tiis ad praesentia et inminentia perícula évoca- (6) tus tuís consiliís cons[er]vatus sim? — ut neque audac[i]us experirí casus (7) temere passá sís et mod[es]-tiora cogitantí fída receptácula pararis (8) sociosque consilioru[m t]uorum ad me servandum delegeris sororem (9) tuam et virum eius C. Cl[uvi]um, coniuńcto omnium perículo? Infinita sint, (10) sí attingere coner. - Sat [es]t mihi tíbíque salutáriter m[e latuisse.]

(11) Acerbissumum tamen in ví[ta] mihi accidisse tuá vice fatebo[r, reddito me iam] (12) cíve patriae beneficio et i[ud]icio apsentis Caesaris Augustí, [quom per te] (13) de restitutione mea M. L[epi]dus conlega praesens interp[ellaretur et ad eius] (14) pedés prostrata humí [n]on modo non adlevata, sed trá[cta et servilem in] (15) modum rapsáta, lívóri[bus c]orporis repleťa, firmissimo [animo eum admone-]

(16) rés édicti Caesaris cum g[r]atulatione restitutionis me[ae auditisque verbis eti-] (17) am contumeliosís et cr[ud]elibus exceptìs volneribus pa[lam ea praeferres,] (18) ut auctor meórum períc[ul]orum nótésceret.— Quoi no[cuit mox ea res.]

(19) Quid hác virtute efficáciu[s], praebere Caesarí clementia[e locum et cum cu-] (20) stodiá spiritús mei not[a]re inportúnam crudelitatem [Lepidi egregia tua] (21) patientiá?

(22) Sed quid plura? - Parcamu[s] órationi, quae debet et potest e[sse brevis, ne maxi-] (23) ma opera tractando pa[r]um digne peragamus, quom pr[o magnitudine erga me] (24) meritórum tuorum oc[ulis] omnium praéferam titulum [vitae servatae.]

(25) Pácátó orbe terrarum, res[titut]a re publicá, quieta deinde n[obis et felicia] (26) tempora contigerunt. - Fue[ru]nt optati liberi, quos aliqua[mdiu sors invi-] (27) derat. - Sí fortúna procéde[re e]sset passa sollemnis inservie[ns, quid utrique no-] (28) strum défuit? - Prócédéns a[li]ás spem fíniebat. - Quid agitav[eris propter hoc quae-] (29) que ingredí conata sís, f[ors] sit an in quibusdam féminis [conspicua et admirabi-] (30) lia, in te quidem minime a[dmi]randa - conlata virtútibu[s tuis reliquis praetereo.]

(31) Diffidéns fécunditatí tuae [et do]léns orbitáte meá, ne tenen[do in matrimonio] (32) te spem habendi liberos [dep]ónerem atque eius caussa ess[em infelix, de divertio] (33) élocuta es, — vocuamque [do]mum alterius fecunditati t[e tradituram non alia] (34) mente nisi ut nota con[co]rdiá nostrá tú ipsa mihi dị[gnam et aptam con-] (35) dicionem quereres plara résque, ac futurós liberós te communes pro-] (36) que tuís habituram adf[irm]arés, - neque patrimoni nos[tri, quod adhuc] (37) fuerat commune, separá[ti]onem facturam, - sed in eodem [arbitrio meo id] (38) et sí vellem tuo ministerio [fu]turum: - nihil seiúnctum

ni[hil separatum te] (39) habituram, sororis soc[rusve] officia pietatemque mihi d[einceps praestituram.]

(40) Fatear necessest adeó me exa[rsi]sse ut excesserim mente, adeo [exhorruisse cona-] (41) tús tuós ut vix redderer [milhi. Agitari dívertia inter nos [posse ante quam] (42) [f]átó dicta léx esset, - pos[se te a]liquid concipere mente, qua[re vivo me desineres] (43) esse mihi uxor, cum paene [e]xule me vitá fidissuma perman[sisses!]

(44) Quae tanta mihi fuerit cu[pid]itás aut necessitás habendí li[beros, ut propterea] (45) fidem exuerem, mutare[m c]erta dubiís?

— Sed quid plura? [Coniunx permansisti] (46) aput me; neque enim ced[er]e tibi sine dedecore meo et co[mmuni infelici-] (47) tate poteram.

(48) Tibi veró quid memorabi[lius] quam inserviendo mihi o[peram dedisse te] (49) ut quom ex te líberos ha[b]ere non possem, — per te tamen [haberem et diffi-] (50) dentiá partús tuí alteriu[s c]oniugio pararés fecunditat[em?]

(51) Utinam patiente utriusqu[e a]etate procedere coniugium [potuisset donec e-] (52) látó me maiore, quod iu[sti]us erat, suprema mihi praesta[res, ego vero super-] (53) stite te excederem, orbitat[i f]iliá mihi supstitútá.

(54) Praecucurristi fátó. Delegast[i] mihi luctum desiderio tuí nec líbe[ros foturos mise-] (55) rum relíquisti. Flectam ego quoque sensús meós ad iudicia tu[a et monita tua sequar.]

(56) Omnia tua cogitata prescri[p]ta cedant laudibus tuís, ut sint mi[hi solacio ne nimis] (57) desiderem quod immort[ali]tati ad memoriam cónsecrat[um est sempiternam.]

(58) Fructús vítae tuae nón dérunt [m]ihi. Occurrente fámá tuá firmá[tus animo et] (59) doctus áctís tuís resistam fo[rt]unae, quae mihi non omnia érip[uit, cum laudi-] (60) bus crescere tuí memoriam [pas]sa est. Sed quod tranquilli statús e[rat mihi tecum] (61) ámisi, quam speculatricem e[t propugnátricem meorum pericul[orum cogitans calami-] (62) táte frangor nec permane[re] in promisso possum.

(63) Naturális dolor extorquet const[ant]iae vírés: maerore mersor et quibu[s angor luctu metuque] (64) in necutro mihi cónstó: repeten[s p]ristinos casús meós futurosque eve[ntus timens animo con-] (65) cido. Mihi tantis talibusque pr[aesi]diis orbatus, intuens famam tuam n[on iam tam par pa-] (66) tiendo haec quam ad desider[ium] lúctumque reservatus videor.

(67) Ultumum huius órationis erit omn[ia] meruisse te neque omnia contigisse mi[hi ut praestarem] (68) tibi. Legem habuí mandata tu[a]; quod extra mihi liberum fuerit pr[aestabo.]

(69) Te di mánés tuí ut quietam pat[ia]ntur atque ita tueantur optó.

Bibliografia generale

ALFÖLDY G., *Studi sull'epigrafia augustea e tiberiana di Roma*, Roma, Quasar, 1992, pp. 174-176.

ARANGIO-RUIZ V., *Il caso giuridico della cosiddetta "Laudatio Turiae"*, in *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli, 1974, pp. 166-171 (= *Note papirologiche ed epigrafiche*, Napoli, 1945), p. 167-170.

BAYER, K., *Laudatio Turiae*, in *Exempla classica. Dialog, Schule & Wissenschaft - Klassische Sprachen und Literaturen*, a cura di P. Neukam, vol. XXI, München, 1987, p. 9.

BEDNARSKI A., *Latino colloquiale*, Wrocław, 1981, pp. 18-19.

BIONDI B., *La terminologia romana come prima dogmatica giuridica*, in *Studi Arangio Ruiz*, vol. II, Napoli, 1953, pp. 73-103.

BIRLEY A.R., *Q. Lucretius Vespillo (cos. ord. 19)*, in «Chiron», 30 (2000), pp. 711-745.

BODEL J., *Epigraphic Evidence: Ancient History From Inscriptions*, London-New York, Routledge, 2012, pp. 8-48.

BÜCHELER F., *Kleine Schriften*, vol. I, Leipzig, 1915, p. 54.

CAMODECA G., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, voll. I-II, Roma, 1999.

CANTARELLA E., *L'usus e la conventio in manum*, in «Labeo», 41, (1995), p. 434.

CARCATERRA A., *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano*, Bari, 1968.

CHAMPLIN E., *Final Judgement: Duty and Emotion in Roman Wills, 200 BC - AD 250*, Berkeley, 1991, pp. 41-63.

COSTA E., *Ancora sulla laudatio Turiae (tav. I)*, in «Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma», 43 (1915), pp. 37, 261.

CRAWFORD M.H., *Laudatio funebris*, in «The Classical Journal», 37 (1941-42), pp. 19-27.

CROOK J.A., *Law and Life of Rome, 90 B.C. - A.D. 212*, Ithaka (NY), 1984, p. 114.

CROOK J.A., *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, in «Classical Review», 24 (1974), p. 242.

CROOK J.A., *Women in Roman Succession*, in *The Family in Ancient Rome*, a cura di B. Rawson, New York, 1986, pp. 63-74.

CUTOLO P., *Sugli aspetti letterari, poetici e culturali della cosiddetta Laudatio Turiae*, in «Annali della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli», 26 (1983-1984), pp. 60-65.

DE ROSSI G.B., *L'elogio funebre di Turia scritto dal marito Q. Lucrezio Vespillone console nell'anno di Roma 735* [Parte prima], in «Studi e documenti di storia e diritto», 1 (1880), p. 23.

DE ROSSI G.B., *Relazione dei lavori fatti dal sottoscritto per il Corpus Inscriptionum Latinarum dal Novembre 1855 al Novembre 1856*, in «Monatsberichte der Königlichen Preussischen Academie der Wissenschaften zu Berlin» (1856), pp. 566-568.

DELLA CORTE M., *L'autore della cosiddetta Laudatio Turiae*, in «Giornale italiano di filologia», 3 (1950), pp. 146-149.

DELLA TORRE F., *Philippi a Turre Ep. Adr. Observationes. In antiquum Lapidem ex Raphaele Fabretto Inscriptionum cap. III.* pag. 168, in [CALOGERÀ A.], *Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici*, vol. XXVIII, Venezia, Simone Occhi, 1743, pp. 129-139.

DURRY M., *Éloge funèbre d'une matrone romaine (Éloge dit de Turia)*, Paris, Société d'édition Les Belles Lettres, 1950, pp. xlvi-lxix.

DURRY M., *Éloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia)*. Texte établi, traduit et commenté par M. Durry. Deuxième tirage revu et corrigé par S. Lancel, Paris, Les Belles Lettres, 1992, p. xcviii.

DURRY M., *Laudatio funebris et rhétorique*, in «Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes», 16 (1942), pp. 83-86.

FABRETTI, R., *Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum*, vol. I, Roma, 1699, pp. 168-170, nr. 323 (frag. D, E).

FLACH, D., *Die sogenannte Laudatio Turiae: Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar* (Texte zur Forschung, 58), Darmstadt, 1991, pp. 5, 18-26.

GARDNER J.F., *Women in Roman Law and Society*, Bloomington-Indianapolis, 1991, p. 11.

GATTI G., *Notizie di recenti trovamenti di antichità*, in «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», 27 (1899), p. 61-63.

GORDON A.E., *A New Fragment of the Laudatio Turiae*, in «American Journal of Archaeology», 54 (1950), pp. 223-226.

GORDON A.E., *Illustrated Introduction to Latin Epigraphy*, Berkeley, 1983, p. 103.

GORDON A.E., *Who's Who in the Laudatio Turiae*, in «Epigraphica», 39 (1977), pp. 7-12.

GOWING A.M., *Lepidus, the Proscriptions and the Laudatio Turiae*, in «Historia», 41 (1992), pp. 283, 287-293.

GRAFF J., *De Romanorum Laudationibus Commentatio*, Dorpat, 1862, pp. 59-61.

GRUBBS J.E., *Women and the Law in the Roman Empire: A Sourcebook on Marriage, Divorce, and Widowhood*, London-New York, 2002, pp. 23-33.

HEMELRIJK E.A., *Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae*, in «Classical Quarterly», 54 (2004), pp. 185-195.

HEUMANN H., SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1907, pp. 24-25, 60, 106, 114-115, 355, 410, 452-453, 580, 598.

HIRSCHFELD O., *Die sogenannte Laudatio Turiae*, in «Wiener Studien», 24 (1902), pp. 233–237, 383

HOPKINS K., *The Age of Roman Girls at Marriage*, in «Population Studies», 18 (1965), pp. 309-327.

HORSFALL N., *CIL VI 37965 = CLE 1988 (Epitaph of Allia Potestas): A Commentary*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 61 (1985), pp. 251-272.

HORSFALL N., *Some Problems in the "Laudatio Turiae"*, in «Bulletin of the Institute of Classical Studies», 30 (1983), pp. 87-91.

HORSFALL N., *The Culture of Roman Plebs*, London, 2003, pp. 126-128.

HUMBERT M., *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano, 1972, pp. 76-112.

HUSCHKE, E., *Zu der Grabrede auf die Turia. Römische Ehe, Coëmptio, Ruption des Testaments, Lex Voconia, Ius gentilicium*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», V (1866), pp. 72, 161-192.

JOŃCA M., *Mulier accusatrix* in the *Laudatio Turiae* in PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, vol 54 no 1 (2024), pp. 9-18

KALB W., *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig, 1890 (rist. Aalen, 1975), pp. 2-43.

KASER M., *Das römische Privatrecht*, vol. I, München, 1955, pp. 53-55.

KIERDORF W., *Laudatio Funebris. Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede*, Meisenheim am Glan, 1980, pp. 35-45, 121-125.

KOLENDO J., Rec. a: WISTRAND E., *The So-Called Laudatio Turiae: Introduction, Text, Translation, Commentary*, Göteborg, 1976, in «Eos», 57 (1979), pp. 355-356.

KORPANTY J., *Lo sviluppo del ruolo politico dell'individuo nella repubblica romana e il suo riflesso nella letteratura*, Wrocław, 1971, pp. 89-105.

KUNKEL W., *Linee di storia giuridica romana*, 2a rist., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 29.

LAMBERTI F., *«Mulieres» e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose'*, in Index 40 (2012), p. 244-256.

LANCEL S., *Éloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia). Texte établi, traduit et commenté par M. Durry. Deuxième tirage revu et corrigé par S. Lancel*, Paris, 1992 (ed. or. Paris 1950), pp. 54-80

LATTIMORE R., *Themes in Greek and Latin Epitaphs*, Urbana, 1942, pp. 278-300.

LEMOSSE M., *À propos de la laudatio dite de Turia*, in «Revue historique de droit français et étranger», 28 (1950), p. 254.

LINDSAY H., *The Man in Turia's Life, with a Consideration of Inheritance Issues, Infertility, and Virtues in Marriage in the 1st C. B.C.*, in «Journal of Roman Archaeology», 22 (2009), p. 196.

LINTOTT A., *Violence in Republican Rome*, Oxford, Clarendon Press, 1968, pp. 22-34.

LITTLE L.K., *Laudatio Turiae*, in «Journal of Roman Studies», 72 (1982), pp. 286-287.

LOVATO A., *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, Edizioni Adriatica, 2006, pp. 20-21.

MACMULLEN R., *The Epigraphic Habit in the Roman Empire*, in «American Journal of Philology», 103 (1982), pp. 233-246.

MARINI, G., *Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani*, Roma, 1785, pp. 136-143 (nr. 148: frag. A, D, E).

MARINO F., *Il falso testamentario nel diritto romano*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», 105 (1988), pp. 634-644.

MEYER E.A., *Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs*, in «Journal of Roman Studies», 80 (1990), pp. 74-96.

MOMMSEN T., *Zwei Sepulchralreden aus der Zeit Augustus und Hadrians* (1863), ora in *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin, 1905, pp. 393-428.

OSGOOD J., *Turia: A Roman Woman's Civil War*, Oxford, 2014, pp. 11-13, 151-153.

PEPE L., *Fragments of Epideictic Oratory: The Exemplary Case of the Laudatio Funebris for Women*, in *Reading Republican Oratory. Reconstructions, Contexts, Receptions*, a cura di C. Gray, A. Balbo, R.M.A. Marshall, C.E.W. Steel, Oxford, 2018, p. 290.

PERNOT L., *Epideictic Rhetoric*, University of Texas, 2015-2016, p. 22.

RAMAGE E.S., *The So-called Laudatio Turiae as Panegyric*, in «Athenaeum», 82 (1994), pp. 341-350.

ROBERT, L., *Épigraphie*, in C. Samaran (a cura di), *L'histoire et ses méthodes: recherche, conservation et critique des témoignages*, Paris, 1961, pp. 453-497.

SALLER R.P., *Men's Age at Marriage and Its Consequences in the Roman Family*, in «Classical Philology», 82.1 (1987), p. 21.

SALLER R.P., *The Family and Society*, in *Epigraphic Evidence: Ancient history from inscriptions*, a cura di J. Bodel, London, Routledge, 2001, p. 109.

STUART M., *Epochs of Greek and Roman Biography*, Berkeley, 1928, p. 216.

SYME R., *The Roman Revolution*, Oxford, 2002, p. 317.

TALAMANCA M., *L'acquisto dell'eredità da parte dei 'gentiles' in XII tab. 5.5*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, a cura di M. Humbert e Y. Thomas, Paris, 1998, p. 448.

THOMAS Y., *La langue du droit romain*, in «Archives de philosophie du droit», 19 (1974), pp. 103-125.

TREGGIARI S., *Roman Marriage: Iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford, 2002, p. 392.

VAGLIERI D., *Di un nuovo frammento del così detto elogio di Turia, rinvenuto sulla via Portuense*, in «Notizie degli scavi di antichità», V 6, 2 (1898), pp. 412-418.

VAN OVEN J.C., *Laudatio Turiae, 1. 13-26*, in «Revue Internationale des Droits antiques», 3 [Mélanges De Visscher II] (1949), p. 373-381.

VOGT H.J., *Miscellanea Ad Senatus Consultum Velleianum*, 1967, pp. 90-124.

VOLLMER F., *Laudationum funebrium romanorum historia et reliquarum editio*, in «Jahrbücher für classische Philologie», Supplement 18, 1892, p. 452-468.

WATSON A., *The divorce of Carvilius Ruga*, in «Revue d'Histoire du Droit», 33 (1965), pp. 38-50.

WATSON A., *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971, p. 61-181.

WISTRAND E., *The So-Called Laudatio Turiae. Introduction, Text, Translation, Commentary*, Lund, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 34, 1976, pp. 10-66.

WOLF J.G., *Neue Rechtsurkunden aus Pompeji. Tabulae Pompeianae Novae. Lateinisch und Deutsch*, Darmstadt, 2010, p. 30.

ZANKER P., *Augusto e il potere delle immagini*, trad. it. CUNIBERTO, Torino, 1989, pp. 264-276.

ZANNINI S., *Studi sulla 'tutela mulierum' II. Profili strutturali e vicende storiche dell'istituto*, Torino, 1979, pp. 80-92.

ZANNINI S., *Studi sulla 'tutela mulierum'. I. Profili funzionali*, Torino, 1976, pp. 14-20, 154-156.

Illustrazioni

(E. Wistrand)

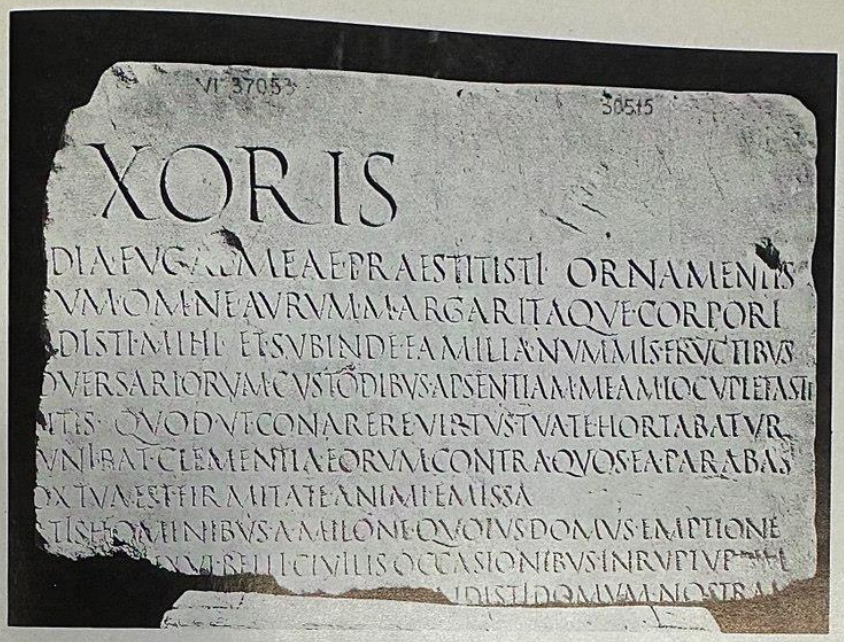

Plate 1
a. The Fragmentum Portuense. "Laudatio Turiae" II 1a—11a.
b. Gordon's Fragment. "Laudatio Turiae" II 0—10.

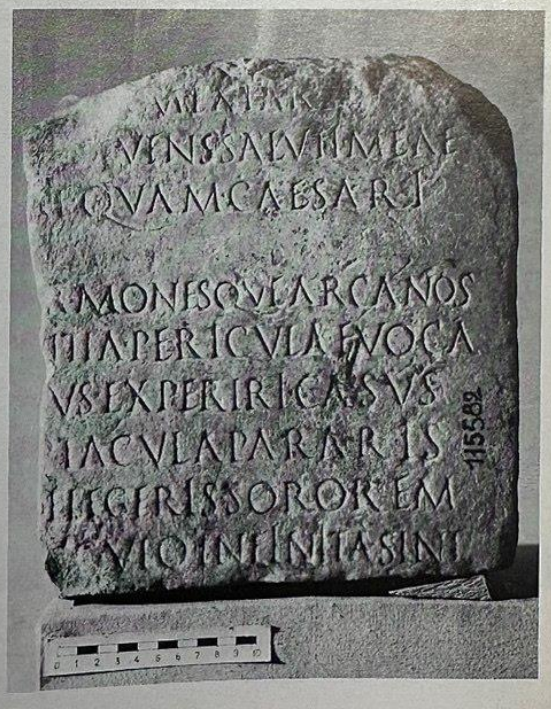

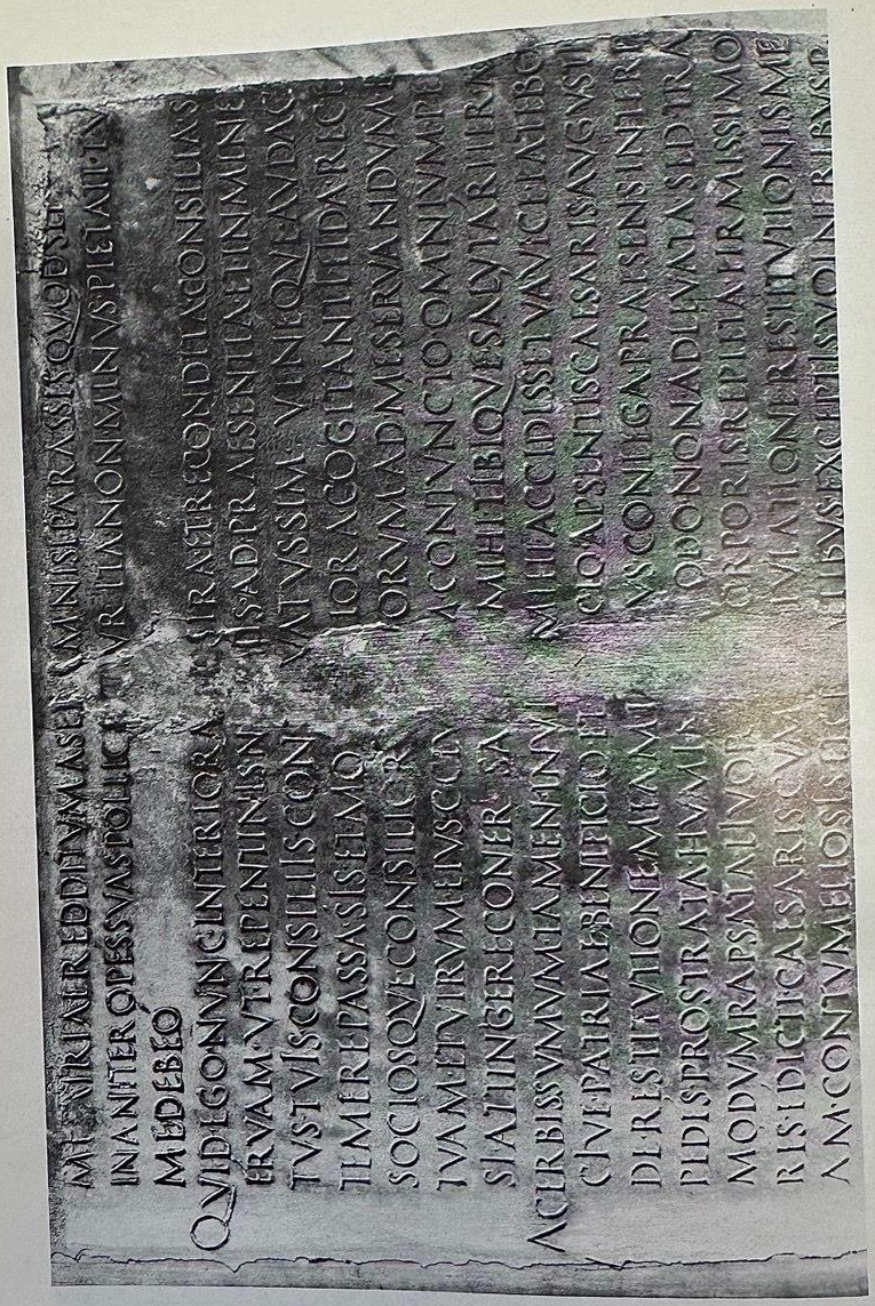

Plate 2. The Villa Albani Fragments. "Laudatio Turiae" II 1—17.

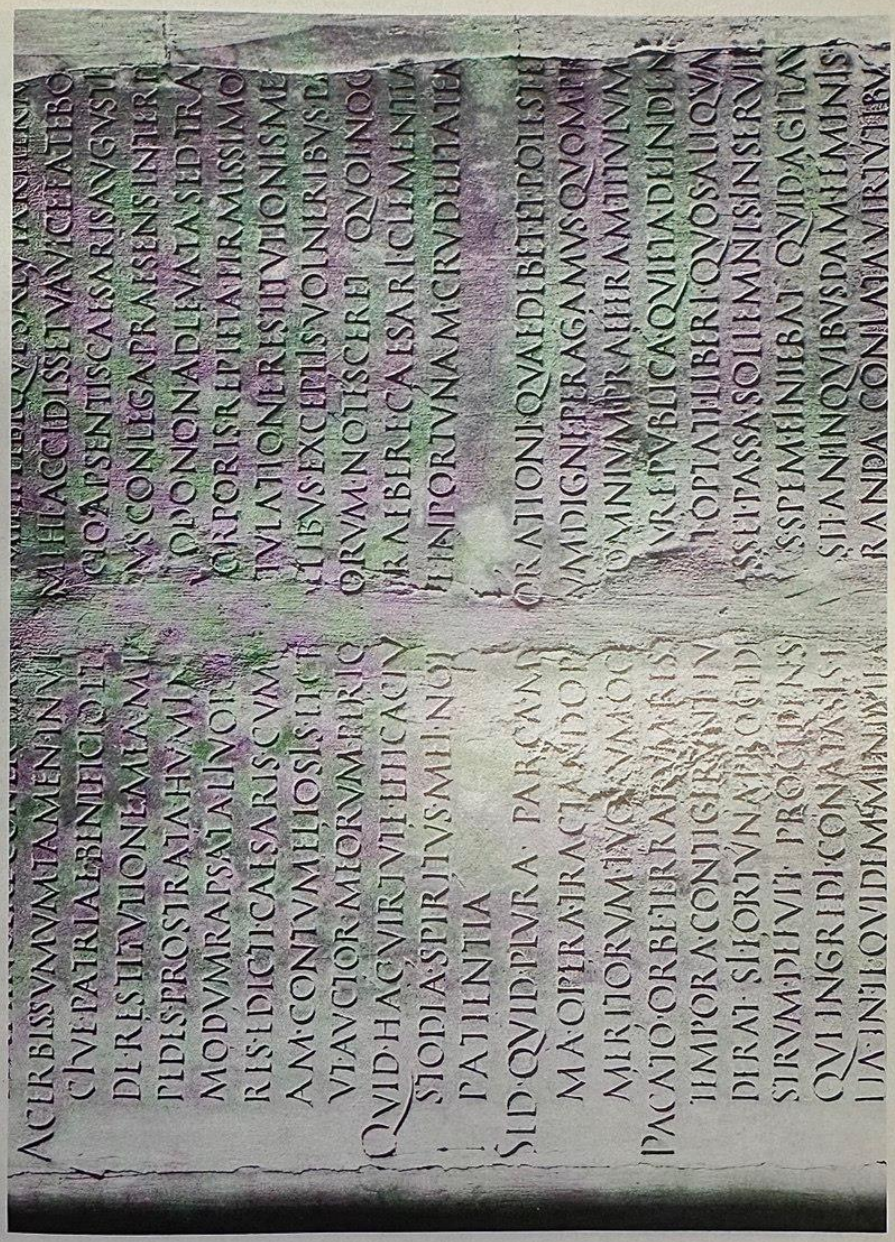

Plate 3. The Villa Albani Fragments. "Laudatio Turiae" II 11—30.

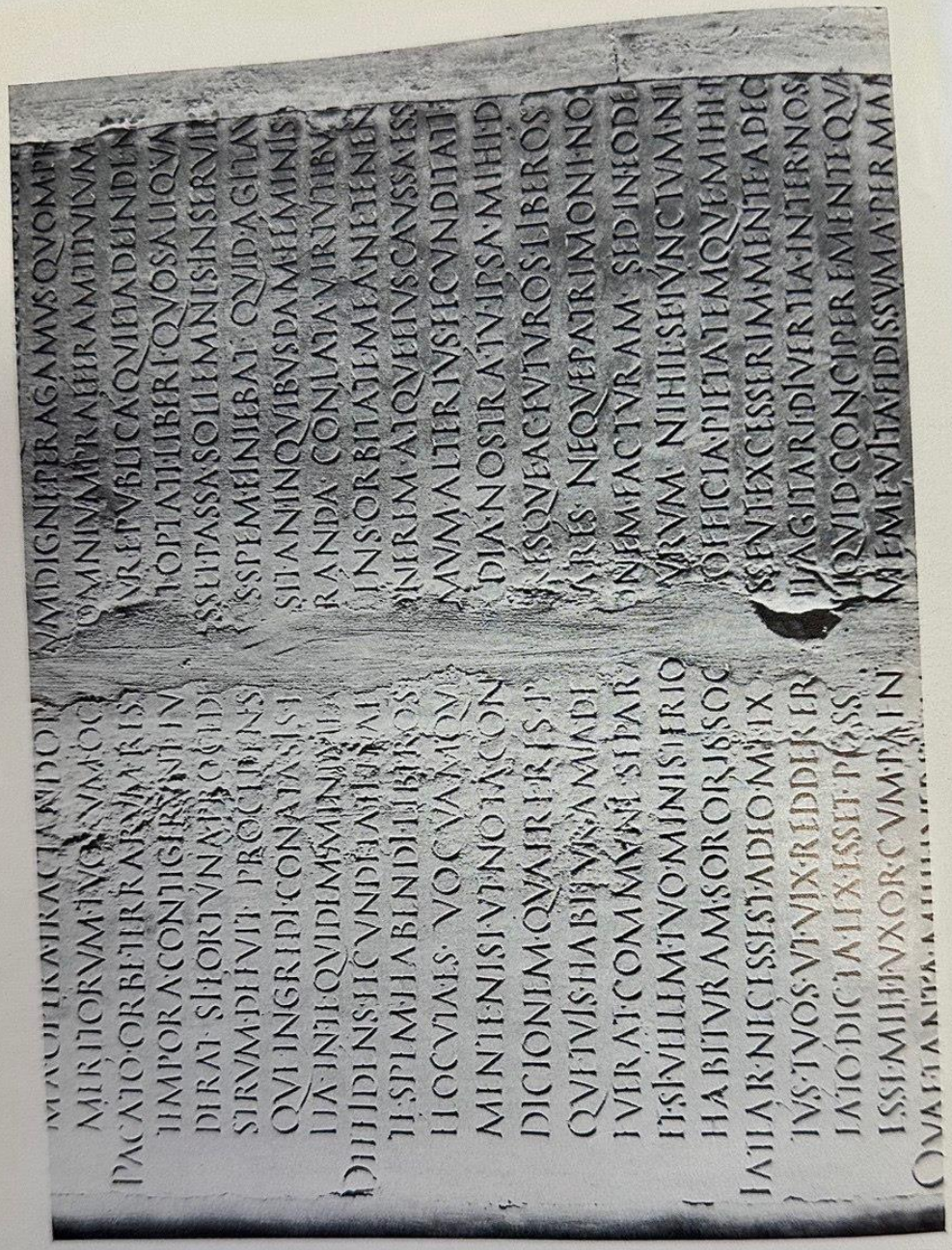

Plate 4. The Villa Albani Fragments. "Laudatio Turiae" II 24—43.

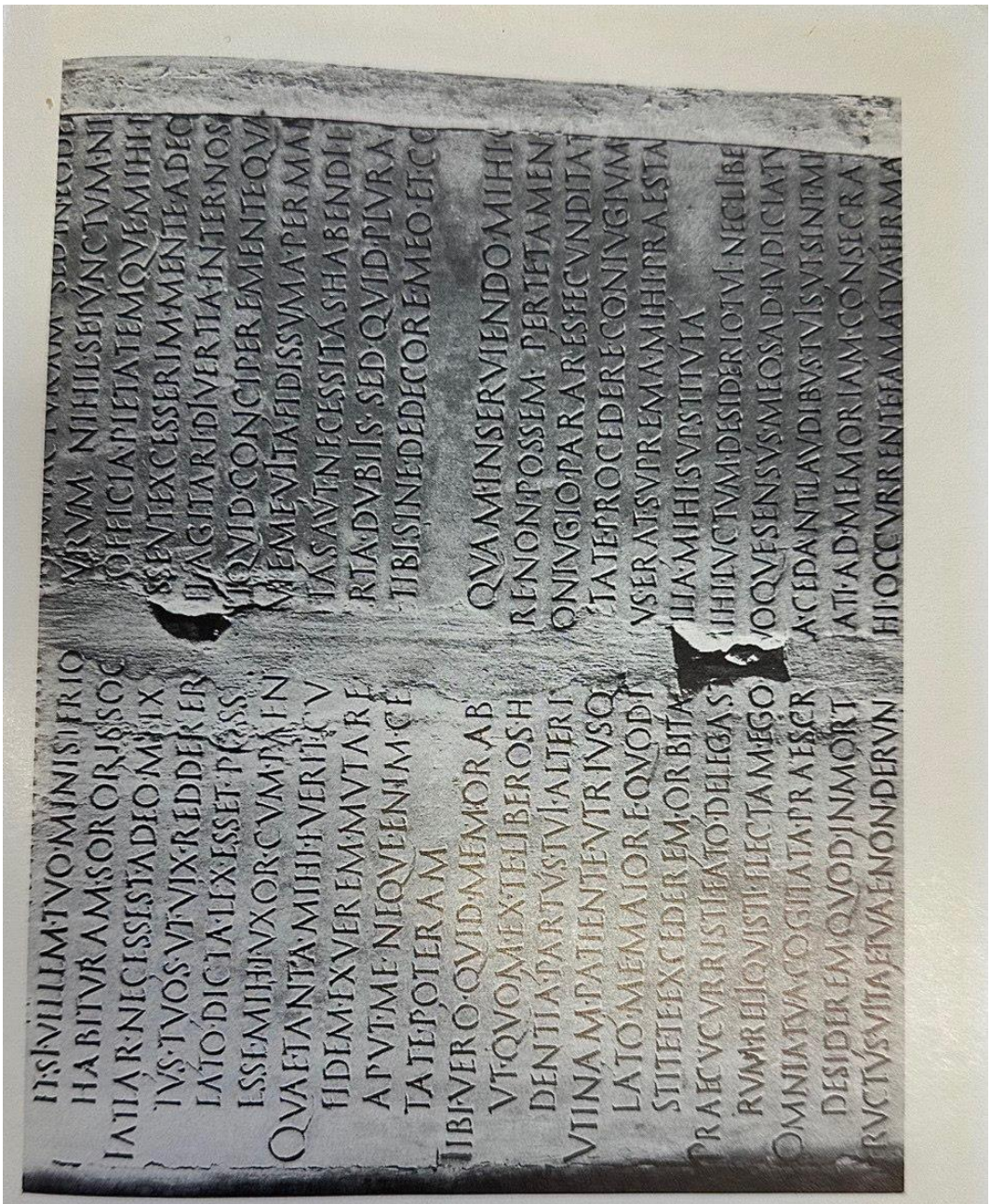

Plate 5. The Villa Albani Fragments. "Laudatio Turiae" II 38—57.

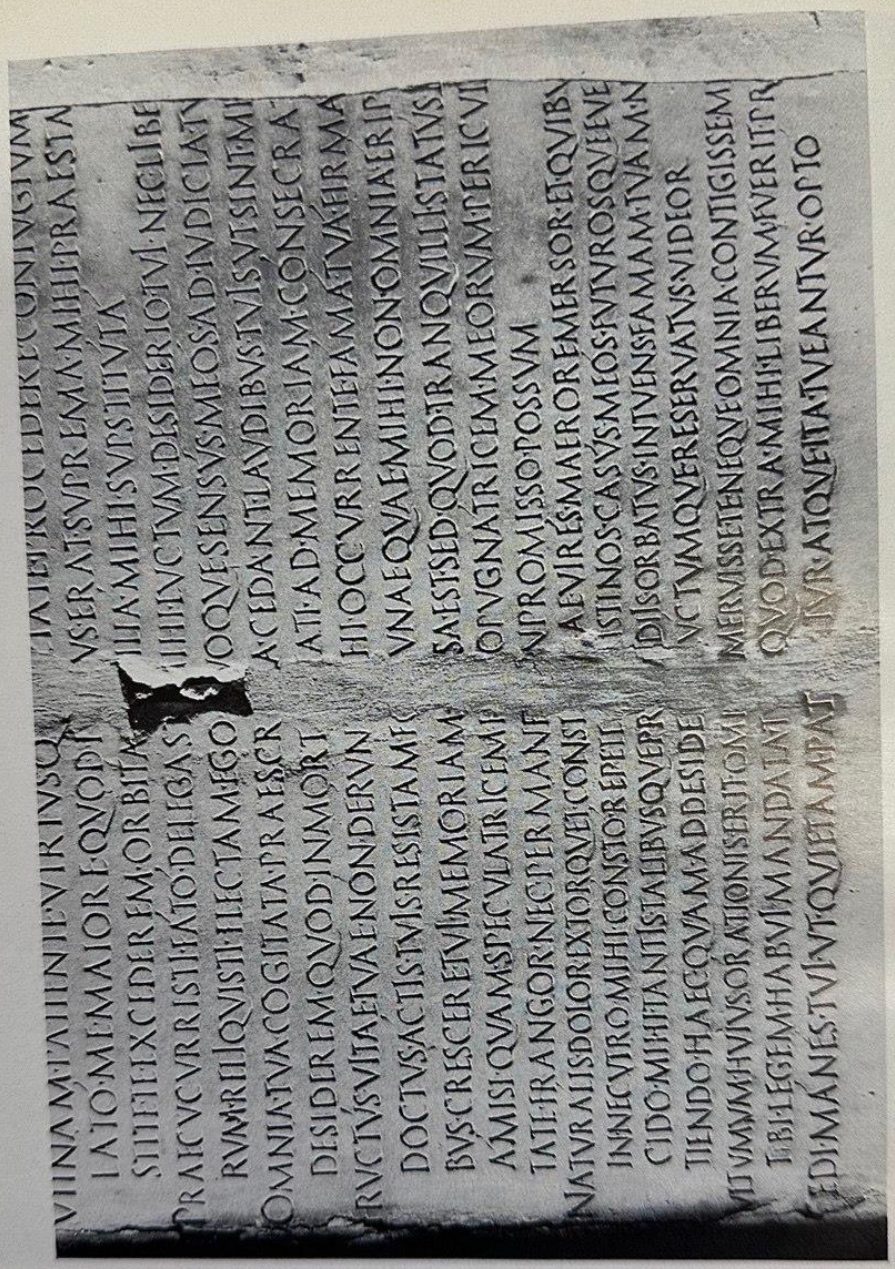

Plate 6. The Villa Albani Fragments. "Laudatio Turiae" II 51—69.

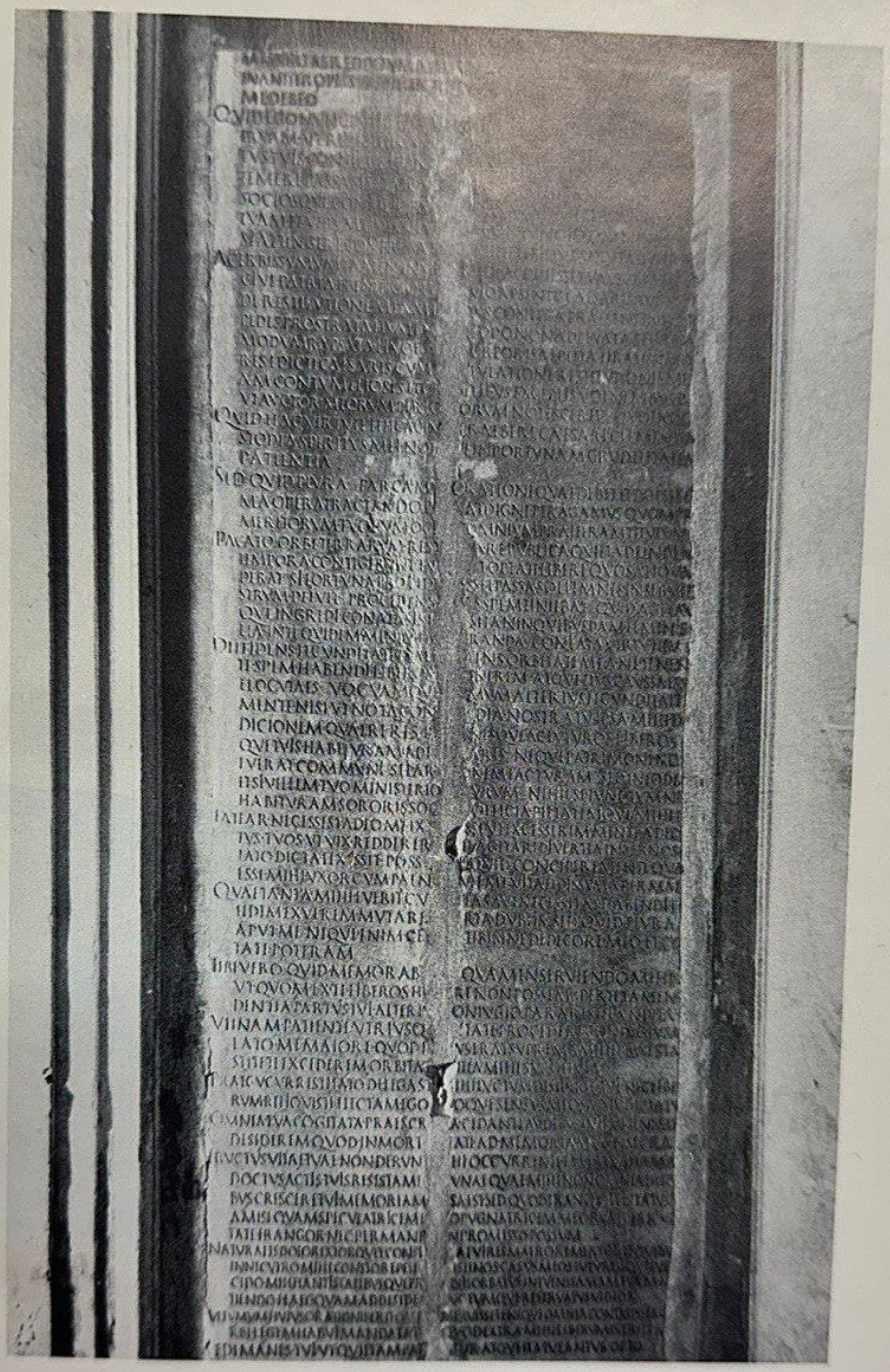

Plate 7. The Villa Albani Fragments. "Laudatio Turiae" II 1—69.